

Tv e Minori

Rivista bimestrale a cura
del Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione
Media e Minori



1/11

Siamo alla nona edizione del consuntivo delle attività del Comitato Media e Minori. Il lavoro procede di pari passo al mutare delle condizioni sociali, culturali e tecnologiche che caratterizzano il Paese. È stato scritto più volte: la tutela dell'integrità psicologica, della crescita equilibrata ed armonica dei minori nei diversi contesti - familiare, scolastico e sociale - interessa un perimetro sempre più vasto e complesso. E non è casuale - giova ricordarlo e sottolinearlo - che il Comitato si definisce ora "Media e Minori" e non più, come invece era nato, "Tv e Minori".

Abbiamo scritto lo scorso anno, su queste pagine, che si stava "anticipando uno scenario di attività prossimo venturo che si dirige proprio verso una diversa consapevolezza del rapporto tra le nuove tecnologie della comunicazione e il mondo giovanile". Rispetto ad allora, qualcosa di nuovo si intravede appena più chiaramente: lo spartiacque che divide i minori osservatori ed utilizzatori passivi dei media elettronici e i minori soggetti attivi, dinamici e propulsivi della comunicazione multimediale. I cosiddetti "social network", il mondo di Youtube o di Twitter insieme all'uso (abuso ???) del telefono cellulare sembrano costituire i veri, nuovi e significativi fenomeni che meritano essere osservati attentamente. I dati disponibili sul consumo di media da parte dei minori stanno a dire che, tendenzialmente, i minori osservano ancora molta televisione (anche grazie all'aumentata offerta conseguente all'incremento dei canali digitali e satellitari disponibili) e che tale consumo, spesso, avviene in maniera contestuale con altri media. In altre parole, non è sporadica la possibilità che mentre un minore osserva una trasmissione, contemporaneamente, è collegato in *chat*, o meglio ancora, in *videochat*.

Si modificano i modi, i tempi, i luoghi, la qualità e la quantità di uso e consumo di televisione da parte dei minori. Dunque, in questi termini si pone la vera sfida per chi, nelle diverse sedi, si occupa di individuare nuovi strumenti e modalità di tutela dei minori verso la pressione mediatica cui sono sottoposti. Il quadro continua a rimanere complesso e dinamico. Il rischio di rimanere sempre un passo indietro rispetto allo sviluppo tecnologico è sempre reale. La normazione insegue l'innovazione come spesso è avvenuto.

Il Comitato Media e Minori, nel 2010, ha tenuto il passo: la mole di attività che viene testimoniata in queste pagine lo sottolinea con chiarezza. Ognuna delle tre componenti che lo animano - Istituzioni, Associazioni di utenti e Emittenti - mantengono costante questo impegno.

Patrizio Rossano
Presidente Associazione Tv e Minori



Tv e Minori

Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori

LINEE DI CONSUNTIVO 2010

5

Il Comitato Media e Minori

In un tempo di grande espansione dell'offerta televisiva e di trasformazione della stessa televisione, grazie allo sviluppo della tecnologia digitale che consente sempre continue nuove opportunità diffusive ed interazioni tra i diversi media, parlare di tutela dei minori nella programmazione televisiva e più in generale nei media sembra ormai un'astrazione, un impegno inutile, una battaglia vecchia, comunque persa. Lo sviluppo dell'offerta televisiva (digitale terrestre, satellite e IPTV), insieme a nuove interessanti opportunità e nuovi canali dedicati ai minori, incrementa anche una programmazione destinata prevalentemente a un pubblico adulto, non adatta agli spettatori più piccoli. Aumentano così le responsabilità degli editori, ma la vigilanza al rispetto del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori non è sempre adeguata, come molti telespettatori segnalano al Comitato e come attesta anche il numero crescente delle violazioni riscontrate. In questi anni il Codice ha certamente tenuta desta nelle redazioni televisive l'attenzione al pubblico dei minori. Tuttavia occorre constatare che c'è ancora molta strada da percorrere perché sia sempre meno disatteso.

Le norme non sono in grado di assicurare un'idonea tutela. Gli strumenti di autoregolamentazione e di co-regolamentazione da molti sono ritenuti insufficienti. Eppure, nonostante certamente ci sia ancora molto da fare, il consuntivo delle attività svolte nel 2010 dal Comitato di autoregolamentazione Media e Minori, oltre ad elencare obiettivi conseguiti e attività realizzate, conferma che un dialogo tra operatori, utenti e istituzioni è possibile, un lavoro importante è in atto e una tutela condivisa viene svolta.

Per misurare la strada fatta e quella ancora da percorrere, può essere utile richiamare i principi ispiratori del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori sottoscritto il 29 novembre 2002, con il quale le imprese pubbliche e private e le Emittenti firmatarie hanno indicato i fondamenti su cui costruire un'adeguata tutela dei minori nelle programmazioni televisive.

La Premessa del Codice ribadisce che: l'utenza televisiva è costituita, specie in alcune fasce orarie, anche da minori; il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale; la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione; il minore è un soggetto di diritti, ha perciò il diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo; riconosciuti i diritti



Tv e Minori

di ogni cittadino-utente e quelli di libertà d'informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione ONU secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione". Le pagine che seguono costituiscono un'interessante documentazione dell'importante lavoro svolto dal Comitato e sono al tempo stesso un chiaro indicatore di quanto, a distanza di otto anni dalla stesura del Codice, quei principi enunciati sono stati attuati e quanto invece sono ancora disattesi. Un grazie da parte di tutto il Comitato al Vicepresidente Paolo Bafile e a Francesco Soro, dimessisi per impegni personali, per il prezioso contributo portato. In rappresentanza dei Corecom è stato designato Filippo Lucci. L'ufficio di Presidenza risulta composto da: Franco Mugerli (Presidente), Maria Eleanora Lucchin (Vicepresidente), Elisa Manna (Vicepresidente).

L'attività del Comitato nel 2010

Il Comitato ha tenuto 20 sedute plenarie e 60 sedute di sezioni di carattere istruttorio. Sono state realizzate 4 audizioni. In seduta plenaria si è incontrato con il dott. Claudio Brachino, direttore di Videonews, testata giornalistica 'trasversale' alle reti Mediaset. Sempre in seduta plenaria si è svolto un altro incontro con il dott. Giovanni Toti, direttore di Studio Aperto, il tg di Italia 1. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è stato ricevuto in due audizioni dalla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati e dall'8ª Commissione Permanente (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato della Repubblica in merito allo schema del Decreto Legislativo "Attuazione della Direttiva 2007/65/CE", con particolare riguardo all'art. 9 "Tutela dei minori".

Tavola A - I lavori del Comitato 2003-2010

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOT
SEDUTE PLENARIE	20	13	21	22	15	23	24	22	160
SEDUTE DI SEZIONE ISTRUTTORIA	60	39	63	66	42	96	77	62	505
AUDIZIONI	4	2	4	8	4	4	3	3	32

I provvedimenti adottati

Nel 2010 l'attività del Comitato è stata intensa. Lo confermano i dati riguardanti gli atti prodotti rapportati agli anni precedenti.

I casi considerati sono stati più numerosi: 320 nel 2010 (264 nel 2009; 228 nel 2008). Così pure i procedimenti instaurati: 112 nel



2010 (89 nel 2009; 69 nel 2008). Particolarmente significativo il dato delle violazioni accertate (ALL.2): 72 nel 2010 (erano state 46 nel 2009 e 28 nel 2008).

Di poco superiore a quello dell'anno precedente il numero delle delibere di raccomandazione (ALL.3): 23 nel 2010 rispetto alle 20 del 2009. Si tratta di casi in cui, pur non riscontrando violazione al Codice, il Comitato ritiene di fornire alle Emittenti un orientamento e un'azione suasiva.

Incremento anche se contenuto delle segnalazioni preliminari inviate all'Agcom (25 nel 2010, erano state 23 nel 2009). Per lo più riguardano la programmazione notturna, nella quale il Comitato non ha competenza di intervento, in particolar modo trasmissioni "a luci rosse" diffuse da emittenti locali o satellitari. In questi casi il Comitato, senza avviare procedimento istruttorio, provvede a trasmettere direttamente la segnalazione all'Agcom per l'eventuale seguito di competenza.

Nel corso del 2010 il Comitato ha adottato anche 3 documenti di indirizzo: un documento per l'apposizione di segnaletica in caso di servizi televisivi con immagini storiche di contenuto problematico; una lettera aperta alle Emittenti su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassinii; una lettera aperta a tutte le Emittenti sull'interpretazione della definizione di "programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta" (Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, Art. 2.2).

Tavola B - Atti prodotti dal Comitato 2003-2010

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOT
CASI CONSIDERATI	320	264	228	339	296	379	512	355	2693
PROCEDIMENTI INSTAURATI	112	89	69	112	98	119	146	90	835
VIOLAZIONI ACCERTATE	72	46	28	37	31	47	53	32	346
DELIBERE CON RACCOMANDAZIONI	23	20	36	36	40	38	39	24	256
DOCUMENTI DI INDIRIZZO	3	2	2	5	4	6	7	9	38
SEGNALAZIONI PRELIMINARI ALL'AGCOM	25	23	3	36	19	11	48	16	181



Nel 2010 si è registrato un preoccupante incremento delle violazioni accertate: quasi il 60% in più rispetto a quelle del 2009 e il 150% in più rispetto a quelle del 2008. Un segnale allarmante che non può essere sottovalutato e che deve fare riflettere. In parte è riconducibile all'aumentata offerta televisiva e al conseguente aumento di programmi inadatti a un pubblico di minori. Tuttavia il Comitato ha riscontrato un significativo incremento di violazioni anche nella programmazione delle emittenti generaliste di Mediaset e Rai, che sollecita l'urgenza di attivare una sempre maggiore attenzione alla tutela dei minori nelle programmazioni televisive.

Rai ha ricevuto 19 risoluzioni: erano state 14 nel 2009. Più che triplicate le violazioni accertate a Mediaset: 23 nel 2010 (erano state 7 nel 2009). Come già nel 2009, una sola risoluzione per La7. Cresce anche il numero delle violazioni contestate dal Comitato alle emittenti satellitari. Attribuite a Sky 17 risoluzioni (non ne aveva ricevute nessuna nel 2009) e 7 ad altre emittenti satellitari (erano state 20 nel 2009). Infine 5 risoluzioni ad altre emittenti.

Tavola C - Violazioni per emittente 2003-2010 *

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOT
RAI	19	14	12	10	7	13	14	11	100
MEDIASET	23	7	6	9	18	17	28	14	122
LA7	1	1	/	3	2	3	5	4	19
TELEVISIONI									
SKY	17	/	5	7	1				30
SATELLITARI	7	20	3	6	/	/	/	/	36
ALTRE	5	4	2	6	3	14	6	3	43

* I dati del 2006 riguardano il periodo maggio-dicembre 2006

* Non c'è corrispondenza tra violazioni accertate e il totale delle violazioni per Emittente in quanto talvolta una risoluzione riguarda più Emittenti.

Risoluzioni per generi di programmi

Tavola D - Risoluzioni di violazione per genere di programma 2006-2010

9

	2010	2009	2008	2007	2006	TOT
FILM/TELEFILM	35	9	10	16	9	79
FICTION	2	2	1	/	/	5
REALITY	2	/	1	/	2	5
INTRATTENIMENTO	2	5	5	5	8	25
INFOTAINMENT	18	1	3	2	/	24
CARTONI ANIMATI	4	1	/	1	2	8
INFORMAZIONE	2	4	5	6	8	25
PUBBLICITÀ	/	5	2	3	1	11
CARTOMANZIA	1	2	/	/	/	3
LOTTO	2	11	1	/	/	14
ALTRO	4	6	1	4	1	16
PROMOZIONI CANALI HARD E HOTLINE						

N.B. I dati relativi alla classificazione per genere degli anni 2003-2005 non sono attualmente disponibili.

Film, telefilm e fiction

La metà delle violazioni accertate dal Comitato nella programmazione televisiva riguardano film e telefilm. Se anche negli anni precedenti questi generi di programmi erano stati al primo posto per numero di violazioni, si registra un incremento allarmante. Le risoluzioni adottate per film e telefilm nel 2010 sono state 35: il triplo di quelle riscontrate nel 2009 (9) e del 2008 (10). Le risoluzioni per fiction sono state 2, in media con gli scorsi anni.

Per comprendere questa preoccupante crescita, occorre analizzare meglio il dato. Delle 35 risoluzioni accertate: 30 riguardano film, mentre solo 5 sono relative a telefilm.

La metà dei film risultano vietati ai minori di 14 anni. Tutti i 15 film trasmessi da Sky sanzionati dal Comitato sono classificati vietati ai minori di 14 anni dalla Commissione di revisione cinematografica del Ministero dei Beni Culturali. Anche l'emittente locale TN ha trasmesso un film vietato ai minori di 14 anni. Un fatto questo particolarmente grave, in quanto la trasmissione è avvenuta in orario di televisione per tutti (7.00 - 22.30), nonostante lo specifico divieto presente sia nella normativa del T.U.-Testo Unico della radiotelevisione del 2005 e ancor più nelle modifiche apportate al T.U. dal c.d. Decreto Romani, che all'art. 9, comma 4



ribadisce che: *“I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00”*. Per un approfondimento della problematica si rimanda ad altra parte di queste Linee di Consuntivo.

E' interessante analizzare anche su quali reti sono stati trasmessi gli altri 16 film. Solo 5 sono stati diffusi dalle reti generaliste (di cui 3 Rai e 2 Mediaset); 9 sui nuovi canali del digitale terrestre in chiaro (di cui 7 Rai e 2 Mediaset); 2 su un canale digitale terrestre a pagamento (di cui 1 Mediaset, 1 Studio Universal).

Questi dati sono un'ulteriore e preoccupante conferma di quanto il Comitato negli anni ha ribadito: se da un lato va richiamato il prioritario e inderogabile rispetto delle norme vigenti riguardo all'inammissibilità di film vietati ai minori di 14 anni tra le ore 7.00 e le ore 22.30, va altresì riaffermato che, per la diversa fruizione del mezzo televisivo rispetto al cinema, la classificazione di un film libero da divieti per la visione al pubblico in sala non può comunque costituire automatismo per una sua diffusione televisiva in orario di televisione per tutti. La sua programmazione implica un'attenta valutazione dei contenuti, la scelta di un'adeguata fascia oraria, l'eventuale adozione di avvertenze e segnaletica, la presenza di una programmazione alternativa nel caso di un'Impresa che gestisca più di una rete con programmazione a carattere generalista, in casi particolari una sua collocazione fuori dall'orario di televisione per tutti. E' quanto richiede il Codice: *“Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori”* (art. 2.4).

Se metà delle contestazioni nella trasmissione di film costituiscono violazione al divieto di programmazione di film vietati ai minori di 14 anni in orario di televisione per tutti, le altre risoluzioni riguardano i contenuti proposti, la collocazione oraria, l'assenza di segnaletica o una segnaletica inadeguata, la mancata controprogrammazione.

Il Comitato ha riscontrato l'inidoneità di alcuni film alla collocazione in orario di televisione per tutti e ha raccomandato lo spostamento dopo le 22.30 in caso di nuova programmazione. E' il caso di *Il patto dei lupi* (Rai4), per essere *“caratterizzato da situazioni estreme di violenza e perversione, suscettibili di turbare i telespettatori giovanissimi”*. Analoga valutazione anche per *Black Dahlia* (Rai4): *“Non si ritiene che il buon livello qualitativo della pellicola valga a compensare il messaggio complessivo e la violenza innegabile delle situazioni di estrema brutalità e perversione”*. Infine *Viol@* (Iris): *“Il film, per numerose scene a sfondo erotico e per il carattere esplicito e al tempo stesso coinvolgente della rappresentazione, è inadatto ad un pubblico di minori che hanno bisogno di un processo di familiarizzazione con la sfera sessuale di tipo progressivo e non psicologicamente invasivo.”*



Non idonea alla collocazione in orario di televisione per tutti è stata giudicata anche la fiction *Moana* sulla vita della pornstar Moana Pozzi (Sky Cinema 1). Il Comitato, riscontrando violazione anche per la fiction *L'onore e il rispetto* (Canale 5), per “il tasso di violenza e di scabrosità (relazione incestuosa)”, ritiene che “nel caso di una fiction autoprodotta, si possa orientare la sceneggiatura e la regia in rapporto alla prevista destinazione del palinsesto”.

Di altri il Comitato non ha contestato la diffusione in orario di televisione per tutti, ma la collocazione oraria in cui sono stati trasmessi. Si tratta di: *Fantasmî da Marte* (Rai4) alle ore 14: “Caratterizzato da scene orrifiche di cruda violenza, con insistenti immagini brutali e omicidi cruenti”; *I Soprano* (Iris) alle ore 19: “L'apposizione del quadratino rosso intermittente non giustifica, in orario tardo pomeridiano, la messa in onda di scene di violenza a sfondo sessuale”.

Altre pellicole, ritenute suscettibili di turbare i giovani telespettatori, hanno ricevuto risoluzioni di violazione per la mancanza o l'inadeguatezza di sistemi iconografici. Sono i casi di *Boat trip* (Rai Movie) “per i doppi sensi di carattere sessuale e una scena volgarissima e imbarazzante con esplicite allusioni sessuali”; *La promessa dell'assassino* (Rai4) “caratterizzato da situazioni di estrema violenza e di grande impatto emotivo”; *Wake of death* (Rai4) “per le ripetute scene di violenza e di sesso”; *Ghost Whisperer* (Raidue) per “scene impressionanti non segnalate e inadeguate ad un pubblico di minori”; *NYPD, (La7)* “per dialoghi scurrili e spinti con esplicite allusioni ad un rapporto omosessuale”. Il Comitato ha ritenuto insufficiente la segnaletica gialla adottata nella trasmissione della serie *Fisica o chimica* (Rai4) per “il potenziale rischio emulativo per gli adolescenti sicuramente attratti dalla serie, dove importanti tematiche adolescenziali - sessualità, droga, omosessualità, razzismo, alcol, suicidio - vengono affrontate in maniera superficiale e diseducativa”.

Risoluzione anche per *Ritorno a Cold Mountain* (su Raitre). Nonostante una rete Rai fosse già stata sanzionata per lo stesso film con la raccomandazione ad “una più attenta e consapevole segnalazione”, la pellicola è stata ritrasmessa con la medesima segnaletica.

Sottoscrivendo il Codice, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista si sono impegnate a garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione. Per mancanza di programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta, il Comitato ha contestato violazioni a Raiuno per aver trasmesso il film *Sangue pazzo* senza un'adeguata controprogrammazione e a Mediaset per il coordinamento dei palinsesti in prima serata il 6 agosto 2010.

Un'attenzione particolare viene svolta dal Comitato alla programmazione in fascia protetta (16-19), nella quale si presume che i minori siano presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti. Sono state accertate



te violazioni per alcuni film e telefilm trasmessi in quell'orario: *Mia moglie è un'attrice* (Raisat Cinema) “*presenta scene di sesso e di nudo, privo di avvertenze verbali o simboliche che ne segnalassero l'inidoneità alla visione da parte dei ragazzi*”; *Caino & Caino* (Retequattro) è stato ritenuto inidoneo per “*scene volgari e turpiloquio inidonee alla visione da parte dei minori e a quell'ora non supportati dalla presenza di adulti*”. Anche il telefilm *Angel* (Rai4) è stato sanzionato dal Comitato per una sequenza di tortura che “*poteva impressionare e turbare i telespettatori più piccoli*”.

Due altre risoluzioni hanno riguardato la trasmissione di film non adatti a un pubblico di minori trasmessi in fascia protetta su due canali a pagamento. Si tratta di *Mulholland drive* (Studio Universal) e *Exit in red-Uscita di sicurezza* (Mediaset Premium Energy). In ambedue i casi i film erano preceduti da un cartello iniziale che segnalava il programma ad un pubblico adulto. Due casi che hanno riproposto la problematica se anche i canali a pagamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

Oggetto di particolare dibattito in Comitato è stata la valutazione del film *Exit in red-Uscita di sicurezza*. Nella memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset è stato richiamato l'art. 34 comma 7 del d.lgs. 177/05 come modificato, che richiede che le Emittenti siano tenute a garantire l'applicazione di “*specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19*”. Secondo Mediaset, la tipologia dell'offerta Premium Cinema racchiude precise misure tutelanti per il pubblico di minori quali: 1) la natura a pagamento del servizio, che costituisce di per sé una barriera alla visione libera; 2) la connotazione del canale in abbonamento, che è ben chiara e quindi il palinsesto di Premium Cinema Energy si rivolge ad un pubblico settoriale, con predisposizione all'avventura e al genere action movie; 3) le avvertenze specifiche; 4) la guida interattiva, che propone, oltre ai titoli, anche schede riassuntive dei prodotti. Tutto quanto sopra, ad avviso dell'Emittente, risponde adeguatamente a quanto prescritto dalla norma.

In risposta il Presidente del Comitato ha richiamato l'art. 34 comma 6 del d.lgs. 177/05 come modificato, che ribadisce: “*Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori*”. Inoltre, come norma ulteriormente aggiuntiva (ed il collegamento logico risulta dall'espressione “*altres*”, dal richiamo al Codice e agli stessi soggetti di cui al comma 6) il comma 7 riconferma, in termini generali, uno speciale obbligo di osservare una protezione particolare con controllo sulla programmazione sia nella fascia oraria 16-19 sia all'interno dei programmi rivolti ai minori. E' evidente - ha concluso il Presidente - che la fascia protetta, come pure i programmi direttamente rivolti ai minori, non tollerano eccezioni di protezione o tentativi di espedienti interpretativi, che aggirino i divieti posti in modo specifico e di

carattere orario, trattandosi di norme speciali di tutela. Ogni diversa interpretazione porterebbe a svuotare di ogni contenuto ed efficacia concreta le disposizioni dei commi 6 e 7.

Dopo ampia discussione, il Comitato ha deliberato di non sospendere le valutazioni su eventuali casi sollevati che presentino la problematica in discussione, pur chiedendo un'interpretazione della norma al Ministero e ha approvato una risoluzione di violazione, sulla quale Mediaset ha fatto opposizione con un ricorso in sede amministrativa presso il Tar del Lazio.

Programmi di infotainment e di intrattenimento

Un dato allarmante che deve fare riflettere. Dopo film e telefilm, il maggior numero di violazioni riscontrate dal Comitato sono avvenute nei programmi di intrattenimento nei quali le notizie di attualità e di cronaca diventano occasione di talk show. Un genere che ha preso il nome di “infotainment”, in cui capita spesso che l'approfondimento giornalistico ceda il posto al dettaglio curioso e al chiacchiericcio, il confronto di opinioni talvolta si annulli in un vociare sovrapposto e i toni si alzino fino a trascendere in rissa. La notizia così diventa spettacolo e, se è capace di attrarre pubblico, come in ogni spettacolo di successo viene replicata continuamente. Non interessano più altre notizie, la notizia è una sola. Diventa caso mediatico che prende la scena per più giorni, più settimane e anche più mesi. Non è tanto importante aggiungere qualcosa alla notizia, ma stare sulla notizia, dilatare gli aspetti più accattivanti e morbosi, riproporla ossessivamente, catalizzarne l'ascolto. In un cortocircuito tra televisione e utenti, si è incapaci di staccare la spina. “*The show must go on*”, lo spettacolo deve continuare. Tutto questo senza distinzione di fasce orarie. Al mattino, ma soprattutto al pomeriggio e purtroppo anche nella fascia protetta, troppo spesso sono stati proposti programmi di infotainment inadatti a un pubblico di minori all'ascolto.

Nel 2010 i programmi di infotainment sanzionati dal Comitato sono stati 18, pari al 25% di tutte le violazioni accertate (era stata solo 1 nel 2009). Di questi: 10 risoluzioni sono state riscontrate a programmi su Canale 5; 6 a programmi di Raiuno; 1 a Sky; 1 a DeeJay Tv.

Altre 2 risoluzioni sono state date a programmi di intrattenimento (nel 2009 erano stati 5).

Lo scorso anno sono stati in particolare due i casi mediatici riproposti anche da programmi di infotainment in orario di televisione per tutti e anche in fascia protetta, oggetto di ripetute segnalazioni e di valutazioni da parte del Comitato: la vicenda di Piero Marrazzo (Presidente della Regione Lazio coinvolto in un affare di transessuali e di droga) e la storia di Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana assassinata in ambito familiare. Questi casi sono stati occasione per dibattere tematiche delicate, come



quelle legate ai diversi orientamenti sessuali, la transessualità, l'identità e i cambi di genere, il sesso compulsivo, la prostituzione maschile e femminile, le webcam girls, la droga, le violenze e le follie omicide familiari, le violenze che coinvolgono adolescenti.

Qualche esempio. In una risoluzione al programma *Mattino Cinque* (Canale 5) si legge: *“Non appaiono idonei alla programmazione in orario di televisione per tutti l'intervista alla trans Efe, la quale racconta, in termini disinibiti, molti particolari della propria professione di prostituta; si rileva altresì che la stessa conduzione indulge in un'esplicita forma di rispetto della presunta professionalità del trans”*.

Anche Barbara D'Urso, in *Pomeriggio Cinque* (Canale 5), programma in onda sempre in fascia protetta, ha proposto, come si legge nella risoluzione, *“un'intervista lunga e particolare alla 'trans più bella d'Europa' sottotitolata: 'Efe Bal: ecco perché ho iniziato a vendere il mio corpo'”*.

Altre puntate del programma sono state sanzionate dal Comitato per *“la collocazione oraria di temi così delicati come quelli legati all'identità sessuale, assolutamente inadeguata e fortemente lesiva dell'integrità psichica e morale dei minori che si presuppongono soli all'ascolto avanti al televisore”*. È il caso ad esempio dell'intervista a Vladimir Luxuria, sull'intenzione da parte dell'ex parlamentare di passare chirurgicamente dal sesso maschile a quello femminile. In un'altra puntata dello stesso programma sono state proposte, tra l'altro, la testimonianza di *“un transessuale che ha appena subito l'operazione per cambiare sesso e di Beatrice, all'anagrafe Giuseppe, di professione meccanico, dalle sembianze femminili, che vorrebbe risposarsi per la terza volta con una donna. Viene anche affrontato il tema transessualità e figli portando ad esemplificazione, di discorsi già di per sé disorientanti, le foto dell'unico uomo 'incinto' al mondo che ha dato alla luce ben tre bambini”*.

Ancora in *Pomeriggio Cinque* un dibattito sul tema della *“trans-mania, ovvero perché i trans piacciono tanto agli uomini?”* ha fatto scaturire in studio *“un acceso dibattito con gravi cadute di stile - si legge nella risoluzione - su un tema così delicato, trattato in modo poco scientifico, confusionario e superficiale in orario di fascia protetta”*. In un'altra puntata si è discusso di gigolò e di integratori per stimolare il desiderio sessuale. Un'altra è stata dedicata al fenomeno delle webcam girls, con interviste a ragazze che si spogliano a pagamento su Internet in chat erotiche, fornendo anche l'indirizzo di uno di questi siti web, pur se specificando che sono per adulti. Infine, una puntata è stata dedicata al *“sesso compulsivo”* con una quanto mai discutibile scelta di soggetti e di esemplificazioni proposte.

Anche i programmi pomeridiani di infotainment di Rai in fascia protetta hanno dedicato ampi servizi e dibattiti a queste tematiche. Una puntata di *La vita in diretta* su Raiuno ha proposto servizi dal titolo *“Trans come trasgressione. I viados a Roma”*, *“Sesso, droga e notti da sballo”*, *“Roma. Ecco come si compra la cocaina”*, *“Sesso e cocaina. Parla una escort”*. In un'altra puntata di *La vita in diretta*, la storia di due ragazze straniere costrette a prosti-



tuirsi e il racconto dettagliato delle sevizie subite dalle due donne da parte degli aguzzini, accompagnato da immagini impressionanti, sono stati oggetto di risoluzione del Comitato che, *“pur riconoscendo il valore di denuncia della trasmissione, contesta la scelta di affrontare un tema tanto delicato e turbativo per i minori in piena fascia protetta”*. Ancora su *La vita in diretta* servizi su *“Ambra ballerina di night. Uso il mio corpo per vivere bene”*, oppure sulle webcam girls con intervista a Eva, la quale dimostra che *“la webcam girl guadagna molto di più di una segretaria”*.

Anche quello della minorenne Sarah Scazzi è diventato caso mediatico. Vicenda che è stata riproposta continuamente tutti i giorni anche in fascia protetta sulle reti Rai e Mediaset, come documentano i riscontri del Comitato e le risoluzioni assegnate. Trasmissioni che si sono articolate tutte in un'ampia trattazione del caso, con *“l'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni e immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori, la reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose”*, che invece il Comitato aveva raccomandato di evitare nella *“Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini”* del 15 ottobre 2010, peraltro del tutto disattesa. Puntate che hanno suggerito ampi servizi sugli omicidi tra le mura domestiche, fino a riproporre persino, in una puntata di *Domenica in - L'Arena* su Raiuno una ricostruzione con attori di un interrogatorio di Michele Misseri, nel quale venivano riportati fedelmente i dettagli e le modalità dell'uccisione della ragazza.

Il Comitato ha inoltre sanzionato Sky Tg24 e DeeJay Tv per il medesimo programma. Si tratta dello spezzone, riproposto senza alcun avvertimento, del monologo di Daniele Luttazzi ripreso dal programma in diretta Rai per una notte, caratterizzato insistentemente da turpiloquio e scurrilità, linguaggio crudo, esplicito e pieno di comparazioni sessuali molto volgari. Infine, anche due programmi di intrattenimento hanno ricevuto risoluzioni. Sanzionando una puntata di *Uomini e donne* (Canale 5) il Comitato ha osservato che il programma *“riproponendo la formula del gioco di coppia, in cui i giovani dei due sessi competono per essere prescelti da un lui o da una lei in cerca di un partner, comporti oggettivamente il rischio di una banalizzazione e volgare spettacolarizzazione a danno dell'educazione sentimentale dei giovani telespettatori”*. Infine, anche una puntata di *Blob* (Raitre) ha ricevuto risoluzione per aver riproposto *“estratti delle dichiarazioni processuali della vittima, allora 13enne, sulla violenza subita da Roman Polanski, per le domande esplicite di pratiche sessuali e le risposte crude, risultate inidonee ai minori in quanto suscettibili di creare forte turbamento”*.

Per le criticità riscontrate in diverse puntate di programmi di infotainment (tra i quali *Pomeriggio Cinque* e *Domenica Cinque*) che fanno riferimento a Videonews, testata giornalistica 'trasversale' alle reti Mediaset, il Comitato ha chiesto al Direttore dott. Claudio Brachino la



disponibilità a un confronto.

Il Comitato ha evidenziato la tendenza a privilegiare la spettacolarizzazione all'approfondimento e ha evidenziato la scelta dei temi trattati e dei linguaggi usati considerati inadatti a un pubblico di minori all'ascolto, anche in fascia protetta.

Claudio Brachino ha riconosciuto che la conduzione di talk show affidata a donne provenienti dal mondo dello spettacolo - seppur affiancate da giornalisti professionisti - può talvolta portare ad affrontare i temi con toni più enfatici e a premiare la 'bagarre'. Si è viceversa sempre più convinti - ha continuato il Direttore - che le risse non fanno aumentare gli ascolti: per questo la Produzione ha deciso di limitare la presenza di opinionisti litigiosi e non proporre immagini forti. Se l'individuazione del linguaggio è un tema di costante attenzione, la scelta dei temi da affrontare nel corso di un programma è, invece, molto più problematica ed espone più facilmente a errori. Forse - ha concordato Brachino con quanto richiesto dal Comitato - una soluzione potrebbe essere quella di eliminare 'a priori' alcuni argomenti soprattutto dai programmi in onda nel pomeriggio, quale è *Pomeriggio Cinque*.

Il Comitato ha accolto positivamente questa disponibilità e ha in conclusione sottolineato che, pur riconoscendo che l'Azienda ha i suoi obiettivi da conseguire e le sue dinamiche da rispettare, è altresì necessario sempre anche tenere ben presenti le esigenze dei minori. Congedando il Direttore, gli ha chiesto di trasmettere a tutti i suoi collaboratori questa precisa consegna: nell'ideazione e nella realizzazione dei loro programmi abbiano sempre presente l'utente 'bambino' e comunque minore, come se fossero i loro figli.

L'informazione

In seguito a frequenti segnalazioni, il Comitato è stato chiamato a valutare servizi giornalistici trasmessi in fascia protetta. La collocazione di un telegiornale in questa fascia oraria può rappresentare una risorsa per i ragazzi, ma anche un elemento complesso per i suoi contenuti. Si tratti di notizie di cronaca nera, spesso coinvolgenti minori, accompagnate da immagini di violenza, come pure di servizi di gossip che offrono al pubblico giovanile una discutibile percezione del mondo, o anche della promozione di programmi che, non a caso, sono collocati fuori dall'orario di televisione per tutti per la problematicità degli argomenti trattati. Occorre, infine, evidenziare il rischio che può avere il contenuto di un flash informativo di un'edizione che interrompe una programmazione specificatamente destinata ai minori.

Il Comitato ha riscontrato violazioni in un'edizione di *Studio Aperto*. A proposito di un servizio su "*Licantropi e donne vampiro*", ha rilevato che "si



caratterizzava per numerose immagini di forte impressionabilità ed estremo raccapriccio. Il registro funzionale menzionato nella memoria difensiva dell'emittente non attenua la forza evocativa del filmato e i rischi di un potenziale turbamento nei telespettatori più piccoli”.

Per queste ragioni il Comitato ha ravvisato la necessità di un incontro con il direttore di *Studio Aperto* Giovanni Toti, che ha accolto l'invito. Ribadendo che va conciliata la sensibilità del pubblico con l'esigenza della cronaca e dell'attualità, Toti ha affermato che nella sua redazione si pone una grande attenzione nell'evitare effetti emulativi, nel non fungere da cassa di risonanza e nel tutelare l'identità dei minori coinvolti nei fatti di cronaca.

Allo stesso tempo, ha sostenuto che non si può abdicare al ruolo critico del giornalista e che anche la notizia di cronaca nera, riguardante un minore, va data con le dovute cautele, ma non può essere sottaciuta. Si è detto del parere che, se un episodio di omicidio può creare turbamento in un minore, certo non potrebbe mai farlo una notizia di cronaca rosa. Infine, ha proposto al Comitato di organizzare una tavola rotonda insieme a tutti i competitor che fanno informazione in fascia protetta.

Il Comitato, ribadendo che non è in discussione la libera scelta editoriale della testata e ancor meno l'autonomia professionale del direttore e dei giornalisti, ha richiamato alcuni recenti casi riscontrati nelle edizioni di *Studio Aperto* e ha rinnovato l'invito ad una maggiore attenzione alle modalità con cui vengono esposte certe notizie. Ha espresso, infine, l'auspicio che sia possibile conciliare la completezza informativa e l'originalità che legittimamente caratterizzano *Studio Aperto* con la collocazione di quella edizione in fascia protetta e con le attenzioni che ne debbono conseguire, che le Emittenti, sottoscrivendo il Codice, si sono impegnate a rispettare.

Ha ricevuto una risoluzione anche un servizio trasmesso in un'edizione di *Tgcom* in onda su Italia 1 in fascia protetta. Inserito tra la prima e la seconda parte del film di animazione *Tom & Jerry*, *Tgcom* ha aperto con la notizia di cronaca nera dell'uccisione a Padova di un bimbo di tre anni da parte della madre: *“La rapidità del passaggio tra la fine della prima parte del cartone e l'inizio del notiziario - si legge nella risoluzione - lascia presumere che i minori all'ascolto non siano stati in grado di capire la cesura tra le diverse tipologie di programma”.*

Reality

Nell'imminente avvio della decima edizione del programma *Grande Fratello* su Canale 5 e della settima edizione del programma *L'isola dei famosi* su Raidue, il Comitato ha inviato una lettera a queste Emittenti.

Richiamando precedenti delibere, ha ribadito che *“considerata la delicatez-*



za della materia, il Comitato si aspetta che le emittenti facciano, nella loro autonomia, scelte responsabili gestendone con ogni oculatezza contenuti, protagonisti, stili, in ogni caso rinunciando a 'finestre' all'interno della fascia protetta". Come pure il Comitato ha detto di attendersi che "le Emittenti provvedano a impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti col Codice di autoregolamentazione, fissando tempestivamente opportune clausole sanzionatorie e quindi dissuasive".

Nell'esprimere contrarietà e preoccupazione nel constatare che invece anche nelle nuove edizioni era stata programmata una finestra in fascia protetta, il Comitato ha richiamato le Emittenti agli impegni assunti nella sottoscrizione del Codice riguardo alla protezione specifica da applicare nella fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e alla protezione rafforzata da applicare nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso anche se supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).

Nell'auspicare il rafforzamento dell'attenzione dovuta, il Comitato ha sollecitato, più che ad interventi di carattere successivo, all'attivazione di meccanismi atti a prevenire situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori contrastanti con il Codice di autoregolamentazione.

Una puntata del programma *Grande Fratello*, trasmesso da Premium Extra 2 e Canale 5, è stata oggetto di risoluzione da parte del Comitato per un'espressione gravemente offensiva dei sentimenti religiosi. Il Comitato ha ritenuto che "il largo spazio riservato alla blasfemia pronunciata alimenti dubbi circa l'effettiva intenzione di chiudere un episodio deplorabile, quasi che si preferisca, ad un sobrio epilogo, un'amplificazione a fini spettacolari".

In seguito a diverse segnalazioni che hanno espresso sentimenti di sbigottimento, sdegno e indignazione per un gioco di dubbio gusto (presentava analogie con la flagellazione di Cristo) avvenuto nella casa del *Grande Fratello*, avvenuto nella notte del 12 febbraio 2010, il Presidente del Comitato ha trasmesso segnalazione ad Agcom e ha chiesto a Mediaset se l'Emittente intendesse sanzionare i concorrenti per l'accaduto, che offende profondamente la sensibilità di credenti e non credenti.

Infine, in tema di reality, anche una puntata del programma *Amici* (Canale 5) trasmesso in fascia protetta, nella quale una ragazza mostra il suo disagio nell'eseguire un balletto sexy e si rifiuta di portare a termine l'intera coreografia richiesta, ha ricevuto una risoluzione "per un messaggio del tutto diseducativo ai minori all'ascolto".



Cartoni animati

smessi in orario di televisione per tutti è stata nuovamente oggetto di attenzione e di risoluzioni da parte del Comitato. Si tratta de *I Griffin* e *American Dad* (trasmessi su Italia 1 in primo pomeriggio e su Fox in primo pomeriggio e in fascia protetta) e di *The Life & Times of Tim*, in onda su DeeJay Tv alle ore 19. Le puntate si caratterizzano per un uso reiterato di riferimenti e linguaggio crudi, a tratti scurrili, spunti di violenza, situazioni sessualmente allusive o esplicite, discutibili allusioni a sentimenti fondamentali. I cartoni sono stati contrassegnati con un bollino giallo su Italia 1, da un cartello iniziale di inidoneità ai minori su DeeJay Tv, mentre su Fox sono andati in onda senza alcuna avvertenza o segnaletica, fatto questo ancor più grave per la trasmissione di *American Dad* in fascia protetta.

Il Comitato ritiene che l'asserita destinazione del prodotto ad un pubblico più maturo, indipendentemente dagli avvertimenti inseriti, non escluda affatto la presenza davanti al televisore di un pubblico di minori, a maggior ragione per l'attrattiva e la presunzione di idoneità che accompagnano la tecnica del cartone. Il registro comico-grottesco non sembra comportare attenuazione di effetti negativi sui telespettatori più piccoli presenti davanti alla tv nell'orario dell'abituale pausa pranzo, in orario preserale, quando non anche in fascia protetta. Al contrario, incoraggia un ascolto inavvertito con possibile effetto quanto meno di banalizzazione, se non di legittimazione, di situazioni e linguaggio chiaramente diseducativi.

Una problematica questa non nuova, oggetto anche in passato di interventi da parte del Comitato indirizzati in particolare a Mediaset. Con lettera del 20 aprile 2010, Mediaset comunicava di star mettendo in atto alcune cautele riguardo la programmazione dei due cartoni. Rispondendo a Mediaset con lettera del 30 aprile 2010, il Presidente ricordava che i rilievi sollevati e le proposte avanzate dal Comitato, come anche gli stessi impegni dichiarati dall'Emittente - tra i quali lo spostamento della programmazione di *American Dad* in orario di seconda/terza serata - erano stati per lo più ad oggi disattesi. Auspicava che il "controllo dei contenuti delle singole puntate dei cartoni in oggetto", annunciato nella lettera di Mediaset, risultasse più efficace di analoghi impegni precedentemente assunti. Prendeva atto delle assicurazioni riguardanti l'impegno a esaurire la programmazione di *American Dad* e *I Griffin* entro fine maggio e a sospendere poi definitivamente la messa in onda nello 'slot' del primo pomeriggio, ripensando per gli eventuali nuovi passaggi televisivi a una collocazione oraria maggiormente tutelante per il pubblico dei minori. Pur riconoscendo la maggiore cautela adottata dall'Emittente con l'adozione del bollino giallo fisso, il Comitato non riteneva tale segnaletica sufficiente, ma chiedeva l'apposizione immediata del bollino rosso fisso per tutta la durata della programmazione dei cartoni animati e invitava l'Azienda al rispetto di quanto richiesto.

Questa lettera del Comitato è stata fatta oggetto di opposizione da parte di Mediaset tramite ricorso al Tar del Lazio.



Cartomanzia, lotto e promozione di canali hard e hotline

Nel 2010 sono sensibilmente diminuite le risoluzioni di violazione notificate dal Comitato riguardanti programmi di cartomanzia e di previsioni del Lotto, che contrastano quanto previsto dal Codice e dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Sono risultate inferiori anche le risoluzioni riscontrate dal Comitato a emittenti satellitari che, in orario di fascia protetta, hanno promosso abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici o decoder con hot card per la visione di film pornografici.

Delibere con raccomandazioni

Le risoluzioni fino ad ora documentate si riferiscono a violazioni del Codice accertate e adottate dal Comitato, che determina anche le modalità con le quali l'Emittente ne debba dare notizia. Invece, con le delibere di raccomandazione relative ad alcuni programmi il Comitato, pur non ritenendo di dichiarare violazione del Codice, intende fornire orientamenti con l'obiettivo di esercitare un'azione suasive nei confronti delle emittenti.

Il Comitato ha più volte richiamato le Emittenti ad una più attenta e consapevole valutazione dei programmi da inserire nei palinsesti. È il caso del reality show *Fist of Zen* su MTV per il quale *“si riconfermano gli elementi di problematicità del programma relativi all'alto rischio emulativo e al fatto che l'avviso che precede il programma non contiene l'avvertimento che la trasmissione è inadatta ai minori”*.

Talvolta questa raccomandazione è stata accompagnata dalla richiesta, in caso di riprogrammazione, di un rafforzamento della segnaletica adottata. Per il film *30 giorni di buio* su Italia 1 il Comitato ha chiesto all'Emittente *“una più responsabile valutazione delle pellicole destinate ad orario di televisione per tutti. Nel caso di una riprogrammazione del film in oggetto si richiede l'apposizione di una segnaletica rossa permanente”*. Analoga raccomandazione anche per il film *La leggenda di Beowulf* (Italia 1). Anche per il film *Il Prescelto* (Canale 5) si è raccomandata una segnaletica più consona in caso di riprogrammazione.

In considerazione dello zapping del consumo televisivo, il Comitato ripetutamente ha evidenziato la necessità di una più chiara segnaletica e ha richiesto che tale avvertenza permanga per tutta la durata del programma e non soltanto all'inizio della trasmissione o dopo le interruzioni pubblicitarie.

Per il film *Pantaleon e le visitatrici* (RaiSat Cinema) è stata fatta raccomandazione *“all'inserimento di una più articolata e visibile segnaletica”*. Analoga



raccomandazione anche per il film *Cloverfield* (Rai4). Il film *Una moglie bellissima* (Canale 5) ha ricevuto una raccomandazione perché “questa tipologia di film non venga segnalata con bollino verde in quanto il genere di commedia non giustifica in ogni caso il ricorso gratuito al turpiloquio e alla volgarità”.

Il Comitato ha espressamente richiesto che programmi con forti criticità vengano contrassegnati con bollino rosso permanente. Per il film *The Departed-Il Bene e il Male* (Italia 1) all'Emittente è stato raccomandato “l'inserimento di una segnaletica rossa permanente, nel caso di un'eventuale replica del film”. Segnaletica rossa permanente e uno spostamento d'orario non a ridosso della fascia protetta sono stati chiesti anche per alcune puntate del programma *Capogiro* (Italia 1) e per il film *Boat Trip* (Italia 1). Per alcuni programmi fortemente problematici il Comitato ha richiesto, negli eventuali nuovi passaggi televisivi, lo spostamento ad una collocazione fuori dall'orario di televisione per tutti dopo le 22.30 e l'apposizione del bollino rosso fisso per tutta la durata della programmazione. E' quanto ha raccomandato per due cartoni animati: *Friday* (Deejay Tv) e *I Griffin* (Italia 1).

Spesso si è riscontrata la presenza di singole scene non adatte ad un pubblico di minori all'interno di un programma proposto per tutti o in una puntata di una serie di telefilm per tutti. Nel caso del telefilm *Ghost Whisperer* (Raidue) ha raccomandato “una più attenta selezione delle puntate destinate alla programmazione nel primissimo pomeriggio e all'inserimento di una segnaletica permanente nel caso di contenuti visivi forti”.

Anche la presenza di singoli partecipanti ad una trasmissione può risultare problematica. Un richiamo in tal senso è stato rivolto a due reality show. A *Grande Fratello 10* (Canale 5) è stata inviata una raccomandazione “ad una maggiore attenzione nella scelta dei partecipanti e degli ospiti, nonché ad evitare situazioni e conflitti prevedibili che portano inevitabilmente alla banalizzazione di temi seri e delicati come quello dell'educazione sentimentale, soprattutto in trasmissioni particolarmente seguite dai giovani”. Raccomandazione anche per *L'Isola dei Famosi* (Raidue) “ad una maggiore attenzione nella scelta dei concorrenti, tanto più necessaria per una trasmissione in diretta, affinché linguaggio e modelli comportamentali trasmessi siano sempre improntati al rispetto costante degli utenti”.

Un'attenzione da rafforzare per la programmazione della fascia protetta, nella quale il Codice richiama ad “un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.” (art. 3.1). Nel caso del reality *Lo show dei record* (Canale 5) il Comitato ha invitato “ad una maggiore attenzione editoriale, nella scelta delle scene, per la composizione di promo destinati proprio alla fascia protetta” e ha raccomandato “la messa in onda di promo come quelli in questione fuori da tale orario, poiché la riconoscibilità dell'impronta comica dello stesso non è facilmente identificabile dai più piccoli all'ascolto”.

Due puntate del programma *Blob* (Raitre) sono state richiamate “all'esi-



genza che una rubrica, pur caratterizzata da atipicità, ma collocata in pieno orario di televisione per tutti, non si consideri esonerata dal rispetto e dalle norme a tutela dei minori”.

Il Comitato ha inviato raccomandazioni anche riguardo alla trasmissione di servizi e programmi di informazione, per l'applicazione del Codice, che all'art. 2.3 prescrive di evitare immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessari alla comprensione delle notizie, sequenze particolarmente crude, notizie che possano nuocere all'integrità psichica o morale dei minori. Inoltre, il Codice impegna i giornalisti a dare un preavviso agli ascoltatori nel caso di immagini e parole particolarmente forti; al rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Codice e dalla Carta di Treviso nel caso di episodi in cui sono coinvolti i minori.

Qualche esemplificazione. Un'edizione delle 13.30 del Tg1 è stata richiamata all' *“esigenza di attenersi, tanto più nell'edizione di buona diffusione, a quanto, per la tutela dei minori, il Codice di autoregolamentazione stabilisce anche prevedendo l'obbligo di avvertire i telespettatori”*. Analoga avvertenza anche per il programma *Il fatto del giorno* (Raidue) il 4 marzo 2010 per il quale è stata sollecitata l'attenzione *“sull'esigenza di curare in ogni caso le forme di avviso a tutela dei minori”*. Un'edizione del Tg3 delle 14.30 ha avuto raccomandazione *“ad evitare attentamente ogni contributo al coinvolgimento di bambini in fatto di cronaca e alla loro identificazione”*. Anche per un'altra edizione il Tg3, che aveva mostrato il volto del figlio di un condannato a morte iracheno, è stato richiamato a considerare *“sempre ogni bambino, quale che sia la condizione personale, sociale, religiosa o di appartenenza etnica e geografica, come uguale soggetto di diritti inviolabili e pertanto nella diffusione di immagini di minori, siano essi italiani o stranieri, ad attenersi con le stesse modalità a quelle regole che le stesse emittenti si sono volute dare con il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ”*.

Documento su servizi televisivi con immagini storiche di contenuto problematico

Tra i programmi televisivi sui quali il Comitato ha posto la sua attenzione, come già avvenuto in passato, un genere particolare è rappresentato da servizi televisivi con immagini storiche.

In questi anni sono aumentate significativamente le trasmissioni televisive di carattere storico, con crescente interesse per la storia da parte del pubblico. Lo strumento televisivo, per la sua penetrazione nella popolazione e grazie alle risorse, gli archivi e le professionalità di cui dispone, rappresenta pertanto un importante strumento per la conoscenza del nostro passato. La conoscenza della storia costituisce elemento fondamentale e imprescindibile della cultura di un popolo. Al contrario, smarrire il senso rende un popolo non solo privo delle proprie radici, ma



anche incapace di conoscere il presente e di guardare con speranza al futuro.

Il Comitato prende atto con soddisfazione di questa crescita di programmi e spazi televisivi dedicati alla storia e incoraggia le Emittenti a proseguire in quest'opera di divulgazione. Particolarmente apprezzabile è l'iniziativa della Concessionaria del Servizio Pubblico di dedicare alla storia un suo nuovo canale digitale.

Tuttavia, il Comitato ha avvertito l'esigenza di porre all'attenzione delle Emittenti il problema dell'uso di immagini storiche che possono turbare i minori all'ascolto. Queste preoccupazioni sono state esposte in un documento che è stato inviato a tutte le emittenti (ALL.4). Come in diversi casi ha avuto modo di riscontrare, alcuni programmi di rievocazioni storiche ripropongono immagini di particolare crudezza, come l'uccisione di persone o la visione di cadaveri, stragi, devastazioni e distruzioni cruente per le quali dovrebbe essere raccomandata la visione congiunta con un pubblico adulto. Il Comitato ritiene che, qualora nella fascia di televisione per tutti la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria per casi di straordinario valore storico, tale trasmissione sia preceduta da un preavviso diretto ai telespettatori o sia evidenziata con apposizione di adeguata segnaletica. Il Comitato richiede altresì che l'uso di tali immagini sia contestualizzato, in modo da non risultare gratuito e non dovuto.

Un'attenzione questa particolarmente dovuta in programmi di infotainment o contenitori nei quali l'affronto di casi di attualità può essere alternato a pagine di storia.

Tali avvertenze potranno contribuire a dare applicazione al Codice, con il quale le Imprese televisive considerano *“che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi”* (Premessa).

Lettera aperta alle Emittenti televisive su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassinii

In circostanze recenti, gli organi di informazione e la televisione hanno trattato notizie riguardanti minori vittime di efferati assassinii o di violenze. In particolare, la vicenda di Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana uccisa in ambito familiare, è diventata un vero e proprio caso mediatico, soprattutto televisivo. Sono stati trasmessi servizi giornalistici nei telegiornali, programmi e rubriche di approfondimento in contenitori che non hanno risparmiato la fascia protetta né la domenica pomeriggio, con un profluvio di dettagli morbosi e raccapriccianti per attirare la presunta (e purtroppo in parte reale) curiosità del pubblico. Simulazioni, narrazioni



dettagliate dell'incidente probatorio, persino un cortometraggio e una *docufiction*: niente è stato risparmiato su un caso che dovrebbe suscitare soltanto pietà ed orrore.

Non è superfluo sottolineare quale effetto possa avere questo tipo di informazione sui minori: viene snaturata la dimensione tragica della morte di un'adolescente, che diventa occasione di spettacolo, di visibilità per i protagonisti della vicenda, di curiosità patologica; si crea un clima di insicurezza e di paura per la propria incolumità con conseguenze gravi sull'assetto psicologico e l'equilibrio delle nuove generazioni.

Con una lettera, il Comitato ha richiamato con forza le Emittenti ad un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili episodi (ALL.5). Il doveroso ed ineludibile diritto di cronaca non può e non deve travalicare il limite, non solo del comune buon senso, ma neppure - e a maggior ragione - del doveroso rispetto della delicata fragilità emotiva legata alla fase di crescita cognitiva e critica dei minori.

Il Comitato ha fornito al riguardo anche alcune precise avvertenze. Tanto più nelle ore in cui molti minori sono davanti al televisore, e particolarmente nella fascia protetta, il Comitato chiede che: telegiornali e programmi di infotainment gestiscano con particolare misura la scelta di immagini e parole, evitando di affrontare con crudezza emotiva e/o visiva la descrizione di fatti così riprovevoli; programmi di prima serata o contenitori pomeridiani, specie se domenicali, evitino di focalizzare l'attenzione di giovani e giovanissimi telespettatori su atroci realtà di violenze che coinvolgono adolescenti loro coetanei; in modo particolare, vanno evitate interviste a minorenni su questi argomenti e va esclusa la loro partecipazione nei talk show, anche se con il consenso dei genitori.

L'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni ed immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori - sia pure suscitando disgusto, indignazione e severa condanna - possono e devono essere controllate per proteggere i minori, non trascurando di tutelare la loro sensibilità e il loro equilibrio. La reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose, il linguaggio allusivo neppure velato, non contribuiscono alla comprensione delle notizie; al contrario, alimentano incertezza e smarrimento nel minore all'ascolto e sono tanto meno giustificabili se trasmessi durante la fascia protetta.

Occorre avviare una riflessione sullo spazio dedicato dalle televisioni italiane a notizie di criminalità, ben maggiore rispetto a quello riservato dagli altri principali telegiornali europei. L'amplificazione mediatica del crimine e la sua spettacolarizzazione, se sembra premiante per l'audience, provoca assuefazione e indifferenza al male con effetti pericolosi e anestetizzanti nel tessuto culturale e sociale del nostro Paese.

Particolarmente il Servizio pubblico deve sentirsi sollecitato a invertire questa tendenza e a costituire in tal senso un riferimento anche per le



altre Emittenti. Il rinnovo del Contratto di Servizio Rai può costituire una concreta possibilità per intraprendere questa strada.

Purtroppo questo appello del Comitato, fatto proprio anche dal Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sen. Sergio Zavoli oltre che da associazioni di utenti, è stato per lo più disatteso da parte delle redazioni giornalistiche e dei programmi televisivi, se si escludono alcune lodevoli e limitate eccezioni.

Lettera a tutte le Emittenti sull'interpretazione della definizione di “programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta” (Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, art. 2.2)

In orario di televisione per tutti (con l'esclusione della fascia protetta), la programmazione, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore, deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori, le Imprese televisive si sono date taluni impegni che il Codice all'art. 2.2 così enuncia: dare esauriente e preventiva informazione relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una *fruizione familiare congiunta* e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto; adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista, garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una *fruizione familiare congiunta* almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Nello svolgimento della sua attività più volte il Comitato è stato sollecitato a verificare la conformità della programmazione televisiva a questo dettato del Codice, riscontrando talvolta diversità di interpretazioni dell'art. 2.2 riguardo alla dizione “*programmazione a fruizione familiare congiunta*”.

Per non creare ulteriori dissensi, il Comitato ha ritenuto utile fornire la sua interpretazione dell'art.2.2, secondo la quale l'espressione “*fruizione familiare congiunta*” debba riferirsi ad un programma per tutti, che non presenti aspetti problematici per i minori (ALL.6). “*Tale interpretazione del*



resto - si legge in una lettera inviata dal Comitato a tutte le Emittenti - è in linea con quanto prescritto dall'art. 34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, il quale al comma 2 stabilisce che le trasmissioni delle Emittenti televisive, anche analogiche, non debbano contenere programmi 'che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi' ”.

Le esimenti sono pertanto chiaramente identificate nell'ora di trasmissione o in accorgimenti tecnici, che devono essere tali da escludere che il minorenne assista al programma ritenuto nocivo.

Il comma 2 prosegue evidenziando che, qualora tali programmi (che presentano il carattere della nocività) siano trasmessi, debbano essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero identificati mediante la presenza di un simbolo visivo. Se ne deduce che la segnaletica iconografica in tale evenienza non possa che essere prescelta a seconda del grado di potenziale nocimento nei confronti del minore spettatore (e quindi o gialla o rossa).

Ciò considerato, anche secondo una corretta applicazione dei principi di legge, la fruizione familiare congiunta non può che riferirsi a quei programmi visionabili da tutti, adulti e minori congiuntamente, privi di specifiche controindicazioni per gli spettatori in età minorile anche se non classificabili tra quella programmazione rivolta specificatamente ai minori di cui all'art. 3 del Codice, secondo quanto già indicato alla lettera a) della delibera del Comitato “Principi di segnaletica e avvertimenti” del 20 dicembre 2005.

Il Comitato e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Mentre il Comitato ha un potere di verifica delle violazioni del Codice ed esercita un'azione prevalentemente suasiva nei confronti delle Emittenti, con l'effetto giuridico di imporre la comunicazione delle violazioni accertate in un'edizione di telegiornale di massimo o buon ascolto, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (art.6.2), dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art.35 comma 4) e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (art.6, comma b.6), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni esercita il potere sanzionatorio amministrativo con efficacia coattiva sulla programmazione televisiva.

Come stabilito dalla legge istitutiva dell'Agcom (legge 31 luglio 1997, n. 249) l'Autorità verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori. La Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità stessa avvia un procedimento istruttorio d'ufficio, qualora



nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni oppure su segnalazione di soggetti interessati, tra le quali quelle del Comitato che considera qualificate. In caso di accertamento di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice Tv e Minori, delibera l'irrogazione di sanzioni (art. 31, Legge 6 agosto 1990, n. 223). Diversamente, il procedimento può concludersi con un provvedimento di archiviazione.


Anche quest'anno il Comitato ha provveduto a trasmettere immediatamente all'Autorità tutte le proprie delibere di risoluzioni di violazione adottate. Inoltre, di fronte a casi di programmazione televisiva riguardante servizi a valore aggiunto, promozione di canali hard, hotline, cartomanzia, servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, lotterie e altri giochi simili, dopo una ricognizione del tutto preliminare, il Comitato ha trasmesso direttamente la segnalazione all'Autorità per le valutazioni e l'eventuale seguito di competenza (ALL.7).

La tavola E dà il quadro del seguito che l'attività del Comitato risulta aver avuto nel 2010 presso l'Agcom. I casi in oggetto si riferiscono a trasmissioni sia del 2010 come pure di anni precedenti.

Tavola E - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2010

	A seguito di risoluzioni	A seguito di segnalazioni preliminari	TOTALE
SANZIONI PECUNIARIE	16	18	34
ARCHIVIAZIONI DOPO PROCEDIMENTO	2	/	2
DETERMINE (ARCHIVIAZIONI SENZA PROCEDIMENTO)	13	10	23
CONTESTATE	15	21	36

Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2010




La tavola F allarga la rilevazione all'intero periodo del Comitato 2003-2010.

Tavola F - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2003 - 2010

	A seguito di risoluzioni	A seguito di segnalazioni preliminari	A seguito di delibere	TOT
SANZIONI PECUNIARIE	68	84	2	154
OBLAZIONI	2	16	/	18
DIFFIDE	2	4	/	6
ARCHIVIAZIONI DOPO PROCEDIMENTO	30	13	/	43
DETERMINE (ARCHIVIAZIONI SENZA PROCEDIMENTO)	103	45	2	150
TOTALE	205	162	4	371

Seguito in Agcom dell'attività del Comitato





Nell'intero periodo della sua attività 2003-2010 il Comitato ha trasmesso all'Agcom un totale di 526 programmi, di cui 345 oggetto di risoluzione di violazione e 181 segnalazioni preliminari. Di questi 526 programmi, a tutto il 2010 Agcom ne aveva valutati 407: 371 casi hanno avuto un esito, mentre 36 pratiche sono contestate in attesa di delibera.

Dei 371 casi dei quali c'è stato un esito, 154 sono i casi conclusi con una sanzione pecuniaria: 68 oggetto di risoluzioni, 84 a seguito di segnalazioni, 2 a seguito di delibere. Le oblazioni sono state 18; le diffide 4. Invece i casi archiviati sono stati complessivamente 193 di cui: 43 le archiviazioni dopo procedimento, mentre 150 sono state le archiviazioni d'ufficio senza procedimento.

All'interno delle 68 sanzioni pecuniarie comminate dall'Agcom a seguito di risoluzioni del Comitato si distinguono:

- 25 film e telefilm, in onda soprattutto in prima serata, con immagini violente;
- 21 programmi di cartomanzia, lotto, servizi telefonici a valore aggiunto e promozione di abbonamenti a canali satellitari che trasmettono film hard;
- 5 telegiornali;
- 3 reality show;
- 3 programmi contenitori domenicali;
- 3 trasmissioni di wrestling;
- 2 trailer con immagini di film particolarmente violenti.

I restanti 6 casi riguardano fiction, cartoni animati con immagini inadatte ai minori, programmi di infotainment in fascia protetta con trattazioni inadeguate all'orario di trasmissione, programmi di informazione, intrattenimento.



Per spiegare le diverse tempistiche e anche le diverse valutazioni espresse dal Comitato e dalla Commissione servizi e prodotti dell'Autorità, vanno tenute presenti la diversa natura dei due organismi oltre che le rispettive competenze e procedure. Tuttavia, se si raffrontano le risoluzioni

zioni adottate in questi anni dal Comitato con quelle sanzionate e archiviate dall'Autorità, i numeri sono eloquenti. Significativo anche il fatto che il 30% delle sanzioni riguarda trasmissioni di cartomanzia, lotto e programmi hard.

Sarebbe auspicabile che le risoluzioni del Comitato - tranne casi del tutto eccezionali e che comunque potrebbero essere oggetto di approfondimento congiunto prima di procedere ad un'archiviazione d'ufficio - venissero considerate segnalazioni qualificate al fine dell'avvio del procedimento istruttorio di competenza dell'Autorità. Viceversa, le archiviazioni in sede preistruttorie sono molto numerose e tendono purtroppo a vanificare il lavoro svolto dal Comitato, svuotandone di significato l'attività portata responsabilmente avanti in adempimento di un preciso compito istituzionale. Su questa problematica è in atto un confronto tra il Comitato e l'Autorità al fine di assicurare una sempre maggiore collaborazione e intesa tra i due organismi.

La nuova normativa a tutela dei minori

Nel 2010, con il cosiddetto Decreto Romani sono state introdotte nuove norme a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, disciplinate dall'art. 34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 44) (ALL. 8).

La normativa opera una distinzione tra le *“trasmissioni che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori”* (comma 1 e 3) dalle *“trasmissioni che contengano programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni”* (comma 2). Si riportano di seguito in sintesi le nuove norme dell' art. 34.

Il comma 1 stabilisce che sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3.

Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori sotto-



pone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

Il comma 2 disciplina i programmi cosiddetti nocivi. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.

Il comma 3 stabilisce il divieto per le trasmissioni gravemente nocive prima delle ore 23 e dopo le ore 7 su tutte le piattaforme (in base al comma 1 devono essere trasmesse con un sistema specifico). La trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle 7 alle 23 su tutte le piattaforme di trasmissione.

Il comma 4 stabilisce che i film vietati ai minori di anni 14 non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle 22,30 e dopo le 7.

Il comma 5 affida all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'adozione della disciplina di dettaglio per le trasmissioni ad accesso condizionato. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, tale disciplina contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;
- b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il con-



tratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

Il comma 6 stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori e che eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Il comma 7 stabilisce misure specifiche a tutela dei minori tra le 16 e le 19 e nei programmi rivolti ai minori. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione 16-19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

Il comma 8 disciplina l'impiego di minori di 14 anni in programmi televisivi.

Il comma 9 stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il comma 10 stabilisce che le quote di riserva per la trasmissione di opere europee devono comprendere anche opere rivolte ai minori.

Il comma 11 precisa che l'Autorità stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5 e che i fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformino alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.

Il Comitato e il Decreto Romani

Il Comitato ha seguito con attenzione l'iter del provvedimento nella sua elaborazione e ha proposto osservazioni e modifiche al testo in discussione sia agli uffici del Ministero sia alle Commissioni parlamentari competenti.

In occasione delle audizioni rese il 27 gennaio 2010 presso le Commissioni VII e IX della Camera dei Deputati e il 28 gennaio 2010



presso la Commissione 8^a del Senato della Repubblica, insieme a apprezzamenti per alcune norme contenute nel Decreto, il Comitato non ha mancato di evidenziare osservazioni critiche al testo in discussione (ALL.9).

Il Comitato ha ritenuto positivo il fatto che venga espressamente vietata la trasmissione diurna di contenuti gravemente nocivi. Ha tuttavia evidenziato che le nuove disposizioni normative rendono possibile la trasmissione in orari notturni di contenuti pornografici o di violenza gratuita, al contrario tassativamente vietata dalla Direttiva sui Servizi Media e Audiovisivi, che all'art. 22 comma 1 recita: *“Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”*. Per queste ragioni il Comitato ha richiamato il Governo e il Parlamento a non disattendere e ad attuare integralmente quanto disposto al proposito dalla Direttiva.

E' invece stata accolta la proposta del Comitato che tali contenuti dovranno essere trasmessi a visione non libera e offerti con una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la funzione tramite digitazione di uno specifico codice segreto.

Il Comitato ha valutato positivamente altre disposizioni del Decreto quali: il coinvolgimento nella definizione dei criteri di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato; il divieto alla trasmissione dei film vietati ai minori di anni 14 dalle 7 alle 22.30; il fatto che tutte le emittenti televisive, diffuse su qualsiasi piattaforma, sono tenute ad osservare il Codice di autoregolamentazione Media e Minori, come pure devono garantire misure specifiche a tutela dei minori tra le 16 e le 19 e all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori; la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo; le quote di riserva per la trasmissione di opere europee specificatamente rivolte ai minori.

Non è stata invece recepita la richiesta di estendere anche ad altri programmi, considerati comunque nocivi di cui al comma 2, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che tali programmi possano essere visti dai minori. Questa richiesta, che voleva evitare che in sede applicativa si potessero manifestare dubbi circa la corretta interpretazione delle norme contenute nel Decreto, veniva così motivata in sede di audizioni: *“E' infatti indispensabile equiparare alla nocività dei film vietati ai minori di anni quattordici, per i quali è riaffermato il divieto alla trasmissione nelle ore diurne, anche altri prodotti televisivi che, proprio perché non destinati alle proiezioni cinematografiche, non devono essere sottoposti ad alcuna valutazione pubblica, come quella appunto delle commissioni di revisione cinematografi-*



ca per quanto attiene ai film destinati al pubblico delle sale”.

Non è stata fatta propria nel testo del Decreto anche un'altra richiesta presentata dal Comitato, che aveva evidenziato la necessità che, in caso di trasmissione in chiaro di programmi destinati a un pubblico adulto, “è indispensabile che la segnaletica di avvertimento accompagni l'intera durata della trasmissione, come stabilisce la Direttiva all'art. 22 comma 3, e non solo l'inizio della trasmissione, come prescritto invece nel Decreto. E' questa - sottolinea il Comitato - un'esigenza molto sentita dalle famiglie che, davanti alla crescente offerta televisiva, avvertono ancora di più la necessità di aiuti e indicazioni atte a compiere scelte consapevoli tra i programmi dei palinsesti televisivi e utili a salvaguardare la tutela dei minori all'ascolto” .

Criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti “possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori”

Dopo l'approvazione del Decreto, il Comitato ha continuato a dare il proprio apporto per la sua applicazione collaborando con il Ministero e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il primo adempimento ha riguardato la definizione dei criteri di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato.

Al riguardo, l'art.34 comma 1 del d.lgs 31 luglio 2005 n.177 già richiamato, prescrive che *“Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato sia adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice Media e Minori sottopone i criteri all'Autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale”.*

Presso il Comitato è stato istituito un tavolo di lavoro al quale sono stati invitati anche rappresentanti di Agcom, alcuni consulenti esperti e anche rappresentanti della società Sky. In via preliminare, si è reso necessario identificare l'ambito di estensione oggettiva del “sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato”: il dubbio è se deve riferirsi solo ai contenuti “che possono nuocere gravemente” (comma 1 e 3) o anche a quelli che “possono nuocere” (comma 2). Un quesito dalle ricadute importanti nella programmazione televisiva. Nel primo caso sono tenuti ad essere classificati solo i programmi notturni. Nel secondo caso anche la programmazione trasmessa ad accesso condizionato dalle 7 alle 23 deve



essere classificata in modo imparziale ed uniforme secondo criteri certi, definiti e condivisi in modo da fornire indicazioni utili all'utente e consentire l'eventuale inibizione alla visione tramite attivazione di un sistema di *parental control* presente nel decoder che assicuri un'effettiva protezione da tali contenuti ritenuti nocivi.

Non essendo univoca l'interpretazione presso i partecipanti al tavolo di lavoro, si è ritenuto opportuno richiedere al Ministero un parere, anche in considerazione della sua qualità di Autorità ministeriale competente all'approvazione dei criteri che il Comitato era chiamato a individuare.

Nel quesito si ipotizzava in via interpretativa anche la possibilità di un'estensione della classificazione ai contenuti "nocivi", argomentata come segue.

Dalla lettura delle disposizioni contenute nei commi 1, 3 e 5 dell'articolo 34 citato, un oggetto di classificazione in base ai predetti criteri risultano essere i programmi "*classificabili a visione per soli adulti*", ossia quelli che - unitamente ai film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico e quelli che siano stati vietati ai minori di anni diciotto - possono essere trasmessi ad accesso condizionato soltanto tra le 23 e le 7, previa adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo secondo quanto dettagliato dalla regolamentazione che è chiamata ad adottare l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Peraltro, l'utilizzazione dell'espressione "*sistema di classificazione*" lascerebbe presumere che lo stesso non sia limitato alla previsione di una sola categoria di contenuti, ma sia suscettibile di ricomprenderne ulteriori. A tale proposito, il comma 2 dell'articolo 34, nel prevedere un regime derogatorio al divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, con l'obbligo di preventiva avvertenza o di iconografia segnaletica, subordina tale deroga alla ricorrenza di due condizioni alternative, intese ad evitare la normale fruizione di tali programmi da parte dei minori: la scelta dell'ora di trasmissione o "*qualsiasi altro accorgimento tecnico*". Questa espressione corrisponde a quella utilizzata dal comma 5 ("*accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi*") in relazione al sistema specifico e selettivo di controllo dell'accesso cui è subordinata la diffusione dei contenuti classificabili a visione per soli adulti.

Poiché in base al dettato normativo i contenuti non gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori possono essere trasmessi, previa avvertenza acustica o utilizzo di apposita iconografia segnaletica, ad accesso condizionato con il *parental control*, con la esplicita esclusione dei film vietati ai minori di anni 14, vincolati in base al comma 4 al rispetto della fascia oraria, sembrerebbe di poter individuare una seconda categoria di contenuti ad accesso condizionato eventualmente suscettibile di inclusione nel sistema di classificazione in quanto programmabili previa adozione di *parental control* e di apposita segnaletica, nei contenuti che recano pregiudizio (non grave)



allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori.

In risposta a questa richiesta di parere da parte del Comitato, il Ministero ha individuato l'ambito del "sistema di classificazione" ai soli 'programmi gravemente nocivi'. In una nota trasmessa al Comitato, il Ministero ha evidenziato che: "Il riferimento al "sistema di classificazione" compare soltanto ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 34. Viceversa nel comma 2 dell' art. 34 non compare alcun riferimento al medesimo sistema di classificazione. Né gli elementi interpretativi individuati dal Comitato sembrerebbero confutare questa conclusione". Il parere del Ministero sostiene: "L'estensione del 'sistema di classificazione' dei programmi di cui ai commi 1, 3 e 5 a ricomprendere anche la diversa fattispecie dei programmi di cui al comma 2 risulterebbe in contrasto con il testo e l'intero impianto sistematico dell'art. 34 d.lgs 177/05, fondato sulla distinzione tra programmi "gravemente nocivi" per i minori, e dunque classificabili "per adulti", oggetto dei commi 1-3-5, e programmi 'che possono nuocere', ove a fronte dell'incertezza della nocività, ritenuta evitabile mediante strumenti diversi e meno incisivi rispetto a quelli di cui al comma 5, vi è maggiore flessibilità di disciplina. In ragione di tale flessibilità, la trasmissione di programmi che possono nuocere ai minori, oggetto dell'art. 34, comma 2, dovrà avere luogo tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna offerta televisiva, quali il carattere gratuito od oneroso, la disponibilità e le caratteristiche di eventuali sistemi di controllo genitoriale o comunque di restrizione dell'accesso ai contenuti da parte dei minori, la natura tematica dell'offerta in cui ciascun contenuto è collocato, le avvertenze generali e specifiche fornite all'utenza circa le caratteristiche di ciascuna offerta televisiva in termini di adeguatezza o meno ai minori in generale, o a specifiche fasce di età. In conclusione, si è in presenza di scelte del legislatore ispirate ad un criterio di bilanciamento tra i prioritari interessi del minore e quelli degli spettatori adulti (anch'essi di rango costituzionale, in ragione dell'art. 21 della Carta), non estraneo allo stesso sistema del Codice di autoregolamentazione, come dimostrato, tra l'altro, dall'art. 2.1 in materia di televisione per tutti".

Concludendo il lavoro avviato nel mese di maggio, il Comitato riunito in seduta plenaria il 5 luglio 2010 ha approvato il documento "Criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti 'possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori' ai fini della programmazione ad accesso condizionato ex art. 34 d.lgs 177/05".

Il documento è stato sottoposto all'Agcom per una valutazione e condisione, secondo quanto disposto dal dettato normativo. La Commissione per i servizi e i prodotti, nella riunione del 22 luglio, ha espresso l'intesa sul documento formulando alcune osservazioni che il Comitato ha recepito. Questo documento è stato così trasmesso il 30 luglio dal Comitato all'Autorità ministeriale perché, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, procedesse all'approvazione (ALL. 10).

Vengono individuati tre ambiti tematici e modalità rappresentative dei contenuti stessi.



Gli ambiti tematici sono: violenza; sessualità; tematiche sociali, relazionali e comportamentali.

Le modalità rappresentative di ciascuno di questi ambiti sono: rappresentazione esplicita; durata dell'inquadratura; intensità della rappresentazione (grado di insistenza, livello di realismo, stile di montaggio, coinvolgimento emotivo); ripetizione/frequenza di un certo contenuto all'interno di un testo; gratuità delle scene rispetto all'economia della narrazione nel suo complesso.

Le suddette modalità rappresentative - anche singolarmente considerate - applicate a ciascuno degli ambiti tematici indicati, portano, in relazione alla classificazione di un programma come "gravemente nocivo", alle seguenti definizioni.

La violenza è intesa come: rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'esercizio di violenza gratuita o insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte); rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'uso della violenza a fini di tortura o perversione; esaltazione della violenza sia all'interno della famiglia sia in ambito politico, religioso, razziale, sessuale, fatto salvo il divieto assoluto di programmi contenenti incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione, nazionalità, di cui all'articolo 32, comma 5, del d.lgs. 177/05 Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

La sessualità è intesa come: pornografia (come definita nella delibera 23/07/CSP dell'Agcom¹); all'interno della rappresentazione di relazioni sessuali, presenza di elementi perversi e/o devianti, che portano alla degradazione dell'individuo.

Le tematiche sociali, relazionali e comportamentali sono intese come: rappresentazione legittimante e/o esaltante e/o premiante di comportamenti di discriminazione (come definita nell'art. 3 della Costituzione²); rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo e della dignità della persona, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.32, comma 5, del d.lgs.177/05 con riguardo alla dignità della persona; istigazione alla commissione di reati, all'abuso di alcol e all'utilizzo di sostanze stupefacenti; rappresentazione premiante e/o induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi socialmente o individualmente o di modelli destabilizzanti per la civile convivenza; esaltazione del male nelle sue forme più estreme.

Al momento in cui scriviamo il Ministro dello Sviluppo Economico non ha ancora adottato il Decreto Ministeriale in oggetto così come previsto dalla norma sopracitata.

¹Dalla delibera 23/07/CSP: "1.A tal fine, si intende per pornografia la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore. 2. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimentivi che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza".

²Costituzione Art.3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".



L'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori dei programmi “gravemente nocivi”

Costituito con Delibera n. 88/10/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il 7 luglio 2010 si è tenuta presso l'Agcom la prima riunione del Tavolo Tecnico per la definizione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori dei programmi gravemente nocivi. Un lavoro non ancora concluso al momento in cui scriviamo. Sono stati invitati a farne parte tutti gli operatori di servizi di media audiovisivi ad accesso condizionato, oltre al Comitato Media e Minori.

Al riguardo, l'art. 34 comma 5 del d.lgs 31 luglio 2005, n. 177 come modificato, già richiamato, stabilisce che “L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;
- b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio”.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo della disciplina regolamentare oggetto del Tavolo Tecnico, i partecipanti hanno convenuto che riguarderà i fornitori di “servizi di media audiovisivi lineari”, i fornitori di “servizi di media audiovisivi non lineari” e di “palinsesto televisivo”, limitatamente ai servizi di media audiovisivi ad accesso condizionato.

Con riguardo ai criteri generali definiti nella lett. a) e lett. b) del comma 5, art. 34, gli operatori ritengono di poter soddisfare pienamente quanto previsto dalla lett. a). Infatti i decoder ed i televisori integrati già dispongono di un controllo parentale il cui codice è inserito di default dai costruttori ed inibisce la visione dei prodotti v.m.18. In questo modo il fornitore di contenuti/operatore inserisce nella propria trasmissione un segnale che indica al decoder la natura del programma. La trasmissione viene oscurata e attraverso un cartello il decoder/televisore integrato richiede all'utente l'inserimento del codice parentale, inserito di default,



per abilitare alla visione. Se durante la visione il telespettatore cambia programma, quando tornerà sul programma vietato dovrà inserire nuovamente il codice parentale. L'adulto a conoscenza del codice parentale di default può modificarlo ed inserire un codice parentale da lui scelto. Tale codice può anche essere disabilitato, ma solo dallo stesso adulto che è a conoscenza del proprio codice parentale prescelto.

E' invece insorta una problematica sull'applicabilità di quanto previsto alla lett. b) riguardo all'attribuzione di un codice segreto, specifico e individualizzato.

Gli operatori osservano che deve essere fatta una distinzione tra le piattaforme verticali (in cui il decoder viene fornito tramite abbonamento, come il decoder di Sky) e le piattaforme orizzontali (come i decoder ricevitori del digitale terrestre). Gli operatori sostengono che la procedura prevista dalla lett. b) (“*il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate*”) sarebbe tecnicamente possibile solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzo e la distribuzione di decoder proprietari (come quelli Sky), ma non attraverso i decoder e i televisori integrati utilizzati per la ricezione televisiva digitale terrestre. Evidenziano che i codici di accesso (*parental code*) dei ricevitori digitali terrestri non sono in possesso dell'operatore in quanto sono definiti, gestiti e registrati nella memoria del ricevitore stesso. Di conseguenza, il sistema di accesso condizionato non può controllare e conoscere il valore del codice. Ne consegue, secondo gli operatori, che l'attuazione della lett. b) del comma 5, art. 34 non sarebbe applicabile nel digitale terrestre 'orizzontale' italiano. Per queste ragioni il legislatore avrebbe utilizzato il termine “accorgimenti tecnicamente realizzabili” riguardo alla disciplina di dettaglio che l'Autorità è chiamata ad adottare.

Il Presidente del Comitato Media e Minori presente ai lavori del Tavolo Tecnico, rispetto a quanto ribadito (il fatto che l'art. 34 comma 5 prevede che gli strumenti in grado di inibire ai minori la visione di contenuti gravemente nocivi debbano risultare “*tecnicamente realizzabili*”), ha obiettato che la realizzabilità tecnica non può costituire un vulnus al principio in base al quale i contenuti gravemente pregiudizievoli ai minori possono essere trasmessi soltanto in una determinata fascia oraria e attraverso un sistema di accesso condizionato e selettivo, con le caratteristiche individuate dall'Autorità ma delineate in generale dalla legge. Del valore assoluto di tale principio - ha osservato - occorre tener conto anche quando si afferma che la diretta conseguenza di tale affermazione è che l'attuazione del comma 5 lett. b) dell'art. 34 non sarebbe applicabile nel digitale terrestre 'orizzontale' italiano. Quanto alla disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli “*accorgimenti tecnicamente realizzabili*”, il legislatore ha comunque precisato che essa dovrà essere adottata nel rispetto dei “*criteri generali*” di cui alla lett. a) e alla lett. b), che come tali devono essere considerati requisiti imprescindibili. Per questa ragione si esprimono



serie perplessità in merito alla compatibilità dell'attuale sistema tecnico dei decoder del digitale terrestre con i requisiti richiesti dalla norma in oggetto, riguardo: alla verifica della maggiore età dell'utente che intende accedere ai contenuti 'adult', alle modalità non riservate di comunicazione del codice e alla genericità del codice, attualmente fornito in maniera standardizzata dai produttori di apparati riceventi, pur con facoltà di modifica da parte dell'utente.

Invece - ha sostenuto il Presidente del Comitato - è necessario che, in applicazione della normativa, venga comunicato all'utente maggiorenne con modalità riservate un codice segreto personale specifico e individualizzato, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo.

Per queste ragioni - ha concluso - mentre la lett. a) sembra essere stata recepita, la lett. b) resta di molto disattesa e non può essere sostituita con l'adozione di un *parental control* attivabile su decoder perché non è questo ciò che la legge prescrive. La ratio della norma non può essere surrogata da un surplus di informativa. La ratio della norma, infatti, non è la funzione parentale, ma è l'inibizione dell'accesso alla visione del contenuto pregiudizievole ai minori.

Il contenzioso con Sky

“Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori”. Lo stabilisce l'art. 34, comma 6 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Una disposizione normativa che non lascia spazio di interpretazione. O almeno non dovrebbe.

Al contrario Sky continua a dichiararsi esclusa dall'applicazione del Codice. La nuova normativa non ha risolto il contenzioso aperto da lungo tempo tra il Comitato e Sky, che al contrario si è ulteriormente incrementato. Se all'inizio del 2010 i ricorsi avanti il Tar del Lazio promossi da Sky avverso delibere di risoluzioni del Comitato erano 14, alla fine dell'anno se ne contavano 30. Un numero che potrebbe ulteriormente crescere, in considerazione del fatto che Sky continua a rivendicare di non essere tenuto all'osservanza del Codice in quanto non firmataria dello stesso. Sostiene inoltre di essere esentata dal rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei minori per la modalità trasmissiva adottata ad accesso condizionato, che comunque prevede la possibilità a richiesta dell'adozione di un controllo specifico e selettivo (il pin).

Ne sono un'ulteriore conferma le numerose risoluzioni accertate dal Comitato nella programmazione di Sky, riguardanti film classificati vietati ai minori di 14 anni dal Ministero dei Beni Culturali. Questi film sono stati



programmati in orario di televisione per tutti, nonostante lo specifico divieto della richiamata normativa vigente: *“I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00”* (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 34 comma 4, come modificato).

Il Comitato auspica che queste disposizioni introdotte dal Decreto Romani possano dare risposta alla problematica da tempo incontrata nello svolgimento della sua attività riguardante il carattere esimente dagli obblighi del Codice per i programmi ad accesso condizionato. In particolare per quanto riguarda la trasmissione dei film vietati ai minori di 14 anni, il Comitato ritiene che le norme del Testo Unico sulla radiotelevisione e ancor più nelle modifiche apportate dal Decreto Romani siano chiare ed inequivocabili nel porre uno specifico divieto.

Tuttavia, non solo gli interventi in merito del Comitato nei confronti di Sky sono risultati inefficaci, ma l'Autorità non ha seguito in proposito un chiaro indirizzo interpretativo e alle risoluzioni adottate dal Comitato non hanno fatto seguito opportuni procedimenti sanzionatori, restando quindi aperta una soluzione del problema.

La questione è stata recentemente riproposta dalla Determina dell'Agcom-Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. 48/10 del 18/11/2010 inerente al film *Funny Games*, vietato ai minori di 14 anni, mandato in onda su Sky Cinema l'8 ottobre 2009 in fascia di televisione per tutti. Con questa Determina si è proceduto all'archiviazione in via amministrativa della risoluzione adottata dal Comitato nel febbraio 2010, in base ad una interpretazione della previgente disposizione del Testo Unico. Tale impostazione, non condivisa dal Comitato, desta preoccupazione, in quanto ponendo un autorevole precedente, rischia di compromettere l'esito favorevole del numeroso contenzioso pendente con Sky avanti il Tar del Lazio su tale dibattuta questione. In merito a queste divergenti modalità interpretative dell'attuale quadro normativo, il Comitato ha chiesto all'Autorità un confronto.

La collaborazione del Comitato con Istituzioni e Associazioni

Anche lo scorso anno il Comitato ha collaborato con Istituzioni e Associazioni impegnate nella comune tutela dei minori, sia in televisione che nei nuovi media. Particolarmente importante il rapporto con i Corecom-Comitati Regionali per le Comunicazioni, anche per le deleghe ricevute dall'Agcom in materia di vigilanza sull'emittenza radiotelevisiva locale. Una collaborazione già operativa nell'ambito del Comitato, dove è presente un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom, come pure con alcuni Corecom, con i quali si sono sviluppati rapporti sta-



bili. La nomina alla Presidenza del Coordinamento nazionale dei Corecom dell'Avv. Francesco Soro, già membro del Comitato Media e Minori, potrà certamente incrementare e sviluppare proficui rapporti e sinergie con i Corecom presenti in tutte le Regioni italiane.

La presenza istituzionale del Comitato è stata richiesta da molteplici Istituzioni, Enti e Associazioni, sia a Roma, che in diverse Regioni italiane. Il Comitato auspica il sollecito ripristino della funzionalità del Consiglio Nazionale degli Utenti, la cui attività è stata interrotta da oltre un anno, per il reintegro dei membri del Comitato mancanti e per poter riavviare una proficua collaborazione.

Un nuovo Codice Media e Minori

Nel crescente utilizzo dei nuovi media, il più delle volte il minore è lasciato solo. Occorre aiutare lo sviluppo di forme di tutela accompagnate da un'attività educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani informazione e comprensione critica circa la comunicazione dei media.

In questi anni l'attenzione alla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione da parte di diversi soggetti è certamente aumentata. E' tuttavia altrettanto importante evitare inutili duplicazioni, al contrario è urgente attivare ogni forma di sinergia con Istituzioni, Autorità e Associazioni impegnate e interessate allo sviluppo di un articolato progetto di tutela e di educazione all'utilizzo dei media.

Sul fronte normativo occorre una razionalizzazione legislativa e della disciplina autoregolamentare in materia. La digitalizzazione in atto rende improcrastinabile affrontare in modo unitario la definizione di principi generali e regole per un nuovo sistema di tutela dei minori, oltre che per le Emittenti televisive, anche per i fornitori di contenuti Internet, i gestori della telefonia, i produttori di videogiochi. Il tabù da superare è che promuovere forme di tutela, in particolare nei new media, comporti limitare la libertà di espressione degli operatori. Come invece richiamato anche da pronunciamenti e azioni della Unione Europea in tema di Internet e new media, i diritti fondamentali della libertà di espressione devono essere attentamente bilanciati con l'interesse dei minori richiamato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sancito dalla normativa dell'Unione Europea. Occorre favorire processi di auto/coregolamentazione per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo e allo stesso tempo è indispensabile promuovere un piano nazionale di educazione ai media.

Nonostante il Comitato abbia cambiato la sua originale denominazione da Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori a Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, le sue attuali competenze si limitano all'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Tuttavia la possibilità di un allargamen-



to di competenze è prevista dal più volte richiamato Testo Unico che, all'art. 34, comma 6 stabilisce: *“Le eventuali modificazioni del Codice (di autoregolamentazione Media e Minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni) o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni”*.

Il Comitato Media e Minori è stato invitato dal Centro Italiano per la Sicurezza in Internet a partecipare ad alcune riunioni di lavoro per supportare la creazione e il consolidamento di un Comitato Consultivo. Tale Comitato vuole rappresentare una sede di confronto tra tutti i soggetti che, ciascuno nel proprio settore, lavorano per la promozione dei diritti dei minori nell'ambito dei new media. Vi partecipano rappresentanti delle aziende ICT (Internet, telefonia mobile, videogiochi, ecc.), delle Istituzioni, dei media e del terzo settore.

Il Presidente del Comitato Media e Minori ha auspicato che questo Comitato possa aiutare i partecipanti a superare l'autoreferenzialità dei singoli progetti in tema di tutela dei minori sulla rete e, allo stesso tempo, costituire un tavolo di lavoro per la definizione di disposizioni a tutela dei minori nei new media da proporre al Ministro dello Sviluppo Economico perché, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, diventino parte integrante del Codice di autoregolamentazione Media e Minori.

L'educazione all'utilizzo dei media

In tutte le sedi in cui il Comitato è stato invitato a portare un contributo, oltre a documentare il lavoro svolto, ha sostenuto che insieme all'applicazione delle norme è fondamentale un lavoro educativo all'uso della tv e dei media.

Il Comitato rileva con soddisfazione che al riguardo nel Decreto Romani è stata accolta una sua proposta, così formulata all'art. 34, comma 9: *“Il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”*.

Richiamando questo dispositivo di legge in occasione della Conferenza Nazionale della Famiglia, organizzata a Milano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia nel



novembre 2010, il Presidente del Comitato ha richiesto l'attuazione di questa norma e ha auspicato *“un segnale forte in tale direzione perché, grazie alla collaborazione di tutti quanti hanno a cuore l'educazione dei giovani, possa avviarsi nel Paese una vasta, coordinata e supportata azione di educazione all'utilizzo dei media, parte non irrilevante di quella più grande responsabilità educativa alla quale tutti siamo chiamati e alla quale nessuno deve più sottrarsi”*.

Roma, febbraio 2011

Franco Mugerli, Presidente
Maria Eleanora Lucchin, Vicepresidente
Elisa Manna, Vicepresidente



Elenco tavole infra testo

Tavola A	- I lavori del Comitato 2003 - 2010	pag.	6
Tavola B	- Atti prodotti dal Comitato 2003 - 2010	pag.	7
Tavola C	- Violazioni per Emittente 2003 - 2010	pag.	8
Tavola D	- Risoluzioni per genere di programma 2006 - 2010	pag.	9
Tavola E	- Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2010	pag.	27
Tavola F	- Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2003 - 2010	pag.	28

Elenco Allegati

Allegato 1

Composizione del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori	pag.	46
---	------	----

Allegato 2

Delibere di risoluzione Anno 2010	pag.	47
-----------------------------------	------	----

Allegato 3

Delibere di raccomandazione Anno 2010	pag.	126
---------------------------------------	------	-----

Allegato 4

Documento <i>“Apposizione di segnaletica in caso di servizi televisivi con immagini storiche di contenuto problematico”</i>	pag.	129
---	------	-----

Allegato 5

Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su <i>“Trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassinii”</i>	pag.	131
--	------	-----

Allegato 6

Lettera a tutte le Emittenti sull'interpretazione della definizione di <i>“Programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta”</i> (Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, art.2.2)	pag.	133
---	------	-----

Allegato 7

Seguito in Agcom dell'attività del Comitato Anni 2008 - 2010	pag.	135
--	------	-----

Allegato 8

Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva. D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177 Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Testo consolidato dopo le modifiche introdotte dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dalla legge 6 giugno 2008, n. 201, dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)	pag.	148
---	------	-----

Allegato 9

Audizione della Presidenza del Comitato presso le Commissioni VII e IX della Camera dei Deputati (27 gennaio 2010) e presso la Commissione 8ª del Senato della Repubblica (28 gennaio 2010) sull' <i>“attuazione della Direttiva 2007/65/CE”</i>	pag.	152
--	------	-----

Allegato 10

Documento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sui criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti <i>“possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori”</i> , classificabili come a visione per soli adulti ai fini della programmazione ad accesso condizionato (ex articolo 34, commi 1 e 3, d.lgs. 177/05 Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonico.	pag.	160
---	------	-----



COMPOSIZIONE COMITATO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI *

DR. FRANCO MUGERLI
DOTT.SSA MARIA ELEANORA LUCCHIN
DOTT.SSA ELISA MANNA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI

Effettivi

DR. FRANCO MUGERLI
ON. MARIELLA BOCCIARDO
ON. BARBARA MANNUCCI
DOTT.SSA EMILIA VISCO
DR. FILIPPO LUCCI

Supplenti

DR. GIOVANNI BIONDI
DR. ALESSANDRO CAROSELLI
DR. PIETRO CARRELLA
DOTT.SSA MICAELA OTTOMANO

RAPPRESENTANTI EMITTENTI

Effettivi

DOTT.SSA ALESSIA CARICATO
DOTT.SSA MARIA ELEANORA LUCCHIN
DR. GIANFRANCO NOFERI
ING. BIANCA PAPINI
DR. FILIPPO REBECCHINI

Supplenti

DR. MARIO ALBANESI
DR. MARCELLO CIANNAMEA
DR. ROCCO MONACO
DOTT.SSA STEFANIA ROTOLO

RAPPRESENTANTI UTENTI

Effettivi

PROF. GIOVANNI BAGGIO
SEN. MARIA BURANI PROCACCINI
DOTT.SSA ELISA MANNA
DOTT.SSA ANGELA NAVA MAMBRETTI

Supplenti

PROF.SSA MILLY BUONANNO
AVV. GIORGIO DE MARINIS
DOTT.SSA CLAUDIA DI LORENZI
DR. DOMENICO INFANTE
DR. GIUSEPPE NOTARSTEFANO



DELIBERE DI RISOLUZIONE - ANNO 2010

- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 21 settembre 2009 dalle ore 16.20 - Risoluzione n. 1 dell'11 gennaio
- **STUDIO APERTO** su **ITALIA 1** il 10 ottobre 2009 alle ore 18.30 - Risoluzione n. 2 dell'11 gennaio
- **BLOB** su **RAITRE** il 21 ottobre 2009 alle ore 20.00 - Risoluzione n. 3 dell'11 gennaio
- **LA VITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** il 10 novembre 2009 dalle ore 17.44 - Risoluzione n. 4 dell'11 gennaio
- **L'ONORE E IL RISPETTO** su **CANALE 5** il 20 settembre 2009 dalle ore 21.30 - Risoluzione n. 5 dell'11 gennaio
- **UOMINI E DONNE** su **CANALE 5** il 15 ottobre 2009 dalle ore 14.45 - Risoluzione n. 6 dell'11 gennaio
- **CARTOMANZIA** su **IN TV** l'11 novembre 2009 tra le ore 16.00 e le 19.00 - Risoluzione n. 7 dell'11 gennaio
- **FUNNY GAMES** su **SKY CINEMA 1** l'8 ottobre 2009 dalle ore 12.45 - Risoluzione n. 8 del 26 gennaio
- **LA VITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** il 12 novembre 2009 dalle ore 16.12 - Risoluzione n. 9 del 26 gennaio
- **DOMENICA CINQUE** su **CANALE 5** il 22 novembre 2009 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 10 del 26 gennaio
- **MOANA** su **SKY CINEMA 1** l'1 e 2 dicembre 2009 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 10 bis dell'8 febbraio
- **ANGEL** su **RAI4** il 19 novembre 2009 dalle ore 18.28 - Risoluzione n. 11 dell'8 febbraio
- **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **VENETO FREE CHANNEL** il 24 settembre 2009 dalle ore 16.00 alle 19.00 - Risoluzione n. 12 dell'8 febbraio
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 2 novembre 2009 dalle ore 17.09 - Risoluzione n. 13 dell'8 marzo



- **MATTINO CINQUE** su **CANALE 5** il 30 ottobre 2009 dalle ore 8.45 - Risoluzione n. 14 dell'8 marzo
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** l'11 novembre 2009 dalle ore 16.55 - Risoluzione n. 15 dell'8 marzo
- **TGCOM** su **ITALIA I** il 22/11/09 dalle 17.51 - Risoluzione n.16 dell'8 marzo
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 15 gennaio 2010 dalle ore 17.06 - Risoluzione n. 17 del 23 marzo
- **GRANDE FRATELLO 10** su **PREMIUM EXTRA 2** il 21 gennaio 2010 dalle ore 22.00 e su **CANALE 5** il 25 gennaio 2010 dalle ore 21.19 - Risoluzione n. 18 del 23 marzo
- **I GRIFFIN** su **ITALIA I** il 1-2-9-15 febbraio 2010 alle ore 14.10 - Risoluzione n. 19 del 23 marzo
- **AMERICAN DAD** su **ITALIA I** il 1-9-15 febbraio 2010 alle ore 13.45 - Risoluzione n. 20 del 23 marzo
- **LE CALDE NOTTI DI CALIGOLA** su **TN** il 21 settembre 2009 dalle ore 21.58 - Risoluzione n. 21 del 23 marzo
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 1 dicembre 2009 dalle ore 17.00 - Risoluzione n. 22 del 23 marzo
- **IL PATTO DEI LUPI** su **RAI4** il 4 novembre 2009 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 23 del 27 aprile
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 22 febbraio 2010 alle ore 16.55 - Risoluzione n. 24 del 27 aprile
- **MIA MOGLIE E' UN'ATTRICE** su **RAISAT CINEMA** il 4 aprile 2010 dalle ore 17.40 - Risoluzione n. 25 del 25 maggio
- **LA VITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** l'8 aprile 2010 tra le ore 16.00 e le 19.00 - Risoluzione n. 26 del 25 maggio
- **DOMENICA CINQUE** su **CANALE 5** il 14 marzo 2010 dalle ore 16.00 - Risoluzione n. 27 del 25 maggio
- **FANTASMI DA MARTE** su **RAI4** il 20 aprile 2010 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 28 del 7 giugno



- **AMICI** su **CANALE 5** il 5 marzo 2010 dalle ore 16.15 - Risoluzione n. 29 del 7 giugno
- **RAI PER UNA NOTTE** su **SKY TG 24** il 25 marzo 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 30 del 7 giugno
- **THE LIFE & TIMES OF TIM** su **DEEJAY TV** il 10 marzo 2010 dalle ore 19.06 - Risoluzione n. 31 del 15 luglio
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 12 aprile 2010 dalle ore 16.54 - Risoluzione n. 32 del 15 luglio
- **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **HOUSE CHANNEL** il 28 aprile 2010 tra le 15.00 e le 20.00 - Risoluzione n. 33 del 15 luglio
- **PROMOZIONE PREVISIONI DEL LOTTO** su **TELE LOTTO** il 15 aprile 2010 tra le 15.00 e le 21.30 - Risoluzione n. 34 del 15 luglio
- **EXIT IN RED - USCITA DI SICUREZZA** su **MEDIASET PREMIUM ENERGY** il 13 aprile 2010 dalle ore 16.14 - Risoluzione n. 35 del 14 settembre
- **I SOPRANO** su **IRIS** il 10 maggio 2010 alle ore 19.19 - Risoluzione n. 36 del 14 settembre
- **SANGUE PAZZO** su **RAIUNO** il 30 e 31 maggio 2010 alle ore 21.30 - Risoluzione n. 37 del 27 settembre
- **GHOST WHISPERER** su **RAIDUE** il 16 giugno 2010 dalle ore 14.37 - Risoluzione n. 38 del 27 settembre
- **UOMINI CHE ODIANO LE DONNE** su **SKY CINEMA I** l'11 giugno 2010 dalle ore 21.06 - Risoluzione n. 39 del 27 settembre
- **THE HORSEMAN** su **SKY CINEMA MAX** il 23 giugno 2010 dalle 21.03 - Risoluzione n. 40 del 27 settembre
- **L'ULTIMO CONTRATTO** su **SKY CINEMA MAX** il 24 giugno 2010 dalle ore 21.02 - Risoluzione n. 41 del 27 settembre
- **BORDERLAND - LINEA DI CONFINE** su **SKY CINEMA MAX** il 30 giugno alle ore 21.00 - Risoluzione n. 42 del 27 settembre
- **WAKE OF DEATH** su **RAI4** il 17 maggio 2010 alle ore 21.15 e il 17 giugno 2010 dalle ore 14.04 - Risoluzione n. 43 del 27 settembre



- **LA VITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** il 17 maggio 2010 dalle ore 16.00 alle 19.00 - Risoluzione n. 44 del 27 settembre
- **DEEJAY CHIAMA ITALIA** su **DEEJAYTV** il 26 marzo 2010 alle ore 10.22 - Risoluzione n. 45 del 12 ottobre
- **MULHOLLAND DRIVE** su **STUDIO UNIVERSAL** il 9 giugno 2010 dalle ore 17.47 - Risoluzione n. 46 del 12 ottobre
- **I GRIFFIN** e **AMERICAN DAD** su **FOX** il 22 giugno 2010 rispettivamente alle ore 13.22 e 17.26 - Risoluzione n. 47 del 12 ottobre
- **RITORNO A COLD MOUNTAIN** su **RAITRE** il 20 giugno 2010 alle ore 20.30 - Risoluzione n. 48 del 12 ottobre
- **LA PROMESSA DELL'ASSASSINO** su **RAI4** il 6 luglio 2010 dalle ore 21.13 - Risoluzione n. 49 del 25 ottobre
- **NYPD** su **LA7** il 7 luglio 2010 dalle ore 19.00 - Risoluzione n. 50 del 25 ottobre
- **BLACK DAHLIA** su **RAI4** il 17 luglio 2010 dalle ore 21.12 - Risoluzione n. 51 del 25 ottobre
- **COORDINAMENTO PALINSESTO** su **RETI MEDIASET** il 6 agosto 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 52 dell'11 novembre
- **CAINO & CAINO** su **RETEQUATTRO** il 25 agosto 2010 dalle ore 16.44 - Risoluzione n. 53 dell'11 novembre
- **NEMICO PUBBLICO N. 1 - L'istinto di morte** su **SKY CINEMA MANIA** l'11 luglio 2010 dalle ore 21.05 - Risoluzione n. 54 dell'11 novembre
- **IL NOME DEL MIO ASSASSINO** su **SKY CINEMA MAX** il 14 luglio 2010 dalle ore 21.04 - Risoluzione n. 55 dell'11 novembre
- **EUROTRIP** su **SKY CINEMA MANIA** il 15 luglio 2010 dalle ore 21.04 - Risoluzione n. 56 dell'11 novembre
- **LE CRONACHE DEI MORTI VIVENTI** su **SKY CINEMA MAX** il 16 luglio 2010 dalle ore 21.02 - Risoluzione n. 57 dell'11 novembre
- **ANAMORPH** su **SKY CINEMA I** il 3 agosto 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 58 dell'11 novembre



- **VIOL@** su **IRIS** il 6 settembre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 59 del 23 novembre
- **BOAT TRIP** su **RAI MOVIE** il 6 luglio 2010 alle ore 21.00 - Risoluzione n. 60 del 23 novembre
- **FISICA O CHIMICA** su **RAI4** il 12 settembre 2010 alle ore 12.22 e il 9 e il 16 ottobre 2010 alle ore 19.00 - Risoluzione n. 61 del 13 dicembre
- **DOMENICA IN - L'ARENA** su **RAIUNO** il 24 ottobre 2010 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 62 del 13 dicembre
- **LAVITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** il 18,19,20,21 e 22 ottobre 2010 in fascia protetta - Risoluzione n. 63 del 13 dicembre
- **HE GOT GAME** su **SKY CINEMA MANIA** il 19 novembre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 64 del 13 dicembre
- **TURISTAS** su **SKY CINEMA MAX** il 22 ottobre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 65 del 13 dicembre
- **NIENTE VELO PER JASIRA** su **SKY CINEMA MANIA** il 27 ottobre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 66 del 13 dicembre
- **LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO** su **SKY CINEMA I** il 21 ottobre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 67 del 13 dicembre
- **WATCHMEN** su **SKY CINEMA MAX** il 17 ottobre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 68 del 13 dicembre
- **PREVISIONI LOTTO** su **TIZIANASAT** l'8 giugno 2010 dalle ore 17.33 alle 18.03 in fascia protetta - Risoluzione n. 69 del 13 dicembre
- **PROMOZIONE DI DECODER CON HOT CARD** su **DANCE TV** il 6 luglio 2010 tra le 16.35 e le 19.03 in fascia protetta - Risoluzione n. 70 del 13 dicembre
- **PROMOZIONE DI DECODER CON HOT CARD** su **DIPRE' ART CHANNEL** il 6 luglio 2010 tra le 18.12 e le 18.42 in fascia protetta - Risoluzione n. 71 del 13 dicembre



Risoluzione n. 1/10 dell'11 gennaio 2010 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

52

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 gennaio 2010 a conclusione del procedimento prot. n.187/09 riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 16.20 del 21 settembre 2009

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 20 novembre 2009

rileva che l'intervista a Vladimir Luxuria, andata in onda alle ore 18.14, sottotitolata: “Luxuria: tutte le svolte della mia vita”, sull'intenzione da parte dell'ex parlamentare di passare chirurgicamente dal sesso maschile a quello femminile - accompagnata da dettagli sulla vita personale come la scoperta in adolescenza della sua diversità - risulta essere inadatta all'orario di trasmissione in “fascia protetta”

riconferma che la collocazione oraria della trattazione di temi così delicati, come quelli legati all'identità sessuale, è assolutamente inidonea e fortemente lesiva dell'integrità psichica e morale dei minori che si presuppongono soli all'ascolto avanti al televisore

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 2/10 dell'11 gennaio 2010 per “Studio Aperto” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 gennaio 2010 a conclusione del procedimento prot. n.203/09 riguardante il tg “Studio Aperto” su Italia 1 a partire dalle ore 18.30 del 10 ottobre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 20 novembre 2009

ritiene di dover concentrare la propria attenzione sul servizio incluso in “Studio Aperto” del 10 ottobre 2009 e dedicato al convegno sul tema “Licantropi e donne vampiro”

rileva che tale servizio si caratterizzava per numerose immagini riprese da pellicole su vampiri e licantropi di forte impressionabilità ed estremo raccapriccio

ritiene che “il registro funzionale” menzionato nella memoria non attenua la forza evocativa del filmato e i rischi di un potenziale turbamento nei telespettatori più piccoli

considerata la potenziale nocività per i minori data anche la collocazione in fascia protetta, rileva violazione del Codice di autoregolamentazione con riguardo agli artt. 2.3 e 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 3/10 dell' 11 gennaio 2010 per programma "Blob" su Raitre

54

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 gennaio 2010 a conclusione del procedimento prot. n.217/09 riguardante il programma "Blob" in onda su Raitre il 21 ottobre 2009 a partire dalle ore 20.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 16 dicembre 2009

pur considerando le caratteristiche peculiari della trasmissione richiamate nella memoria, ritiene che gli estratti delle dichiarazioni processuali della vittima, allora 13enne, sulla violenza subita da Roman Polanski - tratte dalla trasmissione serale de La7, "NdP - Niente di Personale" - per le domande esplicite di pratiche sessuali e le risposte crude, risultano inidonei ai minori in quanto suscettibili di creare forte turbamento

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.4 e 2.5

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 4/10 dell'11 gennaio 2010 per programma “La vita in diretta” su Raiuno

55

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 gennaio 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 240/09, riguardante la trasmissione de “La vita in diretta” in onda su Raiuno il giorno 10 novembre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 29 dicembre 2009

considerata l'offerta complessiva della puntata che a partire dalle ore 17.44 proponeva servizi dal titolo “Trans come trasgressione. I viados a Roma”, “Sesso, droga e notti da sballo”, “Roma. Ecco come si compra la cocaina”, “Sesso e cocaina. Parla una escort”, intervallati dall'intervista al transessuale Camilla che ha scelto la strada della prostituzione (con dovizia di particolari sulla sua vita e sulle sue abitudini)

rileva che l'orario di trasmissione è assolutamente inadatto per la trattazione di tematiche così delicate e lesive dell'integrità psichica e morale dei minori

ricorda che per la “fascia protetta” (h. 16-20) si richiede un controllo particolare, presumendosi che a quell'ora manchi ai minori il supporto della presenza di un adulto

deve riscontrare pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 5/10 dell'11 gennaio 2010 per la fiction “L'onore e il rispetto” su Canale 5

56

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 gennaio 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 205/09, riguardante la fiction “L'onore e il rispetto” in onda su Canale 5 il giorno 20 settembre 2009 a partire dalle ore 21.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 18 dicembre 2009

osserva che le argomentazioni addotte nella memoria citata non valgono a cancellare il tasso di violenza e di scabrosità (relazione incestuosa tra Rodolfo e la sorella Carmela) di certe sequenze, peraltro numerose

ritiene che nel caso di una fiction autoprodotta, si possa orientare la sceneggiatura e la regia in rapporto alla prevista destinazione di palinsesto, tenendo ben presente che i segnali iconografici e la controprogrammazione non sono di per sé elementi del tutto esimenti dalla responsabilità dell'Emittente per la messa in onda di programmi con contenuti altamente problematici, quale quello in esame

deve riscontrare pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 6/10 dell'11 gennaio 2010 per programma “Uomini e donne” su Canale 5

57

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 gennaio 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 208/09, riguardante il programma “Uomini e donne” in onda su Canale 5 il giorno 15 ottobre 2009 a partire dalle ore 14.45 circa

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 18 dicembre 2009

osserva che il tipo di programma considerato, riproponendo la formula del gioco di coppia, in cui giovani dei due sessi competono per essere prescelti da un lui o da una lei in cerca di un partner, comporti oggettivamente il rischio di una banalizzazione e volgare spettacolarizzazione a danno dell'educazione sentimentale dei giovani spettatori

ritiene in particolare che nella puntata del 15 ottobre, nonostante il tentativo della stessa redazione di oscurare le immagini di un bacio definito “sentito”, vi siano altrettante esibizioni di effusioni esplicite inidonee alla fascia oraria di trasmissione, tanto più che “Uomini e donne” si avvale di una conduttrice particolarmente popolare anche tra le nuovissime generazioni

deve riscontrare pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.5

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 7/10 dell'11 gennaio 2010 per trasmissione di cartomanzia su In Tv

58

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 gennaio 2010 a conclusione del procedimento prot. n.215/09 riguardante la diffusione sull'emittente In Tv di un programma dedicato a cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta l'11 novembre 2009 in "fascia protetta", e precisamente tra le ore 16.00 e le 19.00

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da ML Communication s.r.l. in data 10 dicembre 2009

deve rilevare che la propaganda di servizi di cartomanzia in "fascia protetta" contrasta con i punti 4.1, 4.3 e 4.4 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'Emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 8/10 del 26 gennaio 2010 per film “Funny Games” su Sky Cinema I

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 26 gennaio 2010 a chiusura del procedimento prot. N. 249/09 riguardante la programmazione del film “Funny Games” sul canale Sky Cinema I il giorno 8 ottobre 2009 a partire dalle ore 12.45

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 12 gennaio 2010

deve rilevare che, risultando il film “Funny Games” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 9/10 del 26 gennaio 2010 per programma “La vita in diretta” su Raiuno

60

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 26 gennaio 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 228/09, riguardante la trasmissione “La vita in diretta” in onda su Raiuno il giorno 12 novembre 2009 dalle ore 16.12

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 gennaio 2010

rileva che, nella puntata in oggetto, viene introdotto l'argomento sulla prostituzione, pur riconoscendo il valore di denuncia della trasmissione, contesta la scelta di affrontare un tema tanto delicato e turbativo per i minori in piena “fascia protetta”. Il tutto sviscerato con un video sulla prostituzione a Roma, (“Non lucciole, ma schiave. Il dramma delle notti romene”), la storia di due ragazze straniere costrette a prostituirsi (“Nelle mani degli aguzzini storie di schiave di casa nostra”) e il racconto dettagliato delle sevizie subite dalle due donne da parte degli aguzzini, accompagnato da immagini impressionanti

ricorda che per la “fascia protetta” si richiede un controllo particolare, presumendo che a quell'ora manchi ai minori il supporto della presenza di un adulto

riscontra pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa Generale e agli artt. 3.1 e 3.3 e 2.3 a) e b)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 10/10 del 26 gennaio 2010 per programma “Domenica Cinque” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 26 gennaio 2010 a conclusione del procedimento prot. n. CTM/242/09 riguardante il programma “Domenica Cinque” in onda su Canale 5 il 22 novembre 2009 dalle ore 14.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 22 gennaio 2010

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “fascia protetta”, più precisamente a partire dalle ore 16.44, dell'ampia intervista con Donatella Papi, la donna che ha dichiarato di voler sposare Angelo Izzo, reo confesso, responsabile del delitto del Circeo e di un successivo duplice omicidio e, per questo, condannato all'ergastolo. L'intervista è stata preceduta da un servizio su Angelo Izzo, con la ripresentazione di foto di repertorio del caso del Circeo. E' stato anche letto dalla conduttrice un passaggio del racconto di Donatella Colasanti sulle sevizie subite, di forte impatto emotivo. All'interno di un programma del pomeriggio domenicale, che per tradizione dovrebbe contraddistinguersi come trasmissione di intrattenimento familiare, si è ritenuto di proporre con grande ampiezza la rievocazione di una vicenda che ha tutte le caratteristiche per turbare in modo particolare bambini e ragazzi.

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa, ai Principi generali e all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 10 bis/10 dell'8 febbraio 2010 per fiction “Moana” su Sky Cinema I

62

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 febbraio 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 250/09 riguardante la fiction “Moana”, incentrata sulla vita della porno star Moana Pozzi, in onda su Sky Cinema I l'1 e il 2 dicembre 2009 dalle ore 21.00

valutata la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 21 dicembre 2009

ritiene che la fiction “Moana”, preceduta da cartello iniziale di divieto ai minori di anni 14 seguito dalla scritta che indicava il programma “rigorosamente consigliato ad un pubblico adulto”, ha come ingredienti strutturali scene pornografiche e tematiche scabrose

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione della fiction in orario di “televisione per tutti”

deve pertanto riscontrare violazione della normativa di legge (art. 4 comma 1 b del T.U. della radiotelevisione D. Legisl. 177/05) e del Codice di autoregolamentazione alla Premessa e ai Principi generali

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 11/10 dell'8 febbraio 2010 per telefilm “Angel” su Rai4

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 febbraio 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 239/09, riguardante il telefilm “Angel” in onda su Rai4 il 19 novembre 2009 a partire dalle ore 18.28

valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, le due memorie difensive fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 5 e 25 gennaio 2010

rilevato che il telefilm, pur appartenente al genere fantastico, conteneva una scena in cui il protagonista Angel, tenuto in ostaggio dal suo rivale, veniva immobilizzato e torturato da Marcus presentato come “il re delle torture più atroci” e amante dei bambini in quanto: “adora mangiarli e altre cose cattive”. La visione di tale sequenza della durata di circa 5 minuti in orario di “fascia protetta”, poteva impressionare e turbare i telespettatori più piccoli, proprio quando il Codice, presumendoli presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti, prescrive un particolare controllo sulla programmazione

riscontra pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 12/10 dell'8 febbraio 2010 per promozione di canali hard su Veneto Free Channel in orario di “fascia protetta”

64

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 febbraio 2010 a conclusione del procedimento prot. n.170/09 riguardante la diffusione su Veneto Free Channel il giorno 24 settembre 2009 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19, di promozione di abbonamenti ad Emittenti che trasmettono film pornografici con numerazione 178 306.

valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da One Set s.r.l. in data 1 dicembre 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti ad Emittenti che trasmettono film pornografici contrasta con gli artt. 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede pertanto all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 13/10 dell'8 marzo 2010 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

65

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n.225/09 riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 nel pomeriggio del 2 novembre 2009

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 9 febbraio 2010

rileva che risulta essere inadatto all'orario di trasmissione in “fascia protetta” lo spazio destinato, a partire dalle ore 17.09, a “Il caso: sedotti dalla rete”. Presenti in studio due donne definite “webcam girls” che si spogliano a pagamento in chat erotiche, e che raccontano la loro storia ricca di dettagli con scritte in sovrimpressione quali: “Morena: io sexy per internet, d'accordo con mio marito” e “Solidea: mi spoglio a pagamento su internet”. Nel corso della trasmissione viene detto per due volte , specificando che è un sito solo per adulti, l'indirizzo web dove si esibisce la ragazza. Il tutto introdotto da un servizio preso da Le lene sui possibili adescamenti e raggiri un cui possono incorrere i ragazzini durante una semplice navigazione

pur prendendo atto della presenza in studio in particolare di un'altra ospite che prende posizione contro questa mercificazione del proprio corpo lesiva della dignità umana

riconferma che la collocazione oraria della trattazione di temi così delicati, come quelli legati alle tematiche sessuali e alla prostituzione, è assolutamente inidonea e fortemente lesiva dell'integrità psichica e morale dei minori che si presuppongono soli all'ascolto davanti al televisore

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 3.1, 2.5 e della Premessa lettera c)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 14/10 dell'8 marzo 2010 per programma “Mattino Cinque” su Canale 5

66

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 230/09 riguardante il programma “Mattino Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 8.45 del 30 ottobre 2009

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 9 febbraio 2010

rileva che non appaiono idonei alla programmazione in orario di “televisione per tutti” l'intervista con la trans Efe, la quale racconta, in termini disinibiti, molti particolari della propria professione di prostituta, delle ragioni per cui l'ha scelta e delle motivazioni che possono spingere gli uomini alla frequentazione di transessuali; rileva altresì che la stessa conduzione spesso indulge in un'esplicita forma di rispetto della presunta professionalità del trans

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.1 e 2.5

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 15/10 dell'8 marzo 2010 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

67

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 233/09 riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 16.55 dell'11 novembre 2009

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 9 febbraio 2010

rileva che nello spazio che apre il programma, denominato “Il caso”, si è affrontato il tema della trans-mania ovvero “Perché i trans piacciono tanto agli uomini? Che cosa gli attira di loro?”. Dopo un servizio introduttivo, che mostrava spezzoni di interviste a trans ospitati in altre trasmissioni, ospiti del dibattito tra gli altri: Efe Bal, introdotta come “la più bella trans del mondo”, che ammette di vendere il proprio corpo; Lucio Toledo, trans sudamericana, che ha una moglie e un figlio nel paese di origine; Vittoria, un uomo diventato donna e l'ex parlamentare Vladimir Luxuria. Il tema del dibattito è volto a evidenziare la crescita delle frequentazioni di transessuali da parte di molti uomini, la loro accettazione sociale e la normalità o meno della loro condizione, facendo scaturire in studio un acceso dibattito con gravi cadute di stile.

Si riconferma che un tema così delicato, quale la transessualità con le problematiche legate all'identità sessuale, trattato in modo poco scientifico, confusionario e superficiale in orario di “fascia protetta” sia assolutamente inidoneo e fortemente lesivo dell'integrità psichica e morale dei minori a quell'ora soli davanti al televisore

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.5, 3.1 e della Premessa lettera c) e d).

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 16/10 dell'8 marzo 2010 per "Tgcom" su Italia 1

68

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 247/09 riguardante il notiziario TGCOM andato in onda su Italia 1 il 22 novembre 2009 alle ore 17.51

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 9 febbraio 2010

rileva che il TGCOM in onda in "fascia protetta" - inserito tra la prima parte e la seconda parte del film di animazione "Tom & Jerry" - ha aperto con la notizia di cronaca nera dell'uccisione a Padova di un bimbo di tre anni da parte della madre. La rapidità del passaggio tra la fine della prima parte del cartone e l'inizio del notiziario, lascia presumere che i minori all'ascolto non siano stati in grado di capire la cesura tra le diverse tipologie di programma. In contrasto con la Delibera del Comitato n. 3/09 del 15 gennaio 2009, che invitava l'Emittente ad una particolare attenzione nella scelta delle notizie evidenziando il rischio che può avere il contenuto di un flash informativo di un'edizione che interrompe una programmazione specificatamente destinata ai minori

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.3 e 3.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 17/10 del 23 marzo 2010 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 24/10 riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 17.06 del 15 gennaio 2010

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 8 marzo 2010

rileva che la scelta dell'argomento sul “sesso compulsivo” non sia adatto ad un appuntamento quotidiano collocato in piena “fascia protetta”, quando si presume che i minori all'ascolto siano privi del sostegno degli adulti. Discutibile è infatti la scelta di soggetti quali: l'attore Warren Beatty che per 35 anni ha avuto rapporti sessuali ogni giorno con donne differenti; il caso di Giuseppina che a 80 anni è stata denunciata dal vicino di casa per stalking; il caso intitolato “I grandi seduttori” con una ragazza che racconta di aver sofferto di dipendenza sessuale dall'età di 16 anni e di aver avuto fino a 12 rapporti al giorno ed infine un ragazzo che, nonostante sia sposato, sente il bisogno di frequentare prostitute, ricordando anche episodi dettagliati della sua iniziazione sessuale.

Si conferma che un tema così delicato, il cui aspetto di seduzione trasgressiva agli occhi dei ragazzi ha un'attrattiva maggiore rispetto ai commenti critici di psichiatri e sessuologi, è assolutamente inidoneo e fortemente lesivo all'integrità psichica e morale dei minori a quell'ora soli davanti al televisore.

Si rileva altresì che la modalità di conduzione del programma ha privilegiato la spettacolarizzazione all'approfondimento medico e scientifico dei casi trattati.

Si riscontra pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 3.1 e 3.3.

Si chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 18/10 del 23 marzo 2010 per “Grande Fratello” su Premium Extra 2 e Canale 5

70

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 marzo 2010 a conclusione dei procedimenti prot. n. 12 e 15/10 riguardante “Grande Fratello” rispettivamente in onda su premium Extra 2 il 21 gennaio 2010 alle ore 22.00 e su Canale 5 il 25 gennaio 2010 a partire dalle ore 21.19

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 25 febbraio 2010

rileva che nella diretta dalla casa del “Grande Fratello” del giorno 21 gennaio 2010, intorno alle ore 22.00, è andata in onda un'espressione gravemente offensiva dei sentimenti religiosi, pronunciata dal concorrente Massimo Scattarella durante una conversazione con la concorrente Veronica e che nella trasmissione del 25 gennaio 2010 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.19 - solo dopo due ore dall'inizio della trasmissione (ore 23.13) e ben quattro giorni dopo l'accaduto - si è provveduto all'eliminazione del concorrente Massimo per la blasfemia pronunciata

ritiene che il largo spazio riservato alla blasfemia pronunciata nella settimana precedente e l'attenzione dedicata al personaggio Massimo Scattarella (vedi “Domenica Cinque” del 31 gennaio 2010 e la puntata del “Grande Fratello 10” del 1 febbraio 2010) alimentino dubbi circa l'effettiva intenzione di chiudere un episodio deplorabile, quasi che si preferisca, ad un sobrio epilogo, un'amplificazione a fini spettacolari

invita nuovamente l'Emittente ad adottare cautele rafforzate e selezioni rigorose dei partecipanti per tenere nella giusta considerazione la normativa riferita a trasmissioni in diretta (vedi anche l'Atto di Indirizzo in materia di programmi di intrattenimento deliberato dall'Agcom in data 22 novembre 2006 -Deliberazione n. 165/06/CSP) nel rispetto della sensibilità del pubblico all'ascolto

rileva pertanto vera e propria violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 2.5 lettera b)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Risoluzione n. 19/10 del 23 marzo 2010 per il cartone animato “I Griffin” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 marzo 2010 a conclusione dei procedimenti prot. n. 23 e 30/10 riguardanti il cartoon “I Griffin” su Italia 1 a partire dalle ore 14.10 nelle giornate del 1,2,9 e 15 febbraio 2010

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 8 marzo 2010

rileva che tutte le puntate si caratterizzano per un uso reiterato di riferimenti e linguaggio crudi, a tratti scurrili, situazioni sessualmente allusive o esplicite. In particolare: la puntata del 1 febbraio conteneva frasi, riferite al medico, del tipo: “Intenterò causa contro quel bastardo e gli farò uscire i soldi dal culo”. In quella del 2 febbraio si comincia con espressioni quali : “Sto cercando di riprendermi dopo che quel puttanone di mia moglie mi ha fatto il culo”. Nell'episodio del 9 febbraio il cane parlante Brian e la ragazzina Meg si baciano e lei lo presenta alle amiche come “il primo ragazzo serio che io abbia mai avuto”. Turpiloquio e volgarità fanno da sfondo alla storia (Il cane dice ad una ragazza: “Credo di sapere per quale motivo sei così stronza... hai sviluppato presto e hai iniziato a darti da fare all'età di 12 anni, ma ora non ti piace guardarti allo specchio perché vedi solo una puttanella...”). Ed infine, nella puntata del 15 febbraio si parla del divo porno John Holmes, morto di Aids, concludendo con frasi quali : “Sono così felice per te che non mi importa di essere stato stuprato in prigione...”.

Seppure il cartone sia contrassegnato con un bollino giallo, il registro comico-grottesco non sembra comportare attenuazione di effetti negativi sui telespettatori più piccoli presenti davanti alla tv nell'orario dell'abituale pausa pranzo, ma incoraggia un ascolto inavvertito con possibile effetto quanto meno di banalizzazione, se non di legittimazione, di situazioni e linguaggio chiaramente diseducativi. La collocazione oraria di un cartone animato quale “I Griffin” destinato ad un pubblico adulto - come lo si riconosce per la reiterata problematicità dei contenuti e delle modalità linguistiche - è senz'altro al di fuori della “fascia di televisione per tutti”.

Tutto quanto sopra esposto configura vera e propria violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt 2.4, 2.5 comma b).

72

Si chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 20/10 del 23 marzo 2010 per il cartone animato “American Dad” su Italia 1

73

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 31/10 riguardante il cartoon “American Dad” su Italia 1 a partire dalle ore 13.45 nelle giornate del 1, 9 e 15 febbraio 2010

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 8 marzo 2010

rileva che le puntate in esame si caratterizzano per la presenza di espressioni scurrili, spunti di violenza, riferimenti sessuali, discutibili allusioni a sentimenti fondamentali

ritiene che l'asserita destinazione del prodotto ad un pubblico più maturo non esclude affatto la presenza davanti al televisore, in quell'orario dell'abituale pausa pranzo, di bambini comunque attratti dalla tecnica del “cartone”

esprime particolare rammarico per il fatto che non abbia avuto seguito positivo la Delibera n. 131/07 del 20 febbraio 2007 assunta da questo Comitato che, chiudendo il procedimento, prendeva atto dell'avvenuto spostamento della programmazione in un orario di “seconda/terza serata” (come da Vs. memoria difensiva del 5 febbraio 2007)

rileva pertanto vera e propria violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.4 ,2.5 comma b).

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 21/10 del 23 marzo 2010 per il film “Le caldi notti di Caligola” su TN

74

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 184/09 riguardante il film “Le caldi notti di Caligola” in onda su TN il 21 settembre 2009 dalle ore 21.58

valutato, con le indicazioni della sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, e considerato che l'Emittente, nonostante la piena disponibilità da parte del Comitato espressa in sede di notifica di apertura di procedimento (10 febbraio 2010 prot. CTM/184/09 SEGN con lettera e fax), non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

rileva che il contenuto del film nocivo per i ragazzi trova riscontro nel divieto nelle sale ai minori di anni 14 da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.94648 del 20 luglio 2000, classificazione confermata esistente l'1 febbraio 2010)

ravvisa pertanto violazione della normativa vigente con riguardo al T.U. della Radiotelevisione (art. 34 comma 2) di validità generale, in combinato disposto con le prescrizioni del Codice di autoregolamentazione (Premessa , penultimo capoverso, punto 2.4)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 22/10 del 23 marzo 2010 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

75

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 marzo 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 254/09 riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 17.00 del 1 dicembre 2009

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 25 febbraio 2010

rileva che nello spazio che apre il programma, denominato “Il caso”, si è affrontato, per l'ennesima volta, il tema fenomeno trans. Dopo un servizio introduttivo sull'aggressione ai danni di un'imprenditrice trans, avvenuta pochi giorni dopo la sua partecipazione come ospite al programma, si passa a dibattere l'argomento sulle differenze, di filosofia e stili di vita, esistenti all'interno del mondo trans. Ospiti del dibattito: le due prostitute (definite tali anche nella memoria difensiva) Krystal ed Efe Bal; Vicky Contreo, trans che svolge un normale lavoro e Gabriele Belli, ex concorrente del Grande Fratello 10, che da donna è diventato uomo. Per esemplificare la discussione in atto, relativa al rapporto tra transessualità e famiglia, sono state mandate in onda due immagini di un uomo in cinta, decisamente scioccanti

pur prendendo atto della presenza in studio di altri ospiti che ribadiscono l'illegalità della pratica della prostituzione e criticano duramente la mercificazione del corpo

si riconferma che la collocazione in orario di “fascia protetta” di temi così delicati, come quelli legati all'identità di genere e alla prostituzione, è assolutamente inidonea e fortemente lesiva dell'integrità psichica e morale dei minori che si presuppongono soli all'ascolto davanti al televisore

si riscontra pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.5 e 3.1 e alla Premessa lettera c).

si chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 23/10 del 27 aprile 2010 per film “Il patto dei lupi” su Rai4

76

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 aprile 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 8/10 riguardante il film “Il patto dei lupi” su Rai4 il 4 novembre 2009 dalle ore 14.00

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai in data 4 marzo 2010

non può condividere i tentativi di minimizzare la componente di violenza orrorifica che caratterizza il film, che secondo quanto scrive Rai, si risolve in “brevvissime sequenze di uccisioni, che non potevano essere eliminate senza menomare la narrazione dei fatti”.

conferma che, ai sensi del Codice, l'adozione di adeguati strumenti di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film e la conseguente responsabilità spettano all'Emittente, la quale nel caso specifico è sì intervenuta, trasmettendo la versione più breve del film, ma non depurandola affatto delle scene più critiche e dei contenuti visivi più forti. Da una ricognizione da noi effettuata risulta che la versione del film trasmessa da Rai4, presenta tagli delle parti meno critiche e sequenze integrali delle scene più impressionanti, assenti nella versione trasmessa da Raidue in prima serata il 4 marzo 2004, oggetto di una ordinanza-ingiunzione dell'Agcom (Delibera n. 283/04/CSP).

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti” di un film caratterizzato da situazioni estreme di violenza e perversione, suscettibili di turbare i telespettatori giovanissimi

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 2.4 anche per la mancata adozione di una qualsiasi forma di preavviso alle famiglie

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Risoluzione n. 24/10 del 27 aprile 2010 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

77

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 aprile 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 46/10 riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 nel pomeriggio del 22 febbraio 2010 alle ore 16.55

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 7 aprile 2010

rileva che la puntata di “Pomeriggio Cinque” del 22 febbraio 2010 a partire dalle ore 17.05, è assolutamente inadatta alla “fascia protetta”, in quanto vengono trattati argomenti molto delicati - l'identità di genere e i diversi orientamenti sessuali - attraverso testimonianze dirette, ricche di dettagli, da parte di un transessuale che ha appena subito l'operazione per cambiare sesso e di Beatrice, all'anagrafe Giuseppe, di professione meccanico, dalle sembianze femminili, che vorrebbe risposarsi per la terza volta con una donna. Viene anche affrontato il tema transessualità e figli portando ad esemplificazione, di discorsi già di per sé disorientanti, le foto dell'unico uomo “in cinto” al mondo che ha dato alla luce ben tre bambini.

si ravvisa, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare agli artt. 3.1 e 3.3, che giova, ancora una volta, ricordare comportano un impegno “a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sulla programmazione”. Come anche auspicato dal Direttore Claudio Brachino, nell'udienza con questo Comitato il 24 febbraio 2010, “alcuni temi andrebbero eliminati a priori dai programmi in onda il pomeriggio, per farli slittare tranquillamente in trasmissioni collocate fuori dall'orario di massima protezione per i minori”

giòva chiarire che la “fascia protetta” - durante la quale la normativa vigente presume i minori, di varia età, soli all'ascolto e non sopportati dalla presenza di adulto - riguarda tutti i programmi in quel determinato orario, indipendentemente dalla circostanza che il programma sia, o meno, oggetto di consumo televisivo abitudinario dei minori. La giustificazione, quindi, riportata da Mediaset nelle memorie difensive, che “Pomeriggio Cinque è un programma che si delinea come evidentemente destinato al pubblico privilegiato del canale e che pare escludere un potenziale interesse e una reale fruizione da



parte dei più piccoli” appare inaccettabile.

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 3.1 e 3.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 25/10 del 25 maggio 2010 per film “Mia moglie è un'attrice” su RaiSat Cinema

79

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 25 maggio 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 82/10 riguardante il film “Mia moglie è un'attrice” su RaiSat Cinema il 4 aprile 2010 a partire dalle ore 17.40

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 20 maggio 2010

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “fascia protetta” di un film che presenta scene di sesso e di nudo, privo di avvertenze verbali o simboliche che ne segnalassero l'inidoneità alla visione da parte di bambini e ragazzi

ricorda altresì che la contro programmazione specificatamente dedicata al pubblico dei minori a cui si fa riferimento nelle memorie difensive non è applicabile alla “fascia protetta”

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento agli artt. 2.4 e 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 26/10 del 25 maggio 2010 per programma “La vita in diretta” su Raiuno

80

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 25 maggio 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 90/10 riguardante la trasmissione “La vita in diretta” in onda su Raiuno l'8 aprile 2010

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 20 maggio 2010

considerato che la puntata a partire dalle ore 18.10 comprendeva argomenti con caratteristiche di dubbia compatibilità con la collocazione in “fascia protetta”, quando si presume che il minore all'ascolto non abbia il supporto della presenza di un adulto, e più precisamente:

- dalle ore 18.10 un servizio intitolato “Ambra ballerina di night. Uso il mio corpo per vivere bene”
- alle ore 18.13 intervista a un titolare di un blog, che spiega come diventare webcam girl
- alle 18.14 e alle 18.40 intervista alla webcam girl Eva, una ragazza di 24 anni, che, rispondendo a domanda del conduttore, dimostra che la webcam girl guadagna molto di più di una segretaria

rilevato che le tematiche trattate riguardanti comportamenti pur presenti nella condizione giovanile, per il rischio emulativo connesso, necessitano nella visione da parte dei minori di un accompagnamento di un adulto

si configura ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento agli artt. 2.5, 3.1 e 3.3 lettera b

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 27/10 del 25 maggio 2010 per programma “Domenica Cinque” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 25 maggio 2010 a conclusione del procedimento prot. n. CTM/66/10 riguardante il programma “Domenica Cinque” in onda su Canale 5 il 14 marzo 2010 dalle ore 16.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 7 maggio 2010

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “fascia protetta”, e per di più in un programma domenicale per famiglie, di argomenti quali:

Scandali al Grande Fratello. Veronica e Sara anche fuori dalla casa continuano i baci hot; La sexy star Laura Perego: io e Veronica abbiamo avuto una relazione; Scandali al Grande Fratello - Gli scatti roventi e finora segreti di Giorgio Ronchini; Questa sera alle 21.00 “Grande Fratello - La nostra avventura” con le immagini integrali della rissa sfiorata tra Mauro e George; Filmato osé di Massimo Scatarella del GF 10, finito accidentalmente in rete, che lo ritraeva in atteggiamenti intimi con la sua compagna; Intervista “lunga e particolare” a Efe Bal, definita “la trans più bella d'Europa” “sottotitolata “Efe Bal: ecco perché ho iniziato a vendere il mio corpo”. Il tutto accompagnato dai commenti della conduttrice Barbara D'Urso del tipo: “Spieghiamo agli italiani cosa significa il gesto del dito medio..”;

considerati gli argomenti trattati, l'orario e il contesto di trasmissione di intrattenimento familiare, si ritiene che il programma proponga modelli di comportamento nocivi per lo sviluppo psicofisico dei minori;

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa, ai Principi generali e agli artt. 2.5 e 3.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 28/10 del 7 giugno 2010 per film “Fantasmi da Marte” su Rai4

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 7 giugno 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 100/10 riguardante il film “Fantasmi da Marte” su Rai4 il 20 aprile 2010 alle ore 14.00

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 19 maggio 2010

ritiene che il film di genere fantascienza, in onda in orario di “televisione per tutti”, è caratterizzato, a partire dalle sequenze iniziali e poi per tutta la sua durata, da scene orrorifiche di cruda violenza, con insistite immagini brutali e omicidi cruenti (es. ore 14.40 Raduno di figure mostruose che urlano e decapitano un corpo)

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione oraria di una pellicola suscettibile di turbare i telespettatori giovanissimi

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 2.4 anche per la mancata adozione di una qualsiasi forma di preavviso alle famiglie

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 29/10 del 7 giugno 2010 per programma “Amici” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 7 giugno 2010 a conclusione del procedimento prot. n. CTM/62/10 riguardante il programma “Amici” in onda su Canale 5 il 5 marzo 2010 a partire dalle ore 16.15

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 7 maggio 2010

pur prendendo atto di quanto espresso dalla memoria difensiva che ritiene la produzione non “rivolta specificatamente ai minori”, considera che la collocazione oraria è in “fascia protetta”, che il programma è un talent show di intrattenimento con giovani aspiranti e che il target che lo segue è prettamente giovanile

in particolare, la puntata del 5 marzo ha come protagonisti la ballerina Elena e il coreografo Marco Garofalo. Nella prova di ballo Elena scopre di dover interpretare una segretaria molto sensuale che, abbassandosi gli occhiali, deve passarsi la lingua sulle labbra ed eseguire anche la lap dance. La ragazza mostra chiaramente il suo disagio nell'eseguire il balletto sexy e si rifiuta di portare a termine per filo e per segno l'intera coreografia, mentre il maestro Garofalo insiste con la richiesta di eseguire, per sua definizione, “la leccata”. L'ostinazione dell'insegnante sull'allieva appare del tutto fuori luogo, insinuando l'idea che all'artista o all'aspirante tale non siano dati spazi di libera volontà, ma che per essere dei “professionisti” si debba comunque sottostare alle richieste del maestro superando il proprio imbarazzo, dando così un messaggio del tutto diseducativo ai minori all'ascolto che - si presume - siano a quell'ora privi del sostegno di un adulto.

Deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 30/10 del 7 giugno 2010 per programma “Rai per una notte” su Sky Tg 24

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 7 giugno 2010 a conclusione del procedimento prot. n. CTM/71/10 riguardante il programma “Rai per una notte” in onda su Sky Tg24 il 25 marzo dalle ore 21.00

constatato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell'Emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento (nostra comunicazione prot. CTM/71 a/10 Segn del 28 aprile 2010)

valutate le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento

richiamati l'art. 34, comma 6 del D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, e le considerazioni, relative alla applicabilità a Sky e ai suoi canali delle disposizioni a tutela dei minori, compreso il Codice di autoregolamentazione, contenute nelle risoluzioni 18 dicembre 2007 n. 117/07 per il film “Wolf Creek” e n. 124/08 per il film “Apocalypto”, anche per quanto riguarda la non affidabilità del sistema di parental control

rileva che nel programma “Rai per una notte”, trasmesso da Sky TG24, a partire dalle 22.23 l'intervento del comico Daniele Luttazzi si è distinto per la crudezza del linguaggio, per le comparazioni sessuali molto volgari e i gesti scurrili riproposti ripetutamente come citazione sarcastica

considerando l'effetto negativo sui minori presenti all'ascolto del turpiloquio e delle scurrilità che caratterizzano insistentemente la performance di Luttazzi si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo agli artt. 2.3 e 2.5

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Risoluzione n. 31/10 del 15 luglio 2010 per “The life & times of Tim” su DeeJay Tv

85

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 luglio 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 68/10 riguardante il cartone animato “The life & Times of Tim” in onda su DeeJay Tv il 10 marzo 2010 dalle ore 19.06

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da All Music Spa il 31 maggio 2010

ritiene che le tematiche e le espressioni appartenenti alla sfera sessuale nella puntata in oggetto sono inadatte alla collocazione oraria

rileva che le caratteristiche del cartoon destinato a un pubblico adulto, indipendentemente dagli avvertimenti inseriti, non escludono affatto la presenza davanti al televisore di un pubblico di minori, a maggior ragione per l'attrattiva e la presunzione di idoneità che accompagnano la tecnica del cartone

pur prendendo atto che il cartone non va più in onda, ribadisce che programmi di questo tipo debbano riportare la segnaletica rosso permanente ed essere trasmessi dopo le ore 22.30

constata la violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento alla Premessa e al punto 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 32/10 del 15 luglio 2010 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 luglio 2010 a conclusione del procedimento prot. n.89/10 riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 16.54 del 12 aprile 2010

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 21 maggio 2010

rileva che lo spazio destinato, a partire dalle 16.54, a “Il caso: Ti seduco così” risulta essere inadatto all'orario di trasmissione in piena “fascia protetta”. Tra gli ospiti in studio, Jois Phiam in arte “Diamante nero”, che di professione fa l'accompagnatore, spiega in modo dettagliato come è iniziata e come si svolge la sua attività di gigolò, specificando i suoi guadagni certo migliorati - sostiene - rispetto a quando faceva solo il ballerino. Seguono le dichiarazioni della cantante Fiordaliso su un integratore che stimola il desiderio sessuale delle donne e per finire, alle 17.40, una ballerina di burlesque, vestita da fata di Cenerentola, si esibisce in uno spogliarello sulla colonna sonora originale del film della Walt Disney.

Pur prendendo atto della presenza dello psichiatra e opinionista Alessandro Meluzzi che critica, comunque isolato dagli altri, la mercificazione del corpo nella convinzione che seduzione e sessualità siano connesse strettamente ai sentimenti

si conferma che la scelta di un argomento, diseducativo e sviscerato in modo tanto superficiale da renderlo banale, è assolutamente inadatta all'orario di messa in onda. L'esibizione di burlesque poi, finalizzata a sollecitare altro tipo di impulsi, su una colonna sonora prettamente rivolta ai bambini, può subdolamente innescare l'interesse dei minori - che a quell'ora si presuppongono soli davanti al televisore - con il rischio di disorientarli e di creare in loro turbamento

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa lettera c) e agli artt. 2.5 e 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Risoluzione n. 33/10 del 15 luglio 2010 per promozione di canali hard su House Channel

87

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 luglio 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 105/10 riguardante la diffusione su House Channel (ch 936) il giorno 28 aprile 2010 in orario di “televisione per tutti” e di “fascia protetta”, e precisamente tra le ore 15.00 e le 20.00, di promozione di abbonamenti ad Emittenti che trasmettono film pornografici

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rolsat s.r.l. il 15 giugno 2010

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti ad Emittenti che trasmettono film pornografici contrasta con gli artt. 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione che esclude la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 34/10 del 15 luglio 2010 per promozione delle “previsioni del Lotto” su Tele Lotto (ch 937)

88

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 luglio 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 92/10 riguardante la diffusione sull'Emittente Tele Lotto il giorno 15 aprile 2010 tra le 15.00 e le 21.30 di un programma dedicato ai pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento dell'8 giugno 2010, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1, 4.3 e 4.4 comma b) del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 35/10 del 14 settembre 2010 per film “Exit in red - Uscita di sicurezza” su Mediaset Premium Energy

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 14 settembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 96/10 riguardante il film “Exit in red - Uscita di sicurezza” in onda su Mediaset Premium Energy il 13 aprile 2010 dalle ore 16.14

valutata la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 10 settembre 2010

preso atto che il minore, in qualità di cittadino soggetto di diritti, ha diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la famiglia è carente sul piano educativo (Premessa lettera d)

osserva che le argomentazioni difensive non risultano accettabili con riferimento alla “fascia protetta” stabilita a tutela anzitutto dei telespettatori in età infantile e preadolescenziale

ritiene che il film in oggetto, preceduto dal cartello iniziale “Questo programma è consigliato ad un pubblico adulto”, contiene immagini e vicende inidonee a bambini e ragazzi in visione nell'orario in cui il Codice presume siano privi del sostegno di adulti

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo ai punti 2.4 e 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 36/10 del 14 settembre 2010 per la serie televisiva “I Soprano” su Iris

90

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 14 settembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 116/10 riguardante la puntata della serie “I Soprano” in onda su Iris il 10 maggio 2010 alle ore 19.19

valutata la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 10 settembre 2010

ritiene che l'apposizione del quadratino rosso intermittente non giustifica, in orario tardo pomeridiano, la messa in onda di scene di violenza a sfondo sessuale che possono nuocere all'integrità psichica e morale dei minori all'ascolto

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo ai Principi generali lettera b) e all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 37/10 del 27 settembre 2010 per il film “Sangue pazzo” su Raiuno

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a conclusione dei procedimenti prot. n. 133/10 e 137/10 riguardanti il film “Sangue pazzo” in onda su Raiuno il 30 e il 31 maggio 2010 alle ore 21.30 circa

valutata la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 27 luglio 2010

pur rilevando forti criticità nella storia proposta, che non presenta alcuna positività e neppure una condanna implicita dell'uso di sostanze stupefacenti di cui viene invece rappresentato l'uso, oltre a scene di violenza e sesso

constatando che Raiuno ha trasmesso il film “Sangue pazzo” preceduto da annuncio verbale che ne consigliava la visione ad un solo pubblico adulto e il segnale iconografico rosso permanente

ritiene di non dover ulteriormente procedere per la puntata del 31 maggio, ma di proseguire nel procedimento limitatamente per la prima serata del 30 maggio 2010 per la mancanza di alternative di programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta e quindi per tutti offerte dall'Azienda

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art. 2.2 lettera c)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 38/10 del 27 settembre 2010 per la serie televisiva “Ghost Whisperer” su Raidue

92

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 149/10 riguardante la puntata della serie “Ghost Whisperer” in onda su Raidue il 16 giugno 2010 a partire dalle ore 14.37

valutata la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 27 luglio 2010

ritiene che nonostante l'avviso scritto “Il seguente episodio è stato rieditato per questa fascia oraria”, si rilevano all'interno della puntata scene impressionanti non segnalate e inidonee ad un pubblico di minori - quali l'impiccagione ripetuta di un uomo - che contraddicono l'avvertimento utilizzato

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo ai Principi generali lettera b) e all'artt. 2.2 e 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 39/10 del 27 settembre 2010 per film “Uomini che odiano le donne” su Sky Cinema I

93

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 157/10 riguardante la programmazione del film “Uomini che odiano le donne” sul canale Sky Cinema I il giorno 11 giugno 2010 a partire dalle ore 21.06

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 5 agosto 2010

deve rilevare che, risultando il film “Uomini che odiano le donne” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 40/10 del 27 settembre 2010 per film “The horseman” su Sky Cinema Max

94

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 158/10 riguardante la programmazione del film “The horseman” sul canale Sky Cinema Max il giorno 23 giugno 2010 a partire dalle ore 21.03

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 5 agosto 2010

deve rilevare che, risultando il film “The horseman” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 41/10 del 27 settembre 2010 per film “L'ultimo contratto” su Sky Cinema Max

95

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 159/10 riguardante la programmazione del film “L'ultimo contratto” sul canale Sky Cinema Max il giorno 24 giugno 2010 a partire dalle ore 21.02

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 5 agosto 2010

deve rilevare che, risultando il film “L'ultimo contratto” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 42/10 del 27 settembre 2010 per film “Borderland - Linea di confine” su Sky Cinema Max

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 160/10 riguardante la programmazione del film “Borderland - Linea di confine” sul canale Sky Cinema Max il giorno 30 giugno 2010 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 5 agosto 2010

deve rilevare che, risultando il film “Borderland - Linea di confine” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 43/10 del 27 settembre 2010 per film “Wake of death” su Rai4

97

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 125/10 riguardante il film “Wake of death” in onda su Rai4 il 17 maggio 2010 alle ore 21.15 e il 17 giugno 2010 a partire dalle ore 14.04

valutata la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 27 luglio 2010, di cui rigetta la tesi per cui l'assenza di divieti per le sale autorizzerebbe per sé la diffusione televisiva senza alcun accorgimento a tutela dei minori all'ascolto

ritiene che il film, per le ripetute scene di violenza e sesso che si susseguono nella vicenda - senz'altro inadatte ad un pubblico di minori - doveva essere accompagnato da ben più adeguati sistemi iconografici ed annunci

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 44/10 del 27 settembre 2010 per programma “La vita in diretta” su Raiuno

98

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 settembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 128/10 riguardante il programma “La vita in diretta” in onda su Raiuno il 17 maggio 2010 in “fascia diretta”

valutata la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 27 luglio 2010

considerata, in relazione all'orario di messa in onda in piena “fascia protetta” - quando si presume che i minori siano all'ascolto soli davanti alla tv - una così alta concentrazione di casi di cronaca nera , alcuni dei quali coinvolgenti anche minori :

- alle ore 18.19 un servizio sull'omicidio avvenuto a Torino di una donna colpita da 50 coltellate dall'ex marito di fronte all'assistente sociale durante un colloquio
- alle ore 18.23 in studio si parla di “Quando l'amore diventa follia. Troppe morti tra le mura domestiche”
- alle ore 18.28 un servizio sull'uccisione da parte di una guardia giurata della giovane moglie per gelosia, davanti alla figlia di due anni
- alle ore 18.32 intervista in diretta con la madre di una ragazza uccisa all'età di 19 anni dal fidanzato

ravvisa pertanto, nella trattazione del tema “Quando l'amore diventa follia. Troppe morti tra le mura domestiche”, così come realizzata in fascia protetta, violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo agli artt. 2.5, 3.1 e 3.3 lettera b)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 45/10 del 12 ottobre 2010 per trasmissione “Deejay chiama Italia” su DeeJay Tv

99

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 ottobre 2010 a chiusura del procedimento prot. n.143/10 riguardante il programma “Deejay chiama Italia” trasmesso su DeeJay Tv il giorno 26 marzo 2010 alle ore 10.22

valutata la memoria difensiva fatta pervenire dalla società All Music Spa il 27 luglio 2010

rileva che la messa in onda dello spezzone del monologo di Daniele Luttazzi, ripreso dal programma in diretta “Rai per una notte”, riproposto senza alcun avvertimento, caratterizzato insistentemente da turpiloquio e scurrilità, linguaggio crudo, esplicito e pieno di comparazioni sessuali molto volgari possa aver avuto un effetto negativo sui minori all'ascolto

si ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art .2.5 lettera b)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 46/10 del 12 ottobre 2010 per film “Mullholland Drive” su Studio Universal

100

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 ottobre 2010 a conclusione del procedimento prot. n.144/10 riguardante il film “Mullholland Drive” in onda su Studio Universal il 9 giugno 2010 dalle ore 17.47

valutata la memoria difensiva fatta pervenire da NBC Universal Global Networks Italia Srl il 23 luglio 2010

osserva che le argomentazioni difensive non risultano accettabili con riferimento alla “fascia protetta” stabilita a tutela anzitutto dei telespettatori in età infantile e preadolescenziale

ritiene che il film in oggetto, preceduto dal cartello iniziale “Adult content”, è caratterizzato da violenza, riferimenti sessuali ed immagini esplicite inidonee a bambini e ragazzi in visione nell'orario in cui il Codice presume siano privi del sostegno di adulti

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 47/10 del 12 ottobre 2010 per cartoon “I Griffin” e “American Dad” su Fox

101

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 ottobre 2010 a conclusione del procedimento prot. n.147/10 riguardante i cartoni animati “I Griffin” e “American Dad” trasmessi su Fox il 22 giugno rispettivamente alle ore 13.22 e 17.26

valutata la memoria difensiva fatta pervenire da Fox International Channels Italy Srl il 6 agosto 2010

rileva che le puntate si caratterizzano per riferimenti e linguaggio volgare, a tratti scurrili, situazioni sessualmente allusive o esplicite, discutibili allusioni a sentimenti fondamentali con un potenziale di rischio per l'equilibrata crescita dei minori all'ascolto

ritiene che il registro comico-grottesco tipico della serie “I Griffin” non sembra comportare attenuazione di effetti negativi sui telespettatori più piccoli presenti davanti alla tv nell'orario dell'abituale pausa pranzo, ma incoraggia un ascolto inavvertito con possibile effetto quanto meno di banalizzazione, se non di legittimazione, di situazioni e linguaggio chiaramente diseducativi. Ben più grave appare la collocazione oraria in “fascia protetta” di un cartone animato quale “American Dad” destinato ad un pubblico adulto per la reiterata problematicità dei contenuti e delle modalità linguistiche.

Tutto quanto sopra esposto configura vera e propria violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt 2.4, 2.5 comma b) e 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 48/10 del 12 ottobre 2010 per film “Ritorno a Cold Mountain” su Raitre

102

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 ottobre 2010 a conclusione del procedimento prot. n.151/10 riguardante il film “Ritorno a Cold Mountain” in onda su Raitre il 20 giugno 2010 alle ore 20.30

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 24 settembre 2010

conferma che non si è tenuto conto della Delibera n. 4/09 del 2 febbraio 2009, riguardante lo stesso film su una rete Rai, che raccomandava l'adozione di “una più attenta e consapevole segnalazione”. La pellicola è stata nuovamente contrassegnata da segnaletica gialla con la quale si intende indicare un programma adatto anche ad un minore se accompagnato da un adulto

il film si caratterizza per elevato tasso di violenza con scene di forte impatto emotivo (ripetute scene di sevizie e violenze, stupro, omicidi e scene di sesso esplicito) completamente inadatto ad un pubblico di minori

pertanto si configura vera e propria violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.2 e 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 49/10 del 25 ottobre 2010 per film “La promessa dell'assassino” su Rai4

103

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 25 ottobre 2010 a conclusione del procedimento prot. n.165/10 riguardante il film “La promessa dell'assassino” in onda su Rai4 il 6 luglio 2010 dalle ore 21.13

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il giorno 8 ottobre 2010

osserva che le argomentazioni addotte nella memoria citata non valgono a cancellare il tasso di violenza e di impressionabilità di certe sequenze, peraltro numerose

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza della segnaletica adottata (giallo intermittente) per un film caratterizzato da situazioni di estrema violenza e di grande impatto emotivo, suscettibili di turbare i giovani telespettatori

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 50/10 del 25 ottobre 2010 per telefilm “NYPD” su La7

104

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 25 ottobre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 167/10 riguardante la puntata della serie “NYPD” in onda su La7 il 7 luglio 2010 alle ore 19.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da La7 il 21 ottobre 2010

pur prendendo atto che la serie non va più in onda e che l'Emittente si è impegnata, in caso futura riprogrammazione, a esercitare ogni doverosa cura a tutela dei minori

ritiene che l'apposizione della segnaletica gialla intermittente non giustifica, in orario tardo pomeridiano, la messa in onda di dialoghi scurrili e spinti con esplicite allusioni ad un rapporto omosessuale che possono nuocere all'integrità psichica e morale dei minori all'ascolto

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare agli artt. 2.2 e 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 51/10 del 25 ottobre 2010 per film “Black Dahlia” su Rai4

105

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 25 ottobre 2010 a conclusione del procedimento prot. n.188/10 riguardante il film “Black Dahlia” in onda su Rai4 il 17 luglio 2010 dalle ore 21.12

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 12 ottobre 2010

non ritiene che il buon livello qualitativo della pellicola valga a compensare il messaggio complessivo e la violenza innegabile delle situazioni di estrema brutalità e perversione, a partire dalla scena del cadavere mutilato della donna

ravvisa in “Black Dahlia”, anche per le ammesse atmosfere del film noir, un programma suscettibile di traumatizzare o per lo meno turbare l'equilibrio psichico e morale di coscienze in formazione e come tale da non diffondere - non fosse che per rispettare il principio di cautela verso i minori - in orario di “televisione per tutti”, considerata la qualità autoriale del film che lo rende ancora più attraente

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 52/10 dell'11 novembre 2010 per coordinamento palinsesto in prima serata sulle reti Mediaset

106

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 novembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 213/10 riguardante la programmazione sulle reti Mediaset nella serata del 6 agosto 2010 a partire dalle ore 21.00 circa

valutata, le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 22 ottobre 2010

si rileva nella serata del 6 agosto la mancanza di trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quindi per tutti (bollino verde). Italia 1 infatti ha trasmesso il telefilm della serie "CSI" contrassegnato da bollino rosso e accompagnato da scritta scorrevole che lo consigliava ad un pubblico di solo adulti, Canale 5 trasmetteva la prima tv del film drammatico "La leggenda della sirena", mentre Retequattro offriva il film d'azione "Passenger 57 - Terrore ad alta quota", entrambi contrassegnati da bollino giallo

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art. 2.2 lettera c)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 53/10 dell'11 novembre 2010 per film “Caino & Caino” su Retequattro

107

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 novembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 242/10 riguardante il film “Caino & Caino” su Retequattro il 25 agosto 2010 a partire dalle ore 16.44

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 8 novembre 2010

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “fascia protetta” di un film che presenta scene volgari e turpiloquio inidonee alla visione da parte dei minori a quell'ora non supportati dalla presenza di adulti

deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

**Risoluzione n. 54/10 dell'11 novembre 2010
per film “Nemico pubblico n. 1 - L'istinto di morte”
su Sky Cinema Mania**

108

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 novembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 221/10 riguardante la programmazione del film “Nemico pubblico n. 1 - L'istinto di morte” sul canale Sky Cinema Mania il giorno 11 luglio 2010 a partire dalle ore 21.05

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 19 ottobre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Nemico pubblico n. 1 - L'istinto di morte” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



**Risoluzione n. 55/10 dell'11 novembre 2010
per film “Il nome del mio assassino”
su Sky Cinema Max**

109

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 novembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 222/10 riguardante la programmazione del film “Il nome del mio assassino” sul canale Sky Cinema Max il giorno 14 luglio 2010 a partire dalle ore 21.04

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 19 ottobre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Il nome del mio assassino” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 56/10 dell'11 novembre 2010 per film “Eurotrip” su Sky Cinema Mania

110

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 novembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 223/10 riguardante la programmazione del film “Eurotrip” sul canale Sky Cinema Mania il giorno 15 luglio 2010 a partire dalle ore 21.04

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 19 ottobre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Eurotrip” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 57/10 dell'11 novembre 2010 per film “Le cronache dei morti viventi” su Sky Cinema Max

III

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 novembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 224/10 riguardante la programmazione del film “Le cronache dei morti viventi” sul canale Sky Cinema Max il giorno 16 luglio 2010 a partire dalle ore 21.02

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 19 ottobre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Le cronache dei morti viventi” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 58/10 dell'11 novembre 2010 per film “Anamorph” su Sky Cinema I

112

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'11 novembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 225/10 riguardante la programmazione del film “Anamorph” sul canale Sky Cinema I il giorno 3 agosto 2010 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 19 ottobre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Anamorph” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 59/10 del 23 novembre 2010 per film “Viol@” su Iris

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 231/10 riguardante il film “Viol@” in onda su Iris il 6 settembre 2010 dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 10 novembre 2010

non ritiene accoglibili le argomentazioni, sviluppate nella suddetta memoria riguardanti la connotazione esclusivamente di “nicchia” della rete

rileva che il film, per numerose scene a sfondo erotico e per il carattere esplicito e al tempo stesso coinvolgente della rappresentazione, è inadatto ad un pubblico di minori che hanno bisogno di un processo di familiarizzazione con la sfera sessuale di tipo progressivo e non psicologicamente invasivo

ritiene il film inadatto all'orario di “televisione per tutti” e non adeguatamente segnalato (quadrato rosso intermittente)

richiamando che “segnaletica e avvertimenti, per quanto intensificati e perfezionati, non possono di per sé legittimare in ogni caso scelte di programmi contrastanti con lo spirito e la lettera del Codice di autoregolamentazione e con le altre disposizioni normative contenenti divieti o preclusioni” (Documento di indirizzo del Comitato “Principi di segnaletica e avvertimenti”, 20 dicembre 2005)

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4 che impegna le Imprese televisive a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori

chiede, in caso di ritrasmissione, una programmazione fuori dall'orario di televisione per tutti, l'adozione di idonee avvertenze e una più evidente segnaletica di un programma sconsigliato a un pubblico di minori (bollino rosso fisso)

chiede, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 60/10 del 23 novembre 2010 per film “Boat trip” su Rai Movie

114

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 166/10 riguardante il film “Boat trip” in onda su Rai Movie il 6 luglio 2010 alle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 22 ottobre 2010

ritiene che il film, per il ripetuto linguaggio scurrile e spinto, i doppi sensi di carattere sessuale e una scena volgarissima e imbarazzante con esplicite allusioni sessuali, doveva essere accompagnato da una segnaletica rossa permanente

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 61/10 del 13 dicembre 2010 per telefilm “Fisica o chimica” su Rai4

115

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a conclusione dei procedimenti prot. n. 245 e 268/10 riguardanti il telefilm “Fisica o chimica” in onda su Rai4 il 12 settembre 2010 alle ore 12.22 e il 9 e il 16 ottobre 2010 alle ore 19.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, le memorie difensive fatta pervenire dalla Rai il 28 ottobre 2010 e il 2 dicembre 2010

ritiene che il telefilm “Fisica o chimica”, ambientato in un microcosmo scolastico, dove importanti problematiche adolescenziali - sessualità, droga, omosessualità, razzismo, alcol, suicidio - vengono narrate in maniera fortemente realistica e senza tabù costituisce un potenziale rischio emulativo per gli adolescenti sicuramente attratti dalla serie.

Non condivide il giudizio espresso nelle memorie difensive che la serie “trattando problematiche adolescenziali, sia idonea a rendere edotti i minori ad affrontarle consapevolmente, attraverso i consigli manifestati dagli insegnanti protagonisti”, ritenendo che tali tematiche vengono affrontate in maniera superficiale e diseducativa e che non sia sufficiente una segnaletica gialla

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 62/10 del 13 dicembre 2010 per programma “Domenica in - L’Arena” su Raiuno

116

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 270/10 riguardante il programma “Domenica in - L’Arena” in onda su Raiuno il 24 ottobre 2010 dalle ore 14.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 7 dicembre 2010

considerato che la rubrica “L’Arena”, a partire dalle ore 14.02 e per la durata di un’ora circa, ha trattato il caso dell’omicidio di Sarah Scazzi, riproponendo persino una ricostruzione con attori dell’interrogatorio di Michele Misseri del 15 ottobre 2010, nella quale venivano riportati fedelmente i dettagli e le modalità dell’uccisione della ragazza

valutato che nel cuore di un contenitore tradizionalmente caratterizzato come occasione di intrattenimento familiare è stata del tutto disattesa la “Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini” del 15 ottobre 2010 che richiamava con forza le Emittenti ad un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili episodi e chiedeva che in particolare “i programmi di prima serata o i contenitori pomeridiani, specie se domenicali, evitino di focalizzare l’attenzione di giovani e giovanissimi telespettatori su atroci realtà di violenze che coinvolgano adolescenti loro coetanei”

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa, ai Principi generali e all’art. 2.5

chiede all’Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 63/10 del 13 dicembre 2010 per programma “La vita in diretta” su Raiuno

117

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 280/10 riguardante il programma “La vita in diretta” in onda su Raiuno nei giorni 18,19,20,21 e 22 ottobre 2010 in “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 7 dicembre 2010

considerato, in relazione all'orario di messa in onda in piena “fascia protetta” - quando si presume che i minori siano all'ascolto soli davanti alla tv - che nei pomeriggi della settimana tra il 18 e il 22 ottobre 2010 le puntate si sono articolate tutte in un'ampia trattazione della tragedia di Avetrana, con “l'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni e immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori, la reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose”, così come era stato raccomandato di evitare nella “Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassinii” del 15 ottobre 2010, peraltro del tutto disattesa,

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo agli artt. 2.5 a) e 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 64/10 del 13 dicembre 2010 per film “He got game” su Sky Cinema Mania

118

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 287/10 riguardante la programmazione del film “He got game” sul canale Sky Cinema Mania il giorno 19 novembre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 9 dicembre 2010

deve rilevare che, risultando il film “He got game” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 65/10 del 13 dicembre 2010 per film “Turistas” su Sky Cinema Max

119

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 272/10 riguardante la programmazione del film “Turistas” sul canale Sky Cinema Max il giorno 22 ottobre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 3 dicembre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Turistas” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 66/10 del 13 dicembre 2010 per film “Niente velo per Jasira” su Sky Cinema Mania

120

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 273/10 riguardante la programmazione del film “Niente velo per Jasira” sul canale Sky Cinema Mania il giorno 27 ottobre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 3 dicembre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Niente velo per Jasira” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 67/10 del 13 dicembre 2010 per film “La ragazza che giocava con il fuoco” su Sky Cinema I

121

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 274/10 riguardante la programmazione del film “La ragazza che giocava con il fuoco” sul canale Sky Cinema I il giorno 21 ottobre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 3 dicembre 2010

deve rilevare che, risultando il film “La ragazza che giocava con il fuoco” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 68/10 del 13 dicembre 2010 per film “Watchmen” su Sky Cinema Max

122

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a chiusura del procedimento prot. n. 275/10 riguardante la programmazione del film “Watchmen” sul canale Sky Cinema Max il giorno 17 ottobre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 3 dicembre 2010

deve rilevare che, risultando il film “Watchmen” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 69/10 del 13 dicembre 2010 per “previsioni Lotto” su Tizianasat

123

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 171/10 riguardante la diffusione sull'Emittente Tizianasat (ch 834) di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta l'8 giugno 2010 in orario di “fascia protetta” e precisamente dalle ore 17.33 alle 18.03

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 13 ottobre 2010 e del 4 novembre 2010, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.4. del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 70/10 del 13 dicembre 2010 per promozione di decoder con hot card su Dance Tv

124

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 192/10 riguardante la diffusione su Dance Tv il 6 luglio 2010 in orario di "fascia protetta", e precisamente tra le 16.35 e le 19.03, di un programma contenente ragazze ammiccanti con promozione dell'acquisto di decoder con hot card per la visione di film porno.

Valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 13 ottobre 2010 e sollecito in data 10 novembre 2010, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che la diffusione di immagini sopra descritte contrasta con gli artt. 3.1, e 4.1 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 71/10 del 13 dicembre 2010 per promozione di decoder con hot card su Dìprè Art Channel

125

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 dicembre 2010 a conclusione del procedimento prot. n. 193/10 riguardante la diffusione su Dìprè Art Channel il 6 luglio 2010 in orario di "fascia protetta", e precisamente tra le 18.12 e le 18.42, di un programma contenente ragazze ammiccanti e atteggiamenti saffici con promozione dell'acquisto di decoder con hot card per la visione di film porno.

Valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 13 ottobre 2010 e sollecito in data 10 novembre 2010, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che la diffusione di immagini sopra descritte contrasta con gli artt. 3.1, e 4.1 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

DELIBERE DI RACCOMANDAZIONE ANNO 2010

Programma **BLOB** su Raitre il 30 ottobre 2009 - raccomandazione *“all'esigenza che una rubrica, pur caratterizzata da atipicità, ma collocata in pieno orario di “televisione per tutti” non si consideri esonerata dal rispetto e dalle norme a tutela dei minori”* (11 gennaio 2010).

TGI edizione delle 13.30 il 29 ottobre 2009 - raccomandazione sulla *“esigenza di attenersi, tanto più nell'edizione di buona diffusione, a quanto, per la tutela dei minori, il Codice di autoregolamentazione stabilisce (in particolare art. 2.3) anche prevedendo l'obbligo di avvertire i telespettatori”* (8 febbraio 2010).

TG3 edizione delle 14.30 il 6 gennaio 2010 - raccomandazione *“ad evitare attentamente ogni contributo al coinvolgimento di bambini in fatto di cronaca e alla loro identificazione”* (24 febbraio 2010).

Film **PANTALEON E LE VISITATRICI** su RaiSat Cinema il 29 dicembre 2009 - raccomandazione *“all'inserimento di una più articolata e visibile segnaletica”* (8 marzo 2010).

Film **THE DEPARTED - IL BENE E IL MALE** su Italia 1 il 25 gennaio 2010 - raccomandazione *“all'inserimento di una segnaletica rossa permanente, nel caso in un'eventuale replica del film”* (23 marzo 2010).

Reality show **FIST OF ZEN** su MTV il 26 febbraio 2010 - raccomandazione per *“una più attenta e consapevole valutazione dei programmi da inserire nei palinsesti”* (12 aprile 2010).

Reality show **GRANDE FRATELLO 10** su Canale 5 il 1 marzo 2010 - raccomandazione *“ad una maggiore attenzione nella scelta dei partecipanti e degli ospiti, nonché ad evitare situazioni e conflitti prevedibili che portano inevitabilmente alla banalizzazione di temi seri e delicati come quello dell'educazione sentimentale, soprattutto in trasmissioni particolarmente seguite dai giovani”* (12 aprile 2010).

Reality show **L'ISOLA DEI FAMOSI** su Raidue il 3 e il 17 marzo 2010 - raccomandazione *“ad una maggiore attenzione nella scelta dei concorrenti,*



tanto più necessaria per una trasmissione in diretta, affinché linguaggio e modelli comportamentali trasmessi siano sempre improntati al rispetto costante degli utenti” (12 aprile 2010).

Film **LA LEGGENDA DI BEOWULF** su Italia 1 il 21 febbraio 2010 - raccomandazione “ad una più attenta selezione dei film destinati alla programmazione tardo pomeridiana e all’inserimento di una segnaletica permanente nel caso di una riprogrammazione” (27 aprile 2010).

Film **30 GIORNI DI BUIO** su Italia 1 il 17 febbraio 2010 - raccomandazione “ad una più responsabile valutazione delle pellicole destinate ad orario di “televisione per tutti”. Considerato il quadro dello zapping tipico della fruizione casalinga, al fine di evitare di recar danno ai giovani telespettatori, nel caso di una riprogrammazione del film in oggetto si richiede l’apposizione di una segnaletica rossa permanente” (27 aprile 2010).

Programma **BLOB** su Raitre il 16 gennaio 2010 - raccomandazione “all’esigenza che una rubrica, pur caratterizzata da atipicità, ma collocata in pieno orario di “televisione per tutti” non si consideri esonerata dal rispetto delle norme a tutela nei minori” (27 aprile 2010).

Programma **IL FATTO DEL GIORNO** su Raidue il 4 marzo 2010 - raccomandazione “richiamando l’attenzione dell’emittente sull’esigenza di curare in ogni caso le forme di avviso a tutela dei minori” (10 maggio 2010).

TG3 su Raitre il 2 aprile 2010 - raccomandazione “alle emittenti firmatarie del Codice affinché considerino sempre ogni bambino, quale che sia la condizione personale, sociale, religiosa o di appartenenza etnica e geografica, come uguale soggetto di diritti inviolabili e che pertanto nella diffusione di immagini di minori, siano essi italiani o stranieri, si attengano con le stesse modalità a quelle regole che le stesse emittenti si sono volute dare con il Codice di auto-regolamentazione TV e minori ” (25 maggio 2010).

Reality show **LO SHOW DEI RECORD** su Canale 5 il 25 marzo 2010 - raccomandazione “ad una maggiore attenzione editoriale, nella scelta delle scene, per la composizione di promo destinati proprio alla “fascia protetta” e raccomandando la messa in onda di promo come quelli in questione fuori da tale orario, poiché la riconoscibilità dell’impronta comica dello stesso non è facilmente identificabile dai più piccoli all’ascolto” (25 maggio 2010).

Cartone animato **FRIDAY** su DeeJay Tv il 23 marzo 2010 - raccomandazione a che “il cartone in oggetto in caso di riprogrammazione venga trasmesso dopo le ore 22.30” (15 luglio 2010).



Film **CLOVERFIELD** su Rai4 l'8 aprile 2010 - raccomandazione “all'inserimento di un'articolata e visibile segnaletica nei futuri passaggi televisivi” (15 luglio 2010).

Film **BOAT TRIP** su Italia 1 il 9 maggio 2010 - raccomandazione “all'inserimento di una segnaletica rossa permanente e ad uno spostamento d'orario non a ridosso della 'fascia protetta'” (15 luglio 2010).

Programma **CAPOGIRO** su Italia 1 il 13 aprile 2010 - raccomandazione “per l'apposizione di segnaletica in caso di servizi televisivi con immagini storiche di contenuto problematico” (15 luglio 2010).

Programma **CAPOGIRO** su Italia 1 il 27 aprile 2010 - raccomandazione affinché “per programmi di questo genere venga adottata una segnaletica per programmi rivolti a un pubblico adulto” (15 luglio 2010).

Cartone animato **I GRIFFIN** su Italia 1 il 3 maggio e il 21 aprile 2010 - raccomandazione per “spostamento, negli eventuali nuovi passaggi televisivi, ad una collocazione fuori dall'orario di “televisione per tutti” e l'apposizione del bollino rosso fisso per tutta la durata della programmazione dei cartoni animati” (14 settembre 2010).

Telefilm **GHOST WHISPERER** su Raidue il 9 settembre 2010 - raccomandazione “ad una più attenta selezione delle puntate destinate alla programmazione nel primissimo pomeriggio e all'inserimento di una segnaletica permanente nel caso di contenuti visivi forti” (11 novembre 2010).

Film **IL PRESELTO** su Canale 5 il 17 agosto 2010 - raccomandazione “nel caso di un'eventuale replica del film, di inserire una segnaletica più consona” (11 novembre 2010).

Film **UNA MOGLIE BELLISSIMA** su Canale 5 il 20 ottobre 2010 - raccomandazione “che questa tipologia di film non venga segnalata con bollino verde in quanto il genere di commedia non giustifica in ogni caso il ricorso gratuito al turpiloquio e alla volgarità” (13 dicembre 2010).



**DOCUMENTO DEL 7 GIUGNO 2010
PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA
IN CASO DI SERVIZI TELEVISIVI CON IMMAGINI
STORICHE DI CONTENUTO PROBLEMatico**

La conoscenza della storia costituisce elemento fondamentale e imprescindibile della cultura di un popolo. La memoria storica infatti consente di conoscere uomini e avvenimenti che hanno segnato il passato e contribuito a determinare eventi e processi, la cui influenza è continuata nel tempo fino talvolta a plasmare il nostro presente.

Al contrario, smarrire il senso della storia e la propria tradizione rende un popolo non solo privo delle proprie radici, ma anche incapace di conoscere il presente e di guardare con speranza al futuro.

A quest'opera di riappropriazione del passato sono chiamati tutti coloro che hanno una responsabilità educativa nei confronti delle giovani generazioni, a cominciare dalla famiglia, dalla scuola e dalle altre agenzie educative.

Anche i mezzi di comunicazione, e tra questi la televisione, possono contribuire in maniera significativa a quest'opera di divulgazione della storia. Significativamente in questi anni sono aumentate le trasmissioni televisive di carattere storico, con crescente interesse per la storia da parte del pubblico. Particolarmente apprezzabile al riguardo è l'iniziativa della Concessionaria del Servizio Pubblico di dedicare alla storia un suo nuovo canale digitale.

Lo strumento televisivo, per la sua penetrazione nella popolazione e grazie alle risorse, gli archivi e le professionalità di cui dispone, rappresenta pertanto un importante strumento per la conoscenza del nostro passato.

A tale proposito il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori prende atto con soddisfazione di questa crescita di programmi e spazi televisivi dedicati alla storia e incoraggia le emittenti a proseguire in quest'opera di divulgazione.

Tuttavia il Comitato avverte l'esigenza di porre all'attenzione delle Emittenti il problema dell'uso di immagini storiche che possono turbare i minori all'ascolto. Come in diversi casi ha avuto modo di riscontrare, alcuni programmi di rievocazioni storiche ripropongono immagini di partico-



lare crudeltà, come l'uccisione di persone o la visione di cadaveri, stragi, devastazioni e distruzioni cruente per le quali dovrebbe essere raccomandata la visione congiunta con un pubblico adulto.

Il Comitato ritiene che qualora nella fascia di televisione per tutti la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria per casi di straordinario valore storico, tale trasmissione sia preceduta da un preavviso diretto ai telespettatori o sia evidenziata con apposizione di adeguata segnaletica.

Il Comitato richiede altresì che l'uso di tali immagini sia contestualizzato, in modo da non risultare gratuito e non dovuto. Un'attenzione questa particolarmente dovuta in programmi di infotainment o contenitori nei quali l'affronto di casi di attualità può essere alternato a pagine di storia.

Tali avvertenze potranno contribuire a dare applicazione al Codice, con il quale le Imprese televisive considerano “che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi”. ('Premessa')



LETTERA APERTA ALLE EMITTENTI TELEVISIVE ITALIANE SU TRASMISSIONI RIGUARDANTI MINORI VITTIME DI VIOLENZE E ASSASSINII

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, riunito il 12 ottobre 2010, ha portato la propria attenzione sui modi in cui, in circostanze recenti, le diverse trasmissioni d'informazione in TV hanno trattato notizie riguardanti minori vittime di effratati assassinii o comunque di violenze e lesioni gravissime, soprattutto se avvenute in ambiente familiare o ad esso strettamente connesso.

Il Comitato richiama con forza le Emittenti ad un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili episodi. Il doveroso ed ineludibile diritto di cronaca non può e non deve travalicare il limite, non solo del comune buon senso, ma neppure - e a maggior ragione - del doveroso rispetto della delicata fragilità emotiva legata alla fase di crescita cognitiva e critica dei minori.

Tanto più nelle ore in cui molti minori sono davanti al televisore, e particolarmente nella fascia protetta compresa tra le ore 16 e le 19, telegiornali e programmi di infotainment devono gestire con particolare misura la scelta di immagini e parole, evitando di affrontare con crudezza emotiva e/o visiva la descrizione di fatti così riprovevoli.

I programmi di prima serata o i contenitori pomeridiani, specie se domenicali, evitino di focalizzare l'attenzione di giovani e giovanissimi telespettatori su atroci realtà di violenze che coinvolgano adolescenti loro coetanei. In modo particolare, vanno evitate interviste a minorenni su questi argomenti e va esclusa la loro partecipazione nei talk show, anche se con il consenso dei genitori.

L'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni ed immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori - sia pure suscitando disgusto indignazione e severa condanna - possono e devono essere controllate per proteggere i minori, non trascurando di tutelare la loro sensibilità e il loro equilibrio.

La reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose, il linguaggio allusivo neppure velato, non contribuiscono alla comprensione



delle notizie; al contrario, alimentano incertezza e smarrimento nel pubblico minore all'ascolto e sono tanto meno giustificabili se trasmessi durante la fascia protetta.

Occorre avviare una riflessione sullo spazio dedicato dalle televisioni italiane a notizie di criminalità, ben maggiore rispetto a quello riservato dagli altri principali telegiornali europei. L'amplificazione mediatica del crimine e la sua spettacolarizzazione, se sembra premiante per l'audience, provoca assuefazione e indifferenza al male con effetti pericolosi e anestetizzanti nel tessuto culturale e sociale del nostro Paese.

Particolarmente il Servizio pubblico deve sentirsi sollecitato a invertire questa tendenza e a costituire in tal senso un riferimento anche per le altre Emittenti. Il rinnovo del Contratto di Servizio Rai può costituire una concreta possibilità per intraprendere questa strada.

Al Ministro dello Sviluppo Economico On. Paolo Romani, al Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Prof. Corrado Calabrò, al Presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza On. Alessandra Mussolini, al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei Servizi radio-televisivi Sen. Sergio Zavoli chiediamo di condividere questa nostra riflessione e di sostenere questo nostro appello.

Roma, 15 ottobre 2010



**LETTERA A TUTTE LE EMITTENTI
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
DI “PROGRAMMI ADATTI AD UNA FRUIZIONE
FAMILIARE CONGIUNTA”
(CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, ART.2.2)**

Il Comitato di Applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il giorno 11 novembre 2010 ha portato particolare attenzione all'Art. 2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori La televisione per tutti (7.00 - 22.30), programmazione che - pur nella primaria considerazione degli interessi dei minori - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

Il Codice al punto 2.2 enuncia gli impegni assunti al riguardo dalle Imprese televisive.

Al comma a): dare esauriente e preventiva informazione relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto.

Al comma b): adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata.

Al comma c): nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista, garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Nello svolgimento della sua attività più volte il Comitato è stato sollecitato a verificare la conformità della programmazione televisiva a questo dettato del Codice, riscontrando talvolta diversità di interpretazioni dell' art. 2.2 commi a) e c) riguardo alla dizione programmazione a “fruizione familiare congiunta”.

Per non creare ulteriori dissensi, il Comitato ritiene utile fornire la sua interpretazione dell' Art. 2.2, secondo la quale l'espressione “fruizione familiare congiunta” debba riferirsi ad un programma per tutti, che



non presenti aspetti problematici per i minori.

Tale interpretazione, del resto, è in linea con quanto prescritto dall'art. 34 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, il quale al comma 2 stabilisce che le trasmissioni delle Emittenti televisive, anche analogiche, non debbano contenere programmi “che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”.

Le esimenti sono pertanto chiaramente identificate nell'ora di trasmissione o in accorgimenti tecnici, che devono essere tali da escludere che il minorenne assista al programma ritenuto nocivo.

Il comma 2 prosegue evidenziando che, qualora tali programmi (che presentano il carattere della nocività) siano trasmessi, debbano essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero identificati mediante la presenza di un simbolo visivo. Se ne deduce che la segnaletica iconografica in tale evenienza non possa che essere prescelta a seconda del grado di potenziale nocimento nei confronti del minore spettatore (e quindi o gialla o rossa).

Ciò considerato, anche secondo una corretta applicazione dei principi di legge, la fruizione familiare congiunta non può che riferirsi a quei programmi visionabili da tutti, adulti e minori congiuntamente, privi di specifiche controindicazioni per gli spettatori in età minorile anche se non classificabili tra quella programmazione rivolta specificatamente ai minori di cui all' art. 3 del Codice, secondo quanto già indicato alla lettera a) della Delibera del Comitato “Principi di segnaletica e avvertimenti” del 20 dicembre 2005.

Dicembre 2010



**SEGUITO IN AGCOM
DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO
2008**

Ordinanza di ingiunzione

- Prot. 202/06 - **Televendite di servizi di cartomanzia e servizi inerenti pronostici del gioco del lotto** su **Retesole** il 25 settembre 2006 in “orario di televisione per tutti” e in “fascia protetta” - Segnalazione diretta all'Agcom del 5 ottobre 2006 - Delibera n. 63/08/CSP del 18 marzo 2008
- Prot. 207/06 - **Televendite di pronostici del lotto e astrologia** su **Antennatre** il 11-12-13 settembre 2006 dalle ore 9.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 5 ottobre 2006 - Delibera n. 64/08/CSP del 18 marzo 2008
- Prot. 46/07 - **“Ncis - L'intrusione”** in onda su **Raidue** il 18 febbraio 2007 in prima serata - Risoluzione n. 87/07 del 20 marzo 2007 - Delibera n.21/08/CSP del 31 gennaio 2008
- Prot. 91/07 - **Programmi promozionali di servizi “audiotex” recanti scene pornografiche** su **Telespazio TV Studio 3** il 4 e 5 gennaio 2007 - Segnalazione diretta all'Agcom del 15 maggio 2007 - Delibera n. 8/08/CSP del 16 gennaio 2008.
- Prot. 91/07 - **Programmi promozionali di servizi “audiotex” recanti scene pornografiche** su **Telespazio TV** il 4 e 5 gennaio 2007 - Segnalazione diretta all'Agcom del 15 maggio 2007 - Delibera n. 7/08/CSP del 16 gennaio 2008.
- Prot. 93/07 - Trailer **“Annibal Lecter”** su **MTV** il 6-7 febbraio 2007 - Risoluzione n. 92/07 del 8 maggio 2007 - Risoluzione n. 92/07 dell'8 maggio 2007 - Delibera n. 108/08/CSP del 21 aprile 2008
- Prot. 108/07 - **Tg1** (boia minorenni afgani) su **Raiuno** il 21 aprile 2007 edizione delle 20.00 - Risoluzione n. 93/07 del 12 giugno 2007 - Delibera n. 19/08/CSP del 31 gennaio 2008
- Prot. 132/07 - **“Sexy football girls”** su **Retesette** il 19 maggio 2007 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 22 giugno 2007 - Delibera n. 31/08/CSP del 20 febbraio 2008



- Prot. 190/07 - **Programmi recanti scene pornografiche** su **Quarta Rete** il 2 luglio 2007 e il 23-24 ottobre 2007 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 2 luglio 2007 e del 25 ottobre 2007 - Delibera n. 146/08/CSP dell'11 giugno 2008
- Prot. 186-187-191-194-195-196-201-203/07 - **“Sexy football girls” e Promozioni servizi audiotex** su **Retesette** dal 30 maggio al 2 luglio 2007 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 7 luglio 2007 - Delibera n.178/08/CSP del 17 luglio 2008
- Prot.214/07 - **Tg5** (bambini della scuola materna di Rignano Flaminio) su **Canale 5** il 18 luglio 2007 - Risoluzione n. 97/07 del 24 luglio 2007 - Delibera n. 18/08/CSP del 31 gennaio 2008
- Prot. 227/07 - Cartone animato **“Dragon Ball”** su **Italia 1** l'8 agosto 2007 alle 14.32 - Risoluzione n. 109/07 del 9 ottobre 2007 - Delibera n. 137/08/CSP del 6 giugno 2008
- Prot. 230/07 - Film **“Orchidea selvaggia”** su **Odeon TV** - Telereporter l'8 agosto 2007 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 105/07 del 25 settembre 2007 - Delibera n. 197/08/CSP del 29 luglio 2008
- Prot. 242/07 e 321/07 - **Servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento con immagini di contenuto erotico** su **S24** il 3 settembre 2007 e l'8 novembre 2007 - Risoluzioni n. 107/07 del 25 settembre 2007 e n. 112/07 del 4 dicembre 2007 - Delibera n. 149/08/CSP del 11 giugno 2008
- Prot. 243/07 - **Programmi promozionali di servizi telefonici di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere erotico** su **Italia Channel** il 21 settembre 2007 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 108/07 del 25 settembre 2007 - Delibera n. 120/08/CSP del 14 maggio 2008
- Prot. 244/07 - Film **“Non violentate Jennifer”** su **Telenuovo** il 13 agosto 2007 dalle 22.35 - Segnalazione diretta all'Agcom il 6 settembre 2007 - Delibera n. 147/08/CSP dell'11 giugno 2008
- Prot. 275/07 - **Programma promozionale di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento** su **House Channel** il 31 ottobre 2007 dalle 18.00 alle 20.11 - Risoluzione n. 111/07 del 4 dicembre 2007 - Delibera n. 150/08/CSP del 11 giugno 2008
- Prot. 275/07 - **Propaganda di servizi di cartomanzia e assimilabili e pronostici del lotto per servizi a sovrapprezzo** su **House Channel** il 31 ottobre 2007 dalle 18.00 alle 20.11 - Risoluzione n. 111/07 del 4 dicembre 2007 - Delibera n. 163/08/CSP del 11 giugno 2008

- Prot. 284/07 - **“Penthouse”** in onda su **Italia 7 Gold Telety** il 29 settembre 2007 - Segnalazione diretta all'Agcom il 16 ottobre 2007 - Delibera n. 179/08/CSP del 17 luglio 2008
- Prot. 297/07 - **Messaggi promozionali di servizi audiotex recanti scene pornografiche** su **Retecapri** il 23 e 28 ottobre e l'8,9,10 e 11 ottobre 2007 - Segnalazione diretta all'Agcom del 21 gennaio 2008 - Delibera n. 126/08/CSP del 21 maggio 2008
- Prot. 333/07 - **Messaggi promozionali di servizi “audiotex” recanti scene pornografiche** su **Tele A** il 21,22,23 novembre 2007 - Segnalazione diretta all'Agcom del 21 gennaio 2008 - Delibera n. 164/08/CSP del 2 luglio 2008
- Prot. 31/08 - **Film erotico pornografico** su **Tele A** il 26 gennaio 2008 in fascia oraria notturna - Segnalazione diretta del 11 marzo 2008 all'Agcom - Delibera n. 198 /08/CSP del 29 luglio 2008
- Prot. 338/08 - **Tiziana Lotto** su **Gold TV** il 17 dicembre 2007 dalle ore 8.04 - Risoluzione n. 120/08 del 12 febbraio 2008 - Delibera n. 597/08/Cons del 16 ottobre 2008

Diffide

- Prot. 338/08 - **Tiziana Lotto** su **Gold TV** il 17 dicembre 2007 dalle ore 8.04 - Risoluzione n. 120/08 del 12 febbraio 2008 - Delibera n. 173/08/CSP del 17 luglio 2008 (per aver trasmesso programmi di televendita privi dell'informativa relativa alla natura promozionale della trasmissione o della scritta “televendita”)
- Prot. 338/08 - **Tiziana Lotto** su **Gold TV** il 17 dicembre 2007 dalle ore 8.04 - Risoluzione n. 120/08 del 12 febbraio 2008 - Delibera n. 175/08/CSP del 17 luglio 2008 (per aver trasmesso programmi di televendita di pronostici lotto con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fasce orarie non consentite)

Archiviazioni per intervenuta oblazione

- Prot. 106/07 - **Scene pornografiche** su **Primantenna** il dal 4 al 24 aprile 2007 - Segnalazione diretta all'Agcom del 25 aprile 2007 - Delibera n. 9/08/CSP del 16 gennaio 2008
- Prot. 200/07 - **Scene pornografiche** su **Studio Nord** il 12 giugno 2007 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 7 luglio 2007 - Delibera n. 148/08/CSP del 11 giugno 2008



Archiviazione dopo apertura del procedimento da parte dell'AGCOM

- Prot. 41/07 - **Studio Aperto** del 13 febbraio 2007 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 85/07 del 20 marzo 2007 - Delibera n. 111/08/CSP del 21 aprile 2008

Archiviazioni

- Prot. 8/07 - Trailer **“Apocalypto”** (andato in onda prima del divieto v.m. 14 del Ministero dei Beni Culturali) su **Coming Soon** il 5.1.07 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 80/07 del 23 gennaio 2007 - Determina n. 39/08/Dic 24 novembre 2008
- Prot. 45/07 - **“Domenica In ...L'Arena”** (palpeggiamento dell'insegnante) su **Raiuno** il 18.2.07 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 86/07 del 20 marzo 2007 - Determina n.38/08/Dic del 24 novembre 2008
- Prot. 78/07 - **“Hercules”** su **Italia 1** il 10 marzo 2007 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 90/07 del 17 aprile 2007 - Determina n. 42/08/Dic del 24 novembre 2008
- Prot. 109/07 - **“Sua eccellenza e più”** su **Rete Sole** il 13 aprile 2007 in prima serata - Risoluzione n. 95/07 del 26 giugno 2007 - Determina n. 41/08/Dic del 24 novembre 2008
- Prot. 281-288/07 - **“Criminal Minds”** su **Raidue** il 2 ottobre e il 9 ottobre 2007 in prima serata - Risoluzione n. 113/07 del 4 dicembre 2007 - Determina n.45/08/Dic del 24 novembre 2008
- Prot. 317/07 - **Studio Aperto** (processo di Parma per il delitto Onofri) su **Italia Uno** il 15 novembre 2007 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 115/07 del 18 dicembre 2007 - Determina n. 44/08/Dic del 24 novembre 2008
- Prot. 279 e 322/07 - **“One Tree Hill”** su **Raidue** l'11.10.07 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 116/07 del 18 dicembre 2007 - Determina n. 43/08/Dic del 24 novembre 2008
- Prot. 1/08 - **Blob** (“Super Hotzone”) in onda su **Raitre** il 29 dicembre 2007 dalle 20.00 - Risoluzione n. 118/08 del 29 gennaio 2008 - Determina n. 46/ 08/Dic del 24 novembre 2008
- Prot. 35/08 - **“Quelli che il calcio”** in onda su **Raidue** il 3 febbraio 2008 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 123/08 dell'11 marzo 2008 - Determina n. 40/08/Dic del 24 novembre 2008



Ordinanza di ingiunzione

- Prot. 286-302/07 - **“Eros Graffiti”, “Intersex - Sexy football girls”** su **Rete 7** dal 22 al 28 ottobre 2007 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 3 dicembre 2007 - Delibera Agcom n. 35/09/CSP del 19 febbraio 2009
- Prot. 25/08 - Trailer del film **“Trenta giorni al buio”** su **Italia 1** il 4 febbraio 2008 alle ore 20.56 - Risoluzione n. 122/08 del 11 marzo 2008 - Delibera Agcom n. 9/09/CSP del 4 febbraio 2009
- Prot. 76/08 - **Hot lines** su **Teleambiente** dal 22 al 25 febbraio 2008 in fascia oraria notturna - Segnalazione diretta all'Agcom del 12 maggio 2008 - Delibera Agcom n. 15/09/CSP del 4 febbraio 2009
- Prot. 81/08 - **Hot lines** su **Ulisse Channel** il 18 aprile 2008 dalle 19.00 alle 21.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 3 giugno 2008 - Delibera Agcom n. 10/09/CSP del 4 febbraio 2009
- Prot. 90/08 - **“Blue Night”** su **Rete 7** il 14 marzo 2008 in fascia oraria notturna - Segnalazione diretta all'Agcom del 12 maggio 2008 - Delibera Agcom n. 23/09/CSP dell' 11 febbraio 2009
- Prot. 102/08 - **Programmi promozionali di servizi audiotex con immagini sexy** su **Rete Capri** il 1 aprile 2008 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 12 maggio 2008 - Delibera Agcom n. 22/09/CSP dell'11 febbraio 2009
- Prot. 107/08 - **Programmazione promozionale di servizi audio-tex con rappresentazioni di pose e atteggiamenti hard** su **Canale Italia** in fascia oraria notturna il 17 marzo 2008 - Segnalazione diretta all'Agcom del 26 maggio 2008 - Delibera Agcom n. 24/09/CSP dell' 11 febbraio 2009
- Prot. 127-128/08 - Film **“Club privée”, “La fotografa”** su **Tele A** il 23 maggio 2008 - Segnalazione diretta all'Agcom del 14 luglio 2008 - Delibera n. 14/09/CSP del 4 febbraio 2009
- Prot. 157/08 - **Chat Erotiche 899** su **Rete Capri** il 18 luglio 2008 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 141/08 del 21 ottobre 2008 - Delibera Agcom n. 385/09/Cons del 9 luglio 2009.
- Prot. 157/08 - **Chat Erotiche 899** su **Rete Capri** il 18 luglio 2008 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 141/08 del 21 ottobre 2008 - Delibera

Agcom n. 151/09/Cons del 9 luglio 2009.

- Prot. 172/08 - **“Pomeriggio 5”** su **Canale 5** il 9 settembre 2008 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 143/08 del 21 ottobre 2008 - Delibera Agcom n. 120/09/CSP del 10 giugno 2009
- Prot. 7/09 - **Messaggi promozionali di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo** su **Studio Europa** il 9 gennaio 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n.4/09 del 17 febbraio 2009 - Delibera Agcom n. 214/09/CSP del 26 novembre 2009
- Prot. 35/09 - **“Le Iene”** su **Italia 1** il 9 febbraio 2009 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 19 febbraio 2009 - Delibera Agcom n. 223/09/CSP del 16 dicembre 2009

Archiviazione dopo apertura del procedimento da parte dell'AGCOM

- Prot. 170/08 - **“La nuova squadra”** su **Raitre** il 3 settembre 2008 dalle 21.00 - Risoluzione n. 142/08 del 21 ottobre 2008 - Delibera Agcom n. 138/09/CSP del 25 giugno 2009
- Prot. 6/09 per **“La storia siamo noi - Il caso Ciano”** su **Raitre** il 13 gennaio 2009 dalle 8.17 - Risoluzione n. 3/09 del 17 febbraio 2009 - Delibera n.191/09/CSP del 13 ottobre 2009

Archiviazioni

- Prot. 332/07 - **“Annozero”** su **Raiuno** il 29 novembre 2007 dalle 21.00 - Risoluzione n. 121/08 del 26 febbraio 2008 - Determina n. 2/09/Dic del 15 maggio 2009
- Prot. 44/08 - Trailer **“Rec”** su **Italia 1** il 24 febbraio 2008 alle 21.00 - Risoluzione n. 134/08 del 10 giugno 2008 - Determina n. 6/09/Dic del 28 luglio 2009
- Prot. 49/08 - **“Mattino 5”** su **Canale 5** il 25 febbraio 2008 dalle 9.26 - Risoluzione n. 125/08 del 1 aprile 2008 - Determina n. 3/09/Dic del 15 maggio 2009
- Prot. 59/08 - **Tg2** il 6 marzo 2008 alle 13.00 - Risoluzione n. 126/08 del 15 aprile 2008 - Determina n. 4/09/Dic del 15 maggio 2009
- Prot. 110/08 - **Studio Aperto** su **Italia 1** il 5, il 14 e il 15 maggio 2008 in “fascia protetta” - Risoluzione n.133/08 del 10 giugno 2008 -



Determina n.5/09/Dic del 28 luglio 2009

- Prot. 150/08 - **“Lucignolo”** su **Italia 1** il 14 luglio 2008 dalle 21.10 - Risoluzione n. 139/08 del 23 settembre 2008 - Determina n. 7/09/Dic del 28 luglio 2009
- Prot. 183/08 - **“Iride”** su **Odeon TV** e **Canale 8** il 4 ottobre 2008 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 1/09 del 15 gennaio 2009 - Determina n. 9/09 del 22 settembre 2009
- Prot. 220/08 - **“Scalo 76”** su **Raidue** il 6 dicembre 2008 - Risoluzione n. 2/09 del 2 febbraio 2009 - Determina n. 10/09 del 22 settembre 2009
- Prot. 223/08 - **“Ragazze dal vivo”** su **Sardegna 1 Sat** il 17 novembre 2008 - Segnalazione diretta all'Agcom del 20 gennaio 2009 - Determina n. 8/09 del 22 settembre 2009
- Prot. 23/09 - Spot **“Twingo”** sulle reti **Rai** il 22 gennaio 2009 - Risoluzione n. 8/09 del 17 febbraio 2009 - Determina n. 11/09/Dic del 22 settembre 2009
- Prot. 24/09 - Spot **“Twingo”** sulle reti **Mediaset** il 22 gennaio 2009 - Risoluzione n. 9/09 del 17 febbraio 2009 - Determina n. 11/09/Dic del 22 settembre 2009
- Prot. 25/09 - Spot **“Twingo”** su **La7** il 22 gennaio 2009 - Risoluzione n. 10/09 del 17 febbraio 2009 - Determina n. 11/09/Dic del 22 settembre 2009
- Prot. 50/09 - Cartone animato **“I Simpson”** su **Italia 1** il 2 marzo 2009 - Risoluzione n. 10/09 del 30 marzo 2009 - Determina n. 11/09/Dic del 22 settembre 2009

2010

Ordinanza di ingiunzione

- Prot. 18/09 - Film **“Jackass: the movie”** su **Rai4** il 24 gennaio 2009 dalle 14.15 - Risoluzione n. 20/09 del 21 settembre 2009 - Delibera Agcom n. 89/10/CSP del 20 maggio 2010
- Prot. 27/09 - **“Sensitivo Lello”** su **Napoli Mia** il 3 febbraio 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 14/09 del 16 marzo 2009 - Delibere Agcom n. 110/CSP e 117/10/CSP del 10 giugno 2010
- Prot. 36/09 - **Programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto** su **Mediatel** il 9 febbraio 2009



in “fascia protetta”- Risoluzione n. 15/09 del 16 marzo 2009 - Delibera Agcom n. 93/10/CSP del 20 maggio 2010

- Prot. 36/09 - **Programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto su Mediatel** il 9 febbraio 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 15/09 del 16 marzo 2009 - Delibera Agcom n. 96/10/CSP del 20 maggio 2010
- Prot. 36/09 - **Programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto su Mediatel** il 9 febbraio 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 15/09 del 16 marzo 2009 - Delibera Agcom n. 240/10/CSP del 20 maggio 2010
- Prot. 57- I/09 - **Promozione di linee telefoniche dedicate ai pronostici del gioco del lotto su Rete 8** il 14 gennaio 2009 tra le 9.00 e le 11.00- Segnalazione diretta all'Agcom del 25 giugno 2009 - Delibera Agcom n. 185/10/CSP del 22 luglio 2010
- Prot. 57- II/09 - **Promozione di linee telefoniche dedicate ai pronostici del gioco del lotto su Rete 8** il 14 gennaio 2009 tra le 9.00 e le 11.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 25 giugno 2009 - Delibera Agcom n. 411/10/CSP del 22 luglio 2010
- Prot. 60/09 - **Promozione di linee telefoniche dedicate ai pronostici del gioco del lotto su Telemare** il 6 marzo 2009 tra le 15.00 e le 16.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 25 giugno 2009 - Delibera Agcom n. 186/10/CSP del 22 luglio 2010
- Prot. 61/09 - **Promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici su Dìprè Art Channel** il 19 febbraio 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 21/09 del 21 settembre 2009 - Delibera Agcom n. 196/10/CSP del 9 settembre 2010
- Prot. 62/09 - **Programma di previsioni del lotto su Studio Europa** il 20 febbraio 2010 dalle 15 alle 16 e dalle 21.13 - Segnalazione diretta all'Agcom del 19 marzo 2009 - Delibera Agcom n. 95/10/CSP del 20 maggio 2010
- Prot. 115/09 - **Programma a schermo nero con audio di film pornografico su Conto TV** il 2 luglio 2009 in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 22 settembre 2009 - Delibera Agcom n. 124/10/CSP del 24 giugno 2010
- Prot. 125/09 - Film **“Crocevia per l'inferno”** su **Rai4** il 27 luglio 2009 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 39/09 del 3 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 248/10/CSP del 25 novembre 2010



- Prot. 152/09 - Film **“Fuori di testa”** su **Rai4** l'8 settembre 2009 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 36/09 del 3 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 198/10/CSP del 16 settembre 2010
- Prot. 156/09 - **Film per adulti** su **Telecapri** il 19 e il 22 settembre 2009 in fascia oraria notturna - Segnalazione diretta all'Agcom del 21 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 138/10/CSP del 8 luglio 2010
- Prot. 158/09 - Film **“La notte dei vampiri”** su **Telebombardia** il 25 agosto 2009 dalle 20.29 - Risoluzione n. 46/09 del 21 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 204/10/CSP del 5 ottobre 2010
- Prot. 163/09 - **Programma di previsioni del lotto** su **Nostradamus** il 19 ottobre 2009 tra le 10.30 e le 11.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 10 novembre 2009 - Delibera Agcom n. 78/10/CSP del 16 aprile 2010
- Prot. 164/09 - **Promozione di canali hard** su **Italy Italy** il 24 settembre 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 45/09 del 21 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 247/10/CSP del 25 novembre 2010
- Prot. 165/09 - **Servizi audiotex e videotex** su **Sport Channel** il 20 ottobre 2009 dalle 7.00 alle 24.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 10 novembre 2009 - Delibera Agcom n. 342/10/Cons dell'8 luglio 2010
- Prot. 167/09 - **Programmi promozionali inidonei alla visione da parte dei minori** su **Fuego TV** il 24 settembre 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 42/09 del 3 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 163/10/CSP del 15 luglio 2010
- Prot. 168/09 - **Programmi promozionali di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono film hard** su **Casting Channel** il 24 settembre 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 29/09 del 23 novembre 2009 - Delibera Agcom n. 162/10/CSP del 15 luglio 2010
- Prot. 169/09 - **Programmi promozionali di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono film hard** su **One** il 24 settembre 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 43/09 del 3 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 161/10/CSP del 15 luglio 2010
- Prot. 171/09 - **Programmi promozionali di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono film hard** su **Dance TV** il 24 settembre 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 30/09 del 23 novembre 2009 - Delibera Agcom n. 160/10/CSP del 15 luglio 2010



- Prot. 172/09 - **Servizi audiotex e videotex** su **Luna Sat** il 19 ottobre 2009 dalle 11.00 alle 11.50 - Segnalazione diretta all'Agcom del 10 novembre 2009 - Delibera Agcom n. 343/10/Cons dell'8 luglio 2010
- Prot. 175/09 - **Televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia in "fascia protetta"** su **Casa Italia** il 24 settembre 2009 - Risoluzione n. 33/09 del 23 novembre 2009 - Delibera Agcom n. 164/10/CSP del 15 luglio 2010
- Prot. 176/09 - **Programma di cartomanzia** su **Galaxy Tv** il 19 ottobre 2009 in "televisione per tutti"- Segnalazione diretta all'Agcom del 9 novembre 2009 - Delibera Agcom n. 86/10/CSP del 28 aprile 2010
- Prot. 212/09 - **Televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia** su **House Channel** l'11 novembre 2009 dalle 12.57 alle 13.27 - Segnalazione diretta all'Agcom del 9 dicembre 2009 - Delibere Agcom n. 118/10/CSP del 10 giugno 2010
- Prot. 214/09 - **Televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia** su **Starsat** l'11 novembre 2009 dalle 13.58 alle 14.28 - Segnalazione diretta all'Agcom del 9 dicembre 2009 - Delibera Agcom n. 130/10/CSP del 24 giugno 2010
- Prot. 263/09 - **Numerazioni con servizi telefonici a sovrapprezzo 899** su **Galaxy Tv** il 24 dicembre 2009 tra le 7.00 e le 23.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 28 gennaio 2010 - Delibera Agcom n. 145/10/CSP del 8 luglio 2010
- Prot. 264/09 - **Film erotici** su **TeleNuovo-Rete Nord** il 23 gennaio 2010 dalle ore 23.45 - Segnalazione diretta all'Agcom il 31 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 205/10/CSP del 5 ottobre 2010
- Prot. 8/10 - Film **"Il patto dei lupi"** su **Rai4** il 4 novembre 2009 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 23/10 del 27 aprile 2010 - Delibera Agcom n. 250/10 CSP del 25 novembre 2010
- Prot. 16/10 - **Cartomanzia** su **Studio Europa** il 3 febbraio 2010 dalle 12.10 alle 16.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 31 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 217/10/CSP del 5 ottobre 2010
- Prot. 19/10 - **Cartomanzia** su **Italy Sat** il 5 febbraio 2010 dalle 12.00 alle 16.00 - Segnalazione diretta all'Agcom il 31 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 214/10/CSP del 5 ottobre 2010
- Prot. 22/10 - **Cartomanzia** su **La8** il 5 febbraio 2010 dalle 12.35 alle 13.34 - Segnalazione diretta all'Agcom il 31 marzo 2010 - Delibera



Agcom n. 520/10/Cons del 5 ottobre 2010

- Prot. 59/10 - **Cartomanzia e lotto** su **Casa Italia** il 15 marzo 2010 dalle ore 14.56 alle 15.59 e dalle 19.04 alle 21.28 - Segnalazione diretta all'Agcom il 12 aprile 2010 - Delibera Agcom n. 216/10/CSP del 5 ottobre 2010

145

Archiviazione dopo apertura del procedimento da parte dell'AGCOM

- Prot. 215/09 per **Cartomanzia** su **Intv** il 10 novembre 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 7/10 dell'11 gennaio 2010 - Delibera Agcom n. 167/10/CSP del 15 luglio 2010
- Prot. 230/09 - **“Mattino Cinque”** su **Canale 5** il 30 ottobre 2009 dalle ore 8.45 - Risoluzione n. 14/10 dell'8 marzo 2010 - Delibera n. 206/10/CSP del 5 ottobre 2010

Archiviazioni

- Prot. 10/09 - **Previsioni del Lotto** su **Tizianasat** il 13 gennaio 2009 - Segnalazione diretta all'Agcom del 21 gennaio 2010 in “televisione per tutti” e in “fascia protetta” - Determina Agcom 02/10/dic del 21 gennaio 2010
- Prot. 75/09 - **Previsioni del Lotto** su **Rete Capri** il 3 aprile 2009 dalle 7 alle 15 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 maggio 2009 - Determina Agcom n. 05/10/dic del 19 febbraio 2010
- Prot. 123/09 - **Tg3** su **Raitre** il 29 luglio 2009 - Risoluzione n. 34/09 del 23 novembre 2009 - Determina Agcom n. 10/10/dic del 30 marzo 2010
- Prot. 177/09 - **Previsioni del Lotto** su **Rete Capri** il 1-2-3 settembre 2009 dalle 7 alle 15 - Segnalazione diretta all'Agcom del 22 settembre 2009 - Determina Agcom n. 05/10/dic del 19 febbraio 2010
- Prot. 194/09 - Promo della fiction **“Tutta la verità”** su **Raiuno** il 6 ottobre 2009 - Risoluzione n. 37/09 del 3 dicembre 2009 - Determina Agcom n. 11/10/dic del 30 marzo 2010
- Prot. 203/09 - **Studio Aperto** su **Italia 1** il 10 ottobre 2009 alle 18.30 - Risoluzione n. 2/10 dell'11 gennaio 2010 - Determina Agcom n. 42/10/dic del 29 ottobre 2010
- Prot. 205/09 - Fiction **“L'onore e il rispetto”** su **Canale 5** il 20 settembre 2009 a partire dalle ore 21.30 - Risoluzione n. 5/10 dell'11 gen-



naio 2010 - Determina Agcom n. 44/10/dic del 18 novembre 2010

- Prot. 208/09 - **“Uomini e donne”** su **Canale 5** il 15 ottobre 2009 a partire dalle ore 14.45 - Risoluzione n. 6/10 dell'11 gennaio 2010 - Determina Agcom n. 38/10/dic del 29 ottobre 2010
- Prot. 211/09 - **Promozione di abbonamenti a canali hard** su **Diprè Art Channel** l'11 novembre 2009 dalle 11.18 - Segnalazione diretta all'Agcom il 9 dicembre 2009 - Determina Agcom n. 47/10/dic del 18 novembre 2010
- Prot. 219/09 - **“Le Iene Show”** su **Italia 1** il 3 novembre 2009 alle ore 21.10 - Segnalazione diretta all'Agcom il 13 gennaio 2009 - Determina Agcom n. 08/10/dic del 26 marzo 2010
- Prot. 220/09 - **“Prendere o lasciare”** su **Italia 1** il 26 ottobre 2009 dalle 20.20 - Risoluzione n. 41/09 del 3 dicembre 2009 - Determina Agcom n. 04/10/dic del 26 gennaio 2010
- Prot. 228/09 - **“La vita in diretta”** in onda su **Raiuno** il 12 novembre 2009 dalle ore 16.00 - Risoluzione n. 9/10 del 26 gennaio 2010 - Determina n. 31/10/dic del 9 settembre 2010
- Prot. 239/09 - Telefilm **“Angel”** in onda su **Rai4** il 19 novembre 2009 alle ore 18.28 - Risoluzione n. 11/10 dell'8 febbraio 2010 - Determina n. 32/10/dic del 9 settembre 2010
- Prot. 247/09 - **Tgcom** su **Italia 1** il 22 novembre 2009 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 16/10 dell'8 marzo 2010 - Determina n. 25/10/dic del 7 giugno 2010
- Prot. 249/09 - Film **“Funny Games”** su **Sky Cinema 1** il giorno 8 ottobre 2009 dalle 12.45 - Risoluzione n. 8/10 del 26 gennaio 2010 - Determina Agcom n. 48/10/dic del 18 novembre 2010
- Prot. 250/09 - Fiction **“Moana”** su **Sky Cinema 1** il 2 dicembre 2009 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 10bis/10 dell'8 febbraio 2010 - Determina Agcom n. 50/10/dic del 18 novembre 2010
- Prot. 31/10 - Cartone **“American dad”** su **Italia 1** l'1, il 9 e 15 febbraio 2010 dalle ore 13.45 - Risoluzione n. 20/10 del 23 marzo 2010 - Determina n. 39/10/dic del 29 ottobre 2010
- Prot. 35/10 - **“Mai dire Grande Fratello”** su **Canale 5** e su **Mediaset Premium Extra 1 e 2** il 12 e il 15 febbraio in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 25 febbraio 2010 -



Determina n. 13/10/dic del 19 aprile 2010

- Prot. 35/10 - **“Grande Fratello”** su **Canale 5** e su **Mediaset Premium Extra 1 e 2** il 12 e il 15 febbraio in orario notturno - Segnalazione diretta all'Agcom del 25 febbraio 2010 - Determina n. 14/10/dic del 19 aprile 2010
- Prot. 71/10 - **“Rai per una notte”** su **Sky TG24** il 25 marzo dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 30/10 del 7 giugno 2010 - Determina n. 45/10/dic del 18 novembre 2010
- Prot. 173/10 - **Linee telefoniche a valore aggiunto** su **Telemodena - PuntoSat2** il 10 giugno 2010 dalle 14.28 alle ore 14.58 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Determina n. 58/10/dic del 15 dicembre 2010
- Prot. 174/10 - **Cartomanzia** su **CarismaTV** il 14 giugno 2010 dalle ore 15.32 alle 15.59 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Determina n. 59/10/dic del 15 dicembre 2010
- Prot. 175/10 - **Cartomanzia** su **CarismaTV** il 5 luglio 2010 dalle 14.53 alle 15.20 - Segnalazione diretta all'Agcom il 9 settembre 2010 - Determina n. 43/10/dic del 18 novembre 2010

D.LGS 31 LUGLIO 2005, N. 177 TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Testo consolidato dopo le modifiche introdotte dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44

Capo II - Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva

Art. 34. Disposizioni a tutela dei minori

1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.



3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 3, nonché dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.

4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nè forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;
- b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 Dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di pro-



grammazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.

Art. 35. Vigilanza e sanzioni

1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i



prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

Art. 35-bis. Valori dello sport

1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventù e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.



**ATTO DI GOVERNO N. 169
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE**

CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione presso le Commissioni VII e IX (27 gennaio 2010)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Audizione presso la Commissione 8^a (28 gennaio 2010)

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, Onorevoli Senatori

Un sentito ringraziamento da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori per l'opportunità di portare un proprio contributo alla vostra indagine conoscitiva sull' Atto di Governo n. 169, lo schema di Decreto Legislativo "Attuazione della Direttiva 2007/65/CE" sull'esercizio delle attività televisive, specificatamente riguardo all'art. 9 (Tutela dei minori).

Il Comitato Media e Minori

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori - denominazione che sostituisce quella di Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori - ha il compito di dare applicazione al Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori in tv sottoscritto nel 2002 da tutte le emittenti, pubbliche e private, nazionali e locali. Rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, il Codice enuncia una serie di principi e norme di comportamento vincolanti per tutte le Tv. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni.

I membri del Comitato, rappresentanti di istituzioni, utenti ed emittenti, sono nominati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le delibere del Comitato sono trasmesse all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che esercita il potere sanzionatorio amministrativo con efficacia coattiva, mentre il Comitato ha un potere di verifica delle violazioni del Codice, con l'effetto giuridico di imporre alle emittenti di far conoscere all'utenza televisiva la violazione commessa.

Dopo la fase iniziale di autoregolamentazione, il Codice è stato recepito in via legislativa dalla Legge 3 maggio 2004, n. 112, trasfusa nel Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Con la legificazione operata, il Codice è divenuto vincolante per tutte le emittenti.



Nel corso della sua attività il Comitato ha considerato circa 2.000 casi e aperto centinaia di procedimenti accertando numerose violazioni. Ha prodotto delibere e raccomandazioni, documenti di indirizzo e segnalazioni all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Gli interventi hanno riguardato film, telefilm, fiction, reality, talk show, varietà, informazione, pubblicità. Hanno integrato l'attività del Comitato alcuni documenti orientativi su temi di portata generale. Infine, sono state effettuate numerose audizioni con emittenti televisive, associazioni di tutela dei minori, docenti ed esperti del settore. Anima e presidente del Comitato dalla sua fondazione è stato Emilio Rossi, deceduto il 4 dicembre 2008.

La digitalizzazione della televisione e la tutela dei minori nella nuova direttiva 2007/65/CE

In questi anni il Comitato ha assistito alla progressiva digitalizzazione della televisione. Alla crescente offerta della tv via satellite, si aggiunge lo sviluppo di nuovi canali sulla televisione digitale terrestre con la previsione del completo switch-off della tv analogica nel 2012. Inoltre nuovi contenuti televisivi sono già disponibili su videotelefonati e sulle piattaforme iptv e web. Oltre che sulla tv via satellite, anche sulla piattaforma digitale terrestre sono presenti nuovi canali per bambini. Con la crescente offerta di contenuti veicolati su diverse piattaforme, è aumentata anche la necessità di nuove forme di tutela dei piccoli telespettatori.

La nuova direttiva 2007/65/CE sui Servizi Media e Audiovisivi, che disciplina questo processo di digitalizzazione, ribadisce che la nozione di "norme di interesse pubblico generale" include, tra l'altro, la protezione dei minori e che è necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, ivi comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

Se gli Stati membri devono assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità, tra i casi in cui questo principio può essere derogato c'è anche la tutela dei minori.

Si invitano la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le parti interessate dell'industria dei media e promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti. Si ribadisce la necessità di un'educazione ai media come pure di controlli sui programmi che contengono violenza gratuita e pornografia, verificando la fattibilità tecnica e giuridica di una segnaletica dei contenuti armonizzata. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero promuovere la produzione e la programmazione di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione. Se è certamente positiva la presenza di queste norme, tuttavia la maggio-



re liberalizzazione e flessibilità introdotta nelle comunicazioni commerciali renderanno anche i minori più esposti alla pubblicità.

La tutela dei minori nell'art. 22 della Direttiva e nella legislazione vigente

L'Atto di Governo n. 169 (Esercizio attività televisive) recante lo schema di Decreto Legislativo "Attuazione della direttiva 2007/65/CE", nel recepire la Direttiva darà al sistema televisivo italiano nuove norme che sostituiranno il precedente T. U. sulla radiotelevisione.

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori auspica che la definizione del nuovo assetto normativo che interesserà i servizi di media audiovisivi in seguito al recepimento della Direttiva risponda pienamente al dettato dell'art. 22 della Direttiva stessa "Tutela dei minori nelle trasmissioni televisive" e costituisca l'occasione per dare risposta a una problematica da tempo incontrata dal Comitato nello svolgimento della sua attività.

In particolare, la questione in esame riguarda il carattere esimente dagli obblighi del Codice per i programmi ad accesso condizionato e l'interpretazione da dare alla vigente normativa in relazione alle caratteristiche che debba avere un sistema di controllo specifico e selettivo al fine di evitare che i minori possano assistere a programmi per loro potenzialmente lesivi.

Il testo consolidato dell'art. 22 della Direttiva fa una distinzione tra i programmi che possono "nuocere gravemente" ai minori (comma 1) da altri programmi che possono "nuocere" ai minori (comma 2). Per i primi viene stabilito un divieto assoluto alla trasmissione. Per i secondi la trasmissione è condizionata dalla scelta dell'orario di trasmissione o da qualsiasi altro accorgimento tecnico che escludano normalmente la presenza di minori all'ascolto.

Nello specifico il comma 1 recita: "Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita".

Il comma 2 recita: "I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi".

Infine il comma 3 recita: "Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbo-

lo visivo durante tutto il corso della trasmissione”.

Nonostante questo divieto tassativo alla trasmissione di programmi gravemente lesivi, come la pornografia, attualmente questi programmi vengono trasmessi di notte e di giorno. Ciò è dovuto all' equivocità e alla confusione introdotta con il Testo Unico. Infatti l'art. 4 comma 1.b equipara i due casi diversamente disciplinati dai commi 1 e 2 della Direttiva, stabilendo che sono vietate le trasmissioni di programmi che “anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”. Così, nonostante l'art. 34 del Testo Unico disciplini che “è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto”, con la modalità di trasmissione ad accesso condizionato si è di fatto legittimata la possibilità di trasmettere anche programmi gravemente nocivi come la pornografia, che è offesa alla dignità umana.

L'interpretazione sulla deroga introdotta dal citato articolo, ultimo periodo, non è univoca. Il Comitato ritiene che condizioni per usufruire della deroga dovrebbero essere una effettiva protezione del sistema di inibizione dell'accesso (parental control) e la classificazione di tutta la programmazione secondo criteri certi e definiti.

Nel merito, a questo Comitato non appare sufficiente la semplice presenza a livello di decoder di un sistema di parental control attivabile dall'utente, quale quello attualmente utilizzato oggi dal principale fornitore di contenuti via satellite, ma ritiene necessaria l'introduzione di una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso a tutti i prodotti editoriali non adatti ad un pubblico di minori, lasciando all'utente la facoltà di una sua eventuale disattivazione.

Si ritiene inoltre, che il controllo specifico debba essere realizzato in modo imparziale ed uniforme sulla base di parametri e criteri ampiamente condivisi e verificabili, in modo da offrire sicurezza alle famiglie-utenti, come del resto accade in alcuni Paesi europei con metodi anche di rating. Per quanto attiene alla classificazione, è auspicabile l'adozione di un sistema di rating disciplinato da norme primarie (o secondarie sulla base di una delega legislativa), secondo il quale l'intera programmazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti ad accesso condizionato sia classificata sulla base delle fasce di età adottate in via preventiva. Oggi Sky, principale player di questa tipologia di offerta televisiva, classifica per classi di età solo film e telefilm.

Per quanto riguarda, invece, il sistema di protezione, la norma dovrebbe specificare chiaramente che il sistema specifico e selettivo deve vincolare all'introduzione del PIN tutti i contenuti classificati a visione non libera,



salva la possibilità per il detentore del PIN di renderne liberamente fruibili alcuni o tutti.

L'Atto di Governo n. 169 (Art. 9)

L'Atto del Governo n. 169 sana parzialmente il vulnus procurato all'art. 22 della Direttiva dalla vigente normativa. Al comma 1 ribadisce che “sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3”. Al comma 3. precisa che “la trasmissione, anche a pagamento dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.”

Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori e approvati con decreto ministeriale. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3. Infine i film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00. Viene riconfermata la fascia protetta per i minori dalle ore 16 alle 19.

Tutti i contenuti gravemente nocivi verranno trasmessi solo di notte, con l'adozione di un sistema di protezione ad accesso condizionato. Come richiesto dal nostro Comitato, tali contenuti a visione non libera dovranno essere offerti con una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la funzione tramite digitazione di uno specifico codice segreto. Al Comitato è affidata la classificazione di questi contenuti nocivi. Tutte le emittenti sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori. Il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori.

Nel prendere atto positivamente di queste disposizioni, il Comitato rileva che, se da un lato viene comunque espressamente vietata la trasmissione diurna di contenuti “gravemente nocivi”, la nuova dizione proposta rende possibile la trasmissione in orari notturni di contenuti pornografici o di violenza gratuita, anche se criptati, che la Direttiva all'art. 22 comma 1, invece, tassativamente vieta. Il Comitato richiama pertanto il Governo e il Parlamento ad attuare integralmente quanto disposto al proposito dalla Direttiva.

Proposte di modifica all'art. 9

A seguito di un'attenta lettura dell'art. 9 si suggeriscono talune lievi modifiche da apportare al suddetto articolo, che si ritengono assolutamente indispensabili.

Comma 2.2

Una prima proposta è tesa ad evitare che la visione del programma in corso di trasmissione, e quindi privo della necessaria segnaletica, induca lo spettatore adulto a ritenerlo adatto al minore (ciò accade normalmente con l'utilizzo della tecnica dello “zapping”). La suggerita modifica è in linea con l'apparato normativo comunitario, di cui la Direttiva costituisce semplice integrazione e che, nel caso di specie, lascia in vigore la dizione proposta “durante tutto il corso della trasmissione”, come chiaramente si evidenzia nel testo consolidato dell'art. 22 comma 3.

Testo attuale

2. *Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.*

Testo proposto

2. *Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento,*



essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.

Dopo le parole “devono essere identificati”, sostituire le parole “all'inizio della trasmissione” con le parole “durante tutto il corso della trasmissione”.

Comma 2.5

Il Comitato propone inoltre un'ulteriore modifica che si ritiene assolutamente indispensabile allo scopo di evitare che in sede applicativa, con un'interpretazione di parte, possano manifestarsi dubbi circa la corretta interpretazione del testo normativo e che quindi nelle ore diurne vengano trasmessi programmi di cui al comma 2 - che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori -, individuando gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali programmi.

Se infatti è inequivocabile la norma di cui al comma 4 riguardo il divieto alla trasmissione dei film vietati ai minori di anni quattordici, occorre considerare che la programmazione televisiva offre altre produzioni ugualmente nocive ma che non necessitano di nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico.

Il riferimento al comma 3, ove è previsto un divieto di trasmissione dalle 7 alle 23 dei film vietati ai minori di anni 18 e dei programmi classificabili per soli adulti, potrebbe indurre a ritenere, con una interpretazione “di parte”, che la disciplina di dettaglio da adottarsi a cura dell'Autorità, renda possibile la trasmissione di detti contenuti anche nelle ore diurne. Giova rammentare, in proposito, il contenzioso da lungo tempo aperto con Sky, la quale potrebbe continuare a sostenere che, in esito alla disciplina emanata dall'Agcom e una volta apposto un adeguato sistema di filtraggio, possa essere consentita la trasmissione anche di film vietati e di contenuti di violenza gratuita o pornografiche dalle 7 alle 23, situazione questa che si sta attualmente verificando, nonostante gli interventi, purtroppo inefficaci, del Comitato Media e Minori. Si sottolinea, in proposito, che l'Autorità non ha seguito in proposito un chiaro indirizzo interpretativo e che alle risoluzioni adottate dal Comitato non hanno fatto seguito opportuni procedimenti sanzionatori, restando quindi aperta una soluzione del problema che potrebbe, in ultima analisi, vedere favorita la tesi prospettata da Sky. La procedura di dettaglio che l'Autorità adotterà dovrà riguardare, come correttamente specifica l'articolo, tutti quei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, individuando gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali programmi, ma non può riferirsi ai contenuti indicati nel comma 3, che non devono affatto essere trasmessi dalle ore 7 alle 23, neanche con l'apposizione di sistemi di filtraggio o di identificazione.



Con la formulazione proposta si ritiene, pertanto, che possa essere fugata ogni ombra di dubbio che possa insorgere in sede applicativa.

Testo attuale:

5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

Testo proposto:

5. Fermo restando i divieti orari di cui ai commi 3 e 4, l'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi con l'anzidetto contenuto nocivo, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

Prima delle parole “L'Autorità, al fine di garantire” inserire le parole “Fermo restando i divieti orari di cui ai commi 3 e 4”....

Dopo le parole “ascoltino normalmente i programmi” sostituire le parole “di cui al comma 3” con le parole “con l'anzidetto contenuto.



Documento del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sui criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti “*possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori*”, classificabili come a visione per soli adulti ai fini della programmazione ad accesso condizionato (ex articolo 34, commi 1 e 3, d.lgs. 177/05 Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonico)

Il presente documento si prefigge di proporre criteri generali per classificare i **programmi i cui contenuti**, secondo quanto prescritto dall'art. 34 c. 1 e 3 del d.lgs. n.177/05 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, “*possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori*”. Questi contenuti saranno fruibili unicamente mediante accesso condizionato, secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 34 del d.lgs. 177/05, in cui dovrà essere prevista l'esplicita volontà di accesso da parte dell'utente.

Si ritiene di poter individuare due gruppi di parametri, che fanno riferimento ad aree contenutistiche e a modalità rappresentative dei contenuti stessi.

AMBITI TEMATICI

- **Violenza**
- **Sessualità**
- **Tematiche sociali, relazionali e comportamentali**

MODALITÀ RAPPRESENTATIVE

- **Rappresentazione esplicita**
- **Durata dell'inquadratura**
- **Intensità della rappresentazione** (grado di insistenza; livello di realismo; stile di montaggio; coinvolgimento emotivo)
- **Ripetizione/Frequenza** di un certo contenuto all'interno di un testo
- **Gratuità delle scene** rispetto all'economia della narrazione nel suo complesso

Le suddette modalità rappresentative - anche singolarmente considerate



- applicate a ciascuno degli ambiti tematici indicati, portano, in relazione alla classificazione di un programma come “gravemente nocivo”, alle seguenti definizioni:

Violenza intesa come:

- rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'esercizio di violenza gratuita o insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte);
- rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'uso della violenza a fini di tortura o perversione;
- esaltazione della violenza sia all'interno della famiglia sia in ambito politico, religioso, razziale, sessuale, fatto salvo il divieto assoluto di programmi contenenti incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione, nazionalità, di cui all'articolo 32, comma 5, del d.lgs. 177/05 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

Sessualità intesa come:

- pornografia (come definita nella delibera 23/07/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹);
- all'interno della rappresentazione di relazioni sessuali, presenza di elementi perversi e/o devianti, che portano alla degradazione dell'individuo.

Tematiche sociali, relazionali e comportamentali intese come:

- rappresentazione legittimante e/o esaltante e/o premiante di comportamenti di discriminazione (come definita nell'art. 3 della Costituzione²);
- rappresentazione legittimante e/o esaltante e/o premiante di comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo e della dignità della persona, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del d.lgs. 177/05 con riguardo alla dignità della persona;
- istigazione alla commissione di reati, all'abuso di alcol e all'utilizzo di sostanze stupefacenti;
- rappresentazione premiante e/o induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi socialmente o individualmente o di modelli destabilizzanti per la civile convivenza; esaltazione del male nelle sue forme più estreme.

¹ **Dalla delibera 23/07/CSP:** “1. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore. 2. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza”.

² **Costituzione Art.3:** “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

